

LE REGOLE DEL PREZZO DEL GAS E COME RISPARMIARE



L'UNICO FACILE DA CAPIRE

le leggi illustrate

www.leggiillustrate.it

ANNO XLIII N. 484 - dicembre 2022 - euro 5,00 in Italia - Mensile

DA 40 ANNI È LA GUIDA INSOSTITUIBILE DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, CAF

SALDO IMU 2022

LE PROCEDURE, I CASI PARTICOLARI, LE NUOVE ESENZIONI E I RIMBORSI PREVISTI DALLA LEGGE

DECRETO AIUTI QUATER

MODIFICHE AL SUPERBONUS E NUOVI AIUTI PER I CONSUMI ENERGETICI DI CITTADINI E IMPRESE

L'INSERTO DI DICEMBRE 2022

L'ISEE 2023

Tutto quello che c'è da sapere: i documenti necessari e le istruzioni per la precompilazione direttamente da casa

LA CHIUSURA DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE

GLI ADEMPIMENTI PER CHIUDERE LA PROPRIA DITTA INDIVIDUALE • DEBITI E CREDITI RESIDUI • CHE FARE CON LE RIMANENZE DI MAGAZZINO • LA CHIUSURA DELL'IVA • COME TRATTARE I BENI STRUMENTALI

NUOVO BONUS GREEN

COS'È IL BONUS BATTERIE PER PANNELLI SOLARI E COME VA COMPILATO IL MODULO DI RICHIESTA

BONUS PSICOLOGO

DAL 7 DICEMBRE AL VIA LE GRADUATORIE INPS MA IL BONUS VA UTILIZZATO ENTRO 180 GIORNI

QUANDO IL CONTRATTO È NULLO

COMPRAVENDITA CON ABUSI EDILIZI: QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE E DEL NOTAIO

I FURBETTI DEL CARTELLINO

UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE APPROFONDISCE I CASI CHE RENDONO LEGGITTIMO IL LICENZIAMENTO

AUMENTANO LE PENSIONI

+7,3% PER I PENSIONATI (SALVO CONGUAGLIO) MA ATTENZIONE ALLE DIVERSE FASCE DI REDDITO

LEGGI E CHIACCHIERE...

di Roberto Ferranti

L'anno trascorso e quello che verrà

Ci piacerebbe poter fornire ai nostri lettori una guida per orientare le scelte in vista del Nuovo Anno, al quale mancano poche settimane, se non giorni ormai.


Purtroppo, forse ancor più che negli anni precedenti, per quest'anno non sarà facile fare previsioni: la guerra in Ucraina, i forti rialzi dei prezzi dei prodotti alimentari e di quelli dei carburanti, del gas e dell'energia, le fiammate inflazionistiche che hanno interessato l'intera area europea e gran parte di quella del mondo occidentale, le crescenti difficoltà verso una ordinata transizione alle energie pulite e rinnovabili, sono tutti elementi di incertezza che, peraltro, sono ulteriormente aggravati da un'altra variabile: quale sarà il percorso di contrasto della Repubblica Popolare Cinese alla perdurante pandemia?

I problemi dell'Estremo Oriente

In effetti, le incertezze del processo, a un tempo medico e scientifico, di uscita della Cina dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (anche per la assai scarsa capacità di contrasto da parte di un sistema sanitario e ospedaliero certamente non ai livelli di quelli occidentali), anche tenendo conto delle conseguenti scelte politiche del regime cinese, che pretende di applicare una "tolleranza zero" fin dai primi segnali di contagio, con quel che ne consegue in termini di consenso sociale verso quelle che vengono percepite come un vero e proprio sequestro di intere popolazioni, hanno determinato gravi conseguenze in termini di capacità produttive di un sistema che sta manifestando una forte inversione di tendenza rispetto alle grandi prospettive di crescita degli ultimi venti anni.

Orbene, gran parte degli oggetti di largo consumo a basso o medio livello di tecnologia proviene ormai dalla Cina, o comunque da rotte commerciali sotto il controllo cinese; ciò che ha significato, anche in Europa, un importante calo della disponibilità di quei prodotti (apparecchi di comunicazione quali i cellulari, memorie e altri accessori per computer di uso quotidiano etc...), oltre che un ulteriore rialzo dei prezzi, che si aggiunge ai normali rincari determinati dall'inflazione, la quale a sua volta ha ormai raggiunto in Italia livelli a due cifre (come pubblichiamo in coda alla rivista, nel mese di ottobre l'ISTAT ha rilevato in Italia un livello di inflazione dell'11,5% su base annua, e addirittura del 14,9% nel biennio).

E poi vi è l'ultimo dei problemi, non solo statistico: nel 2023 la popolazione dell'India arriverà a superare in numero quella della Cina, e questo



potrebbe significare che l'economia cinese, ormai la seconda al mondo, potrebbe non arrivare mai a superare in dimensione quella statunitense.

La guerra in Ucraina e il rischio di altri focolai

Sarà importante, inoltre, considerare quali saranno gli sviluppi della guerra in Ucraina (nei suoi vari possibili scenari), e tenere conto di dove potranno scoppiare nuovi focolai di guerra nell'anno 2023. Di fatto, dopo due anni in cui è stata la pandemia a forgiare l'immediato futuro di imprenditori, lavoratori e pensionati, ora la forza principale che avrà un impatto sui nostri destini sarà la guerra. Nei primi mesi del 2023, dopo che l'inverno avrà ceduto il passo al disgelo degli attuali terreni di scontro, il mondo (e anche noi italiani) dovremo interrogarci circa l'imprevedibilità delle conseguenze di questo conflitto, e di altre potenziali aree di crisi, sulla sicurezza anche economica internazionale (si pensi alle perduranti attività di hacker, autori di danni alle reti e alle infrastrutture informatiche, con grande probabilità riconducibili ad attività russe), nonché sulla capacità di approvvigionamento di cibo (il grano e gli altri cereali ucraini, che non riescono più a raggiungere i mercati occidentali e quelli africani, aggravando ulteriormente i già massicci fenomeni migratori), e infine per contrastare l'inflazione, ai suoi massimi dagli ultimi cinque lustri, anche per il rialzo dei prezzi di alimentari, carburanti ed energia.

E i fenomeni dianzi descritti rischiano di creare un effetto volano, con conseguenze di impatto crescente sulle nostre economie e società occidentali.

La salita dei prezzi dell'energia, l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse (e quindi delle rate di mutuo, per così tanti anni rimaste costanti), l'incertezza sui livelli di crescita dell'economia e del Prodotto Interno Lordo, la scarsità di cibo in occidente e in Africa, tutto dipenderà da come,

nei prossimi mesi, si svilupperà quel conflitto in Europa orientale.

I rapidi progressi militari mostrati dall'Ucraina negli ultimi mesi potrebbero minacciare l'oligarchia al potere in Russia, determinando il rafforzamento delle opposizioni interne; ma, in effetti, la probabile situazione di stallo determinata dai rigori dell'inverno, potrebbe giungere a protrarsi anche nei mesi successivi, stabilizzando una situazione di "guerra tiepida" per gli anni a venire, con la Russia che potrebbe sperare di rompere l'unità del fronte occidentale, anche in conseguenza delle difficoltà economiche e dei cambiamenti politici in USA e nelle altre democrazie europee, che potrebbero invertire la tendenza al sostegno anche militare agli sforzi del popolo ucraino.

Inoltre non potranno essere dimenticati i contenziosi in essere tra Cina e India, che dal 1975, nella regione dell'Himalaya, indicano come provvisorio un confine di 3.500 km (e nel maggio 2020 un grave conflitto a fuoco tra le truppe causò diverse decine di vittime), il tutto alimentato anche dall'ambigua politica estera indiana, spinta a un'alleanza con gli USA e l'occidente in funzione anti-cinese, ma anche a una politica di relazioni con la Russia, da cui si approvvigiona per i propri armamenti, così da evitarne il sostegno al nemico storico Pakistan. Né potranno essere ignorate le mire espansionistiche cinesi verso Taiwan, che potrebbero determinare l'insorgere di un conflitto globale, viste le peculiari capacità di questo piccolo paese di essere protagonista nella produzione di tecnologie strategiche per l'Occidente.

La recessione economica e il clima che cambia

In economia dovremo attenderci fenomeni di recessione (ossia di riduzione complessiva della produzione di beni e servizi) connessi ai rialzi dei tassi di interesse che la Banca Europea e le banche delle altre principali economie sviluppate stanno deliberando per contrastare l'inflazione, che è salita per effetto della ripresa della domanda di consumo post-pandemia e della correlativa lentezza nella ripresa delle produzioni da parte delle imprese che le avevano sospese, sia per il calo della domanda, sia per l'indisponibilità della forza lavoro degli operai costretti a soste forzose a causa dei contagi e del lock-down. Le attese sono per una recessione più dolce negli USA e per uno shock maggiormente violento in Europa; ma il rafforzamento valutario del dollaro (dopo tanti anni di stabile debolezza) sta comunque alterando le

prospettive economiche di quasi tutte le economie mondiali, soprattutto con riferimento alle capacità di acquisto di derrate alimentari da parte delle economie del Terzo Mondo.

Assai più controversi saranno gli effetti della recessione sulle politiche di protezione del clima: la scarsità delle risorse energetiche e di carburanti connesse al conflitto ucraino ha spinto al ritorno dello sfruttamento di carbone e altri combustibili fossili maggiormente inquinanti, disponibili in tempi rapidi per rimpiazzare il gas russo. Nel medio periodo, però, la transizione verso energie rinnovabili o comunque meno inquinanti (sfruttamento del sole e del vento, energia nucleare di quarta generazione, molto più sicura, accumulazione nelle celle a idrogeno etc...) subirà un più deciso sviluppo in quanto sarà l'unico strumento per affrancare le economie occidentali dalle incertezze degli approvvigionamenti da parte di dittature oligarchiche (la Russia) o da parte di paesi (Medio Oriente, Nord Africa) fortemente esposti a conflitti e comunque dal discutibile approccio ai diritti umani e alle regole internazionali.

A questo dobbiamo inevitabilmente aggiungere anche gli sviluppi politici interni agli Stati Uniti: il non completo successo dei repubblicani sui democratici nelle elezioni di mid-term (le elezioni politiche a metà termine, tra un'elezione del presidente e la successiva), e l'annuncio del presidente in carica Biden e del precedente Trump di volersi entrambi ricandidare, rischiano di avere grandi effetti, non solo politici e sociali (molto controverse le questioni in tema di diritti civili e di aborto, anche all'interno stesso della Corte Suprema), ma anche economici, per il differente approccio in tema di produzione industriale, di de-localizzazione di essa, e di tutela dell'ambiente.

Cosa dobbiamo aspettarci in Italia?

Come già anticipato da molti numeri, avremo alta inflazione (con impatti sui canoni di locazione, tranne quelli a "cedolare secca", beneficio fiscale cui qualcuno sta rinunciando per approfittare del recupero del valore del canone con il ritorno all'adeguamento ISTAT), rialzi dei saggi di interessi (con aumenti delle rate di mutuo a tasso variabile), una recessione più o meno grande (con quel che ne consegue in termini di occupazione, licenziamenti e conservazione dei posti di lavoro).

In altri termini, purtroppo, non sarà un anno facile quello che verrà: ma comunque formuliamo i migliori auguri ai nostri affezionati lettori.

NOVITÀ LEGISLATIVE

IL DECRETO AIUTI QUATER MODIFICHE AL SUPERBONUS E NUOVI AIUTI PER I CONSUMI ENERGETICI DI CITTADINI E IMPRESE

a cura della Redazione

E saminiamo insieme gli interventi in materia di sostegni ai cittadini e soprattutto alle imprese per contenere i costi di energia elettrica, gas naturale e carburanti, oltre che le modifiche al Superbonus e l'esonero al saldo IMU per gli immobili utilizzati nel settore dello spettacolo, contenuti nel decreto legge del 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto Decreto Aiuti Quater) pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 270.

Proroga a dicembre 2022 del credito di imposta per le imprese

Il Governo ha previsto che le imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale beneficiano del contributo straordinario già previsto dal Decreto Aiuti Ter anche per il mese di dicembre 2022. Il contributo straordinario, come anche quello previsto per ottobre 2022 e novembre 2022, è fornito sotto forma di credito di imposta e può essere utilizzato solo in compensazione entro il 30 giugno 2023.

Si ricorda che i crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive. È possibile cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Le imprese beneficiarie possono cedere i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 (purché ciò avvenga per l'intera somma) senza facoltà di successiva cessione; eccezionalmente è possibile cedere ulteriormente il credito, per un massimo di due volte, se la cessione avviene nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ai sensi dell'articolo 64 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Le imprese che vogliono cedere il credito di imposta devono procurarsi il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti di imposta.

ATTENZIONE: i beneficiari perdono il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito se non inviano all'Agenzia delle Entrate, entro la data del 16 marzo

2023, un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Stante gli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici, dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa sono rideterminate come segue:

- benzina a 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante a 367,40 euro per mille litri (in dipendenza da ciò l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, sino al 31 dicembre 2022 non si applica);
- i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti a 182,61 euro per mille chilogrammi;
- il gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. Sono confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:

- 40% per le imprese energivore e gasivore;
- 30% per le piccole imprese che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.

Diverse sono le misure per l'incremento della produzione di gas naturale, come meglio indicato nell'articolo a pagina 6.

Le imprese possono rateizzare le bollette

L'articolo 3 del Decreto Aiuti Quater permette alle imprese con utenze collocate in Italia di rateizzare gli importi dovuti in merito "alla componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023".

Per rateizzare le bollette le imprese devono presentare apposita richiesta ai fornitori; si attende dunque un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che definisca le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso il fornitore dovrà offrire al richiedente una proposta di rateizzazione recante:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente

NOVITÀ LEGISLATIVE

IL DECRETO AIUTI QUATER

applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di pari durata;

- le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

Se l'impresa aderente al piano di rateizzazione non paga almeno due rate (anche non consecutive) decade dal beneficio, in questo caso l'impresa dovrà pagare interamente, in un'unica soluzione, l'importo ancora dovuto. L'articolo 3 prevede anche l'estensione delle garanzie Sace S.p.a. già previste con il Decreto Ucraina e il Decreto Aiuti.

Fringe benefit a 3.000 euro

La soglia di esenzione per i datori di lavoro che concedono fringe benefit ai lavoratori per contenere il caro bollette sale da 600 a 3.000 euro.

Bonus Autotrasporto

L'articolo 7 del decreto in esame specifica che i contributi destinati al sostegno dell'autotrasporto merci già previsti nell'Aiuti Ter sono erogati solo alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, indicate all'art. 24 -ter, comma 2, lettera a), del d.lgs. 26.10.1995, n. 504).

Esenzione IMU per il settore dello spettacolo

Per il 2022 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili i cui proprietari gestiscono attività inerenti il cinema, i teatri e le sale per concerti.

Credito d'imposta per i registratori telematici

Il Decreto Aiuti Quater prevede un credito di imposta per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'AdE, pari al 100% della spesa sostenuta per acquistare un registratore telematico (per un massimo di 50 euro per ogni registratore). Si può utilizzare il credito di imposta sin dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti di registrazione telematica.

Ulteriori modalità attuative verranno disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Modifiche al Superbonus

Con l'articolo 9 il Governo ha disposto delle modifiche alla normativa per il cosiddetto Superbonus (DL n. 34/2020, art. 119). Viene così disposto che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone

fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS, APS (Associazioni di promozione sociale) e ODV (Organizzazioni di volontariato).

La percentuale di detrazione spetta:

- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- nella misura del 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- nella misura del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- nella misura del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per le persone fisiche che iniziano i lavori dal 1° gennaio 2023 la detrazione spetta nella misura del 90% se:

- il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
- l'immobile sia adibito ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito non superiore a 15.000 euro.

Innovativo il calcolo del reddito, che si ricava dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti dal nucleo familiare nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa per il coefficiente 1, se presente unicamente il richiedente, al quale si aggiunge:

- 0,5 se presente 1 familiare;
- 1 se presenti 2 familiari;
- 2 se presenti 3 o più familiari.

Le spese per tali interventi possono essere corrisposte entro il 31 dicembre 2023. La detrazione si applicherà ancora nella misura del 110% per:

- interventi effettuati su unità immobiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 (in questo caso la detrazione al 110% spetta fino al 31 marzo 2023 e non più al 31 dicembre 2022);
- tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera che ha approvato i lavori deve essere antecedente al 25 novembre 2022);
- gli interventi di demolizione-ricostruzione per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all'interno del cratere sismico.

NOVITÀ LEGISLATIVE

AUMENTANO LE PENSIONI +7,3% PER I PENSIONATI (SALVO CONGUAGLIO) MA ATTENZIONE ALLE DIVERSE FASCE DI REDDITO

di Maria Ciampani

Ogni anno l'importo erogato dall'INPS agli aventi diritto subisce un adeguamento grazie alla perequazione automatica che rivaluta gli importi spettanti in base all'andamento del costo della vita. Lo scopo è quello di evitare che i beneficiari dei trattamenti pensionistici siano danneggiati dall'inflazione.

L'indice ISTAT

L'aumento viene determinato ricorrendo all'indice ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), indice che pubblichiamo ogni mese alla pag. 31 di «Le leggi illustrate» e che viene rilevato ogni fine anno prendendo in considerazione i mesi da gennaio a settembre, ovvero i primi nove mesi dell'anno. Si ottiene così un importo provvisorio che, prendendo in considerazione gli ultimi tre mesi dell'anno (ottobre, novembre e dicembre), viene confermato o aumentato nel corso del primo trimestre dell'anno successivo, tramite un conguaglio.

I trattamenti rivalutati

La rivalutazione avviene per i trattamenti pensionistici erogati:

- dalla previdenza pubblica;
- dalle gestioni dei lavoratori autonomi;
- dalle gestioni sostitutive;
- dalle gestioni esonerative;
- dalle gestioni esclusive;
- dalle gestioni integrative;
- dalle gestioni aggiuntive.

È bene ricordare che la rivalutazione si applica anche:

- alle pensioni dirette;
- alle pensioni ai superstiti (quali pensioni di reversibilità e pensioni indirette).

Si ricorda che la perequazione è automatica e si applica anche laddove le pensioni non siano integrate dal trattamento minimo.

Gli adeguamenti per il prossimo anno

Con decreto firmato in data 9.11.2022 il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha anticipato l'adeguamento delle pensioni calcolato

sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'ISTAT il 3 novembre 2022.

Come dichiarato tramite comunicato stampa n. 184 l'adeguamento comporterà un aumento pari a +7,3% delle pensioni dei cittadini. Come detto, ricordiamo ancora una volta che l'Indice di rivalutazione così determinato per il 2023 è provvisorio: come ogni anno verrà poi valutato se spetterà un conguaglio che, vista l'inflazione che continua a salire, potrebbe aumentare ulteriormente i trattamenti pensionistici all'inizio dell'anno successivo.

Come si attribuisce la rivalutazione

I beneficiari dei trattamenti pensionistici vedranno dunque aumentati per il 2023 gli importi a loro erogati. Però non tutti i trattamenti pensionistici verranno aumentati allo stesso modo: la misura della rivalutazione infatti dipende dalle fasce di reddito.

L'articolo 1, comma 478, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998; ciò significa che la rivalutazione si applica in una percentuale diversa a seconda della misura della pensione.

Nel dettaglio...

L'INPS fa sapere che la rivalutazione si applica:

- nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS (quantificato provvisoriamente, per il 2022, in 523,83 euro, aumentati a 525,38 euro con il conguaglio a fine anno);
- nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Al crescere della fascia si riduce quindi la percentuale applicata all'incremento dell'indice di variazione dei prezzi. In altre parole, ciò significa che, da questo anno, per la rivalutazione delle pensioni

NOVITÀ LEGISLATIVE

AUMENTANO LE PENSIONI

si ricorre a tre indici di perequazione (100%, 95% e 75%) da applicare suddividendo per fasce di importo il singolo trattamento pensionistico da rivalutare in forma progressiva; e così:

- a chi spetta la rivalutazione piena la pensione verrà aumentata nella misura del 7,3%;
- a chi spetta la rivalutazione al 90% la pensione verrà aumentata nella misura del 6,57%;
- a chi spetta la rivalutazione al 75% la pensione verrà aumentata nella misura del 5,475%.

ATTENZIONE: al momento in cui il giornale va in stampa il decreto del MEF non è stato ancora pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» e si attendono ancora i decreti attuativi e le istruzioni ufficiali dell'INPS, per cui le cifre di cui sopra potrebbero subire delle variazioni al momento impreviste.

Il trattamento minimo

L'importo del trattamento minimo pensioni si riferisce sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi e viene preso in considerazione come base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Tale importo viene rivalutato ogni anno: con cir-

colare del 26.10.2022 n. 120, l'INPS ha calcolato la rivalutazione definitiva delle pensioni prevedendo un conguaglio da perequazione rispetto al valore dell'1,70% utilizzato in sede di rinnovo per l'anno 2022 (la variazione percentuale per l'anno 2022 è stata determinata in 1,9%).

Per quanto riguarda il trattamento minimo, quindi, l'importo previsto per il 2022 è ora pari a 525,38 euro mensili, ovvero 6.829,94 euro all'anno. Per l'anno 2023, stante l'applicazione della rivalutazione nella misura del 7,3%, l'ammontare mensile del trattamento minimo sarà dunque pari a 563,73 euro; per un importo anno pari a 7.328,49 euro.

Buone notizie, dunque, per chi percepisce la pensione, seppure nella misura del solo trattamento minimo: nell'anno 2023 il pensionato si vedrà erogati quasi 500 euro in più su base annua (498,55 euro per la precisione).

Anche qui, comunque, per i dettagli applicativi si deve attendere la pubblicazione del decreto in «Gazzetta Ufficiale» nonché le successive istruzioni INPS con elencati i nuovi importi erogati per ogni fascia di pensione.

L'ANTICIPO DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE A FINE 2022

Qualche pensionato si è già accorto di un aumento del 2% delle pensioni avvenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il Decreto Aiuti Bis ha disposto all'art. 21, comma 1, lettera a) che "al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

- a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;
- b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno

2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022".

Il Governo ha così previsto che, eccezionalmente, ai beneficiari di trattamenti inferiori o pari a 2.692 euro, a ottobre, novembre e dicembre 2022 venisse erogata anche una parte della perequazione nella misura del 2%. Coloro che hanno ricevuto questo beneficio si vedranno erogati nel 2023 gli aumenti dovuti, al netto di quanto già percepito.

NOVITÀ LEGISLATIVE

NUOVO BONUS GREEN COS'È IL BONUS BATTERIE PER PANNELLI SOLARI E COME VA COMPILATO IL MODULO DI RICHIESTA

di Sue Hellen Alessio

Con un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stabiliti i termini e le modalità per beneficiare del credito d'imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell'energia collegati a impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. L'agevolazione era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute nell'anno 2022. Adesso è stato finalmente approvato il modello di istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Cosa si intende per "sistemi di accumulo collegati a impianti green"

Un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico è un insieme di accumulatori o batterie che stoccano l'energia prodotta dai pannelli solari che non viene immediatamente consumata. Questo meccanismo consente di accumulare l'energia in eccesso rispetto ai consumi prodotta di giorno e utilizzarla di sera o notte senza che sia necessario richiederla alla rete elettrica. L'impianto solare con accumulo, quindi, consente di utilizzare l'energia in un momento differito rispetto a quando è stata prodotta.

Un sistema fotovoltaico con accumulo di energia, secondo le regole del GSE, può essere installato su: impianti fotovoltaici incentivati (Conto Energia), quelli che chiedono il riconoscimento degli incentivi e quelli che accedono allo Scambio sul Posto. L'unica regola è relativa alla tipologia di sistema: sono ammessi solo sistemi di accumulo che rispondano alla normativa CEI 0-21, cioè l'insieme di regole che disciplinano la connessione degli utenti alle reti di bassa tensione delle imprese distributrici di energia elettrica.

Chi può richiedere il tax credit

Possano beneficiare dell'agevolazione esclusivamente le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo Scambio sul Posto. Con suc-

cessivo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziare (3 milioni di euro per il 2022), e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto che ne ha fatto richiesta.

Come fare richiesta

L'istanza andrà inviata dal 1° marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, o direttamente dal contribuente oppure in alternativa tramite un intermediario incaricato, da delegare. Ricordiamo che il contribuente per poter predisporre e inviare in maniera autonoma la propria istanza dovrà essere munito in alternativa di:

- SPID;
- CIE, Carta d'Identità Elettronica;
- CNS, Carta Nazionale dei Servizi;
- Credenziali Agenzia delle Entrate.

Collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà compilare e inviare il modello. Poi, entro 5 giorni dall'invio, verrà rilasciata una ricevuta che attesterà la presa in carico della domanda o l'eventuale scarto della stessa, con le relative motivazioni.

Il bonus, sotto forma di un credito di imposta, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute, e l'eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. È quindi riportabile negli anni nel caso in cui il contribuente nell'anno di imposta 2022, non abbia abbastanza capienza per utilizzarlo.

Qualora si intenda sostituire un'istanza precedentemente trasmessa è possibile presentarne una nuova entro i medesimi termini già previsti, ovvero tra il primo marzo e il 31 marzo. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Come compilare il modello

- Alla riga **Beneficiario** – andrà indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito.
- Alla riga **Rappresentante firmatario dell'istanza** – andrà indicato il codice fiscale del rap-

NOVITÀ LEGISLATIVE

NUOVO BONUS GREEN

presentante legale in caso di minore o interdetto. Ricordiamo che il credito è concesso solo a soggetti privati, persone fisiche.

- Alla riga **Credito d'imposta** – In questo riquadro va distintamente indicato l'importo delle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
- Alla riga **Rinuncia** – se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato, va selezionata la casella presente in questa riga, così si rinuncerà all'utilizzo del credito già richiesto in precedenza con questo stesso modello.

ATTENZIONE: nel caso di rinuncia vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto be-

neficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario dell'istanza, ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato. La rinuncia ha a oggetto l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l'invio dell'istanza.

- Alla riga **Sottoscrizione** – nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario dell'istanza devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.
- Alla riga **Impegno alla presentazione telematica** – in questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell'istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrato.gov.it.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI IN IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)	
BENEFICIARIO	Codice fiscale <input type="text"/>
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale <input type="text"/>
CREDITO D'IMPOSTA	Il beneficiario attesta che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ha sostenuto spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per un importo pari a: <input type="text"/> ,00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'istanza già presentata (in tal caso non va compilato il riquadro "Credito d'imposta") <input type="checkbox"/>
SOTTOSCRIZIONE	Data giorno mese anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> FIRMA <input type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato <input type="text"/> FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO <input type="text"/>
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno giorno mese anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

NOVITÀ LEGISLATIVE

ANCORA BOLLETTE PAZZE LE REGOLE DEL PREZZO DEL GAS E COME RISPARMIARE

di Nicola Tallarico

Bollette di gas più care, ma perché? Da cosa dipende l'aumento e cosa è stato fatto sin qui per evitare prezzi sempre più alti. In questo articolo facciamo luce sulle regole e le dinamiche nazionali e internazionali che muovono il prezzo del gas e forniamo qualche utile suggerimento per risparmiare nel pagamento delle bollette.

Chi compra e chi vende il gas?

Il gas naturale è un bene oggetto di scambio presso le principali borse mondiali. Il prezzo viene determinato sulla base di alcune regole. Non si tratta chiaramente di un mercato di scambio fisico, ma solo virtuale, che viene gestito dalle apposite borse. Il principale mercato virtuale all'ingrosso di gas naturale in Europa è il TTF (Title Transfer Facility), tra i più grandi del Mondo, che rappresenta anche il principale punto di riferimento dei prezzi del gas in Italia.

Tramite gli indici della borsa del TTF, avviene infatti la maggiore compravendita del gas tra i più grandi operatori del settore. In questa catena, il ruolo chiave lo giocano i fornitori, che comprano il gas naturale dai produttori e lo rivendono ad aziende e privati. Il prezzo di acquisto, operato dal fornitore nei confronti del produttore di gas, fa riferimento proprio all'indice espresso dal TTF e costituisce quindi la base per l'offerta di gas nel libero mercato, cui si aggiunge qualcosa in più per il guadagno del fornitore.

Quanto costa il gas?

La borsa del gas in Italia è gestita dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), mentre la gestione dei contratti, i pagamenti e le fatturazioni sono di competenza degli operatori che vendono e acquistano il gas metano. Come dicevamo, la vendita e l'acquisto dei prodotti energetici, come il gas e l'energia elettrica, avvengono in un mercato virtuale, ma come si arriva al prezzo del gas? Quali regole vanno rispettate?

Bisogna guardare anzitutto alle quotazioni del gas su base giornaliera. Per fare questo, esistono delle società apposite, che raccolgono le quotazioni giornalmente e le pubblicano in una banca dati, a disposizione degli esperti di settore. Il valore dell'indice TTF mensile viene infine calcolato facendo la media aritmetica delle quotazioni giornaliere, riferite a quel mese di fornitura.

A novembre 2022, ad esempio, il TTF medio, relativo al mese precedente, era di 1,146 €/SMC. Per

SMC intendiamo lo "standard metro cubo", ossia l'unità di misura del volume del gas in condizioni di temperatura e di pressione "standard", così come siamo abituati a concepirlo con i prezzi del gas nelle nostre bollette. Ma il valore del TTF può essere espresso anche in €/MWh (megawattora), che è l'unità di misura convenzionale di tutte le fonti di energia.

Perché è aumentato il prezzo del gas?

Negli ultimi mesi, in particolare dall'estate del 2021, abbiamo assistito a un progressivo aumento del prezzo del gas nel mercato TTF, dovuto in primis alla ripresa economica dopo il Covid-19. Ma oltre all'andamento dell'economia, e quindi dei consumi, sono molti altri i fattori che incidono sul costo del gas, per esempio il prezzo dei combustibili o i problemi di natura geopolitica. La guerra in Ucraina è un esempio lampante.

A febbraio 2022, subito dopo l'inizio delle ostilità, tutti i mercati energetici hanno subito forti ripercussioni, con aumenti del prezzo del gas e dell'energia elettrica. Poi c'è chiaramente l'influsso delle condizioni climatiche (secondo la logica che più fa freddo più c'è richiesta), e dobbiamo considerare anche in via generale l'elemento della stagionalità, che porta a una riduzione dei prezzi del gas durante i periodi più caldi dell'anno e a un aumento nei mesi freddi.

Il prezzo del gas può essere espresso in "spot" o in "future". Il prezzo spot è il prezzo del gas consegnato a breve termine, generalmente il giorno successivo, e costituisce il prezzo di riferimento dei contratti di fornitura nel mercato TTF. Il prezzo "future", invece, vale in quei mercati con consegna a lungo termine e viene spesso negoziato prima della consegna. I contratti "future" sono infatti delle tipologie di contratto per la negoziazione in una data futura.

Perché conviene il mercato tutelato?

Il mercato tutelato rappresenta un servizio di tutela del gas che prevede l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di fornitura del gas previste dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), come dalla delibera n. 64/09 e dalla delibera n. 229/01.

Chi può aderire a questo servizio?

Indipendentemente dal fornitore e dal mercato di riferimento, possono aderirvi tutti i clienti domestici, ma anche i condomini con uso domestico, che hanno un consumo annuo inferiore a 200.000 SMC.

NOVITÀ LEGISLATIVE

ANCORA BOLLETTE PAZZE

In Italia, il prezzo del gas metano nel mercato tutelato veniva stabilito ogni tre mesi dall'Autorità e si basava proprio sulle quotazioni "spot" del mercato TTF. Per questo ultimo trimestre dell'anno, il valore del prezzo del gas metano nel mercato tutelato è di 0,835 €/SMC, al netto della spesa per il trasporto, degli oneri di sistema e delle imposte.

Ma oggi le regole sono cambiate

La piattaforma italiana di scambio del gas non ha costituito sin qui un riferimento di mercato sufficientemente adeguato, ragion per cui il mercato di scambio italiano ha preso sinora come riferimento la piattaforma TTF, per negoziare i prezzi di vendita e acquisto di gas. Questo avveniva già dall'ottobre 2013. Prima di tale data, i prezzi del gas italiano erano fissati in base a contratti a lungo termine e presentavano prezzi molto più alti. Tuttavia, dal mese scorso, sono arrivate le nuove regole poste dalla ARERA, che hanno sancito l'abbandono del mercato TTF per chi aderisce alla "maggior tutela", o "mercato tutelato".

Come cambiano i prezzi da dicembre?

La grossa novità cui accennavamo nel precedente paragrafo è che ARERA, per fronteggiare i problemi energetici attuali, ha introdotto un nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas, che ha già avuto i primi effetti positivi: per la prima volta infatti, dopo sette trimestri consecutivi in aumento, il prezzo del gas è sceso (-12,9%). Il nuovo metodo di aggiornamento del prezzo del gas riguarda le bollette che si riferiranno al periodo che inizia dal 1° ottobre.

A beneficiarne saranno oltre 7 milioni di clienti, che si trovano nel regime della "maggior tutela". Questo nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas sancisce l'abbandono del mercato TTF, per abbracciare esclusivamente il mercato interno PSV.

Cambia anche la frequenza di aggiornamento del prezzo, che sarà mensile e non più trimestrale. Il valore della materia prima gas sarà pubblicato sul sito dell'ARERA all'inizio di ogni mese successivo al mese di riferimento. Al momento, per scoprire il prezzo del gas di dicembre, bisognerà aspettare i primi giorni del mese di gennaio 2023.

Come pagare di meno il gas?

Per capire se l'offerta gas che si sta pagando è quella più conveniente, si possono contattare alcuni esperti del settore (esistono diverse società di consulenza) che possono analizzare le nostre bollette e verificare che l'offerta sia quella più adatta ai nostri consumi.

Diversi sono i fattori che incidono sul costo in bolletta, in primis l'efficienza del nostro impianto di riscaldamento, ma anche la zona climatica nella quale ci troviamo a vivere. In tutto questo, bisogna anche considerare quanto grande è la superficie della casa e la sua capacità isolante. Vi sono poi fattori che vanno a incidere sui nostri consumi, in particolare il riscaldamento dell'abitazione durante i mesi freddi, la produzione di acqua calda per l'uso igienico e per la preparazione dei cibi. Facendo attenzione a questi aspetti che influiscono sul costo e sul consumo si può immaginare un primo risparmio.

L'importanza degli stili di vita

Ma, come dicono molti, anche avere dei comportamenti virtuosi aiuta a risparmiare. Se, ad esempio, utilizziamo non eccessivamente termosifoni e caldaie, il gas che viene usato è inferiore. Se la caldaia è efficiente, frutto di manutenzione periodica, consuma di meno, oltre al fatto che evita rischi e problemi per la salute. Se è obsoleta, è bene sostituirla con sistemi più moderni, volti a una sostenibilità ambientale superiore, che incide positivamente sulle bollette.

Alcuni consigliano di usare le valvole termostatiche, che mantengono la temperatura costante, diminuendo il consumo di combustibile. C'è anche chi usa infissi isolanti, che evitano gli spifferi e consentono di limitare l'uso dei riscaldamenti, e infine non manca chi sfrutta gli incentivi fiscali, che permettono di acquistare sistemi di riscaldamento moderni e a condizioni economiche convenienti. Non dimentichiamoci del solare termico, che è una fonte rinnovabile più efficiente delle vecchie caldaie a combustione.

Cosa prevede il decreto "sblocca trivelle"?

Nel mese scorso, uno dei primi provvedimenti del nuovo Governo è stato quello di approvare il Decreto Aiuti Quater, che ha liberato alcuni permessi per consentire l'estrazione del gas direttamente in Italia e, al tempo stesso, ha approvato nuove concessioni per l'estrazione, derogando alle regole finora imposte dalla Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee). Quest'ultimo piano elencava infatti tutte le aree reputate idonee per dare vita a operazioni di prelievo del gas. Col nuovo decreto queste regole limitative vengono derogate. Dunque adesso gli interventi di estrazione del gas potranno essere attuati anche in territorio italiano, in deroga al divieto delle trivellazioni, che è normalmente stabilito dalle norme che costituiscono attuazione del Piano Energetico Nazionale.

NOVITÀ LEGISLATIVE

ANCORA BOLLETTE PAZZE

Nuove concessioni per estrarre il gas italiano

Nel decreto Aiuti Quater si è fatto riferimento anche a nuove concessioni per l'estrazione del gas nel mare Adriatico, che possiede almeno 35-40 miliardi di metri cubi di gas, conteso con la Croazia. Per questo alcuni hanno definito questa parte del decreto "sblocca trivelle".

Si tratta di riserve di gas scoperte negli anni 80, in particolare collocate fra il Veneto e la Romagna, ma anche nel Canale di Sicilia, nei pressi di Gela. Questi giacimenti erano fermi a causa di alcuni divieti, ma da ora le cose cambiano, e saranno numerose le basi da dove poter iniziare a prelevare gas italiano.

La prima regola da rispettare, secondo il nuovo

decreto, è che le trivelle devono trovarsi fra le 9 e le 12 miglia dalla costa, sempre che non intacchino il perimetro interno ad aree marine e costiere protette. La seconda norma è che le basi devono poter contare su giacimenti aventi una capacità superiore ai 500 milioni di metri cubi.

Nel nuovo provvedimento è stato anche previsto un nuovo rilascio di permessi per la coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro, del fiume Po, sempre considerando il rispetto della distanza dalla costa, che deve essere superiore a 9 miglia.

Prorogato il mercato tutelato del gas

È prevedibile che del gas che verrà estratto in "casa nostra", in base alle nuove disposizioni del

BONUS PSICOLOGO DAL 7 DICEMBRE AL VIA LE GRADUATORIE INPS MA IL BONUS VA UTILIZZATO ENTRO 180 GIORNI

Chi ha presentato domanda per il "Bonus Psicologo" si prepari a verificare le graduatorie. Nei numeri precedenti di «le leggi illustrate» avevamo dato la notizia della data limite per la presentazione delle domande, mentre adesso è ora di capire se queste sono state accolte. L'INPS aveva infatti comunicato che ufficializzerà l'approvazione delle graduatorie per l'assegnazione del "Bonus Psicologo" il 7 dicembre, mentre dal giorno 8 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti.

Cos'è il Bonus Psicologo?

Come anticipato, il Bonus Psicologo è un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia, utili per chi si trova in condizione di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica, anche a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Il bonus può essere richiesto attraverso il servizio online "Contributo sessioni psicoterapia". Successivamente, l'INPS provvederà a informare gli interessati destinatari del bonus, sulla base dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili. I soggetti che lo ricevono, dovranno poi utilizzarlo entro 180 giorni dalla sua approvazione.

Come si arriva alle graduatorie del bonus

1. La domanda per il "contributo per sostenere

le spese relative alle sessioni di psicoterapia" andava presentata all'INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022, esclusivamente in via telematica.

2. Dal 1° novembre 2022 l'INPS ha iniziato l'istruttoria delle istanze acquisite ed entro il 1° dicembre vi hanno provveduto anche gli operatori delle strutture territoriali che dovevano effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme.
3. Gli operatori delle strutture territoriali hanno poi verificato se l'ISEE incompleto e/o difforme sia stato regolarizzato entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.
4. Completata l'istruttoria, l'INPS, entro il 7 dicembre 2022, deve ufficializzare con apposito messaggio l'approvazione delle graduatorie per l'assegnazione del beneficio e contestualmente darne comunicazione agli interessati.
5. Dalla data di comunicazione agli interessati decorrono i 6 mesi per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia con l'utilizzo del "codice univoco".

La verifica dei requisiti da parte dell'INPS

L'INPS sta già verificando il possesso dei requisiti per l'accesso al "Bonus Psicologo", esaminando le domande presentate fino al 24 ottobre, e sta incrociando i dati sulla base delle informazioni presenti

NOVITÀ LEGISLATIVE

ANCORA BOLLETTE PAZZE

Decreto Aiuti Quater, beneficeranno principalmente le imprese che fanno un maggiore utilizzo di metano a un prezzo compreso tra i 50 e i 100 euro al Mwh (megawattora).

Ma nel Decreto Aiuti Quater non si parla solo

di sblocco delle trivellazioni. L'altra norma di fondamentale importanza è la proroga di oltre un anno alla fine della "maggior tutela" del gas, che era fissata inizialmente al 1° gennaio 2023 e che ora è posticipata, come richiesto dalla stessa ARERA, al 10 gennaio 2024.

nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati delle altre Amministrazioni Pubbliche.

L'esito della richiesta verrà notificato tramite un SMS o una email ai soggetti richiedenti, in base ai recapiti indicati nella domanda, e sarà consultabile attraverso la stessa procedura utilizzata per la presentazione della domanda, nella sezione "Ricevute e provvedimenti". La domanda si considera rigettata in assenza dei requisiti stabiliti, mentre, in caso di accoglimento, verrà reso disponibile il relativo provvedimento, con l'indicazione dell'importo del beneficio e del codice univoco associato, che bisognerà consegnare al professionista presso cui si terrà la sessione di psicoterapia e che lo stesso dovrà poi utilizzare ai fini della propria rendicontazione.

Come si ottiene il beneficio?

L'erogazione del bonus è subordinata al provvedimento, nella forma di delibera, con cui le Regioni, nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano, autorizzano l'INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio. L'erogazione è anche subordinata al trasferimento all'INPS di alcune risorse finanziarie, così come previsto dal DL 228/2021. A tale fine, le Regioni e le due Province Autonome devono trasferire i fondi occorrenti sul conto corrente della Tesoreria Centrale.

In caso di accoglimento della domanda presentata dal cittadino, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, un importo fino a 50 euro, per ogni seduta di psicoterapia, che verrà erogato fino alla concorrenza della somma massima assegnata al singolo richiedente, parametrata ai valori ISEE.

Ai fini del riconoscimento e dell'assegnazione del bonus, sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso e, a parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall'ordine cronologico di

presentazione della domanda. Decorso il termine per la presentazione delle domande, l'approvazione delle graduatorie avverrà in maniera distinta, Regione per Regione (o Provincia Autonoma) di residenza.

Sei mesi di tempo per usare il bonus

Se non viene rispettato il termine di 180 giorni per usufruire del bonus, il codice univoco, che serve per utilizzarlo e sostenere le sessioni di psicoterapia, verrà automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto delle graduatorie regionali o provinciali, individuando nuovi beneficiari.

Va detto anche che il codice univoco, attribuito a ogni beneficiario del bonus, individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L'erogazione dell'importo spettante, che, come dicevamo, sarà nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.

Fino a 10 milioni di euro di stanziamento

Il DL 228/2021, come confermato dall'art. 1 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, ha fissato nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, l'importo complessivo delle risorse destinate al "Bonus Psicologo". L'INPS, al fine di consentire al Ministero della Salute, alle Regioni e alle due Province Autonome il monitoraggio della prestazione erogata, provvederà, a partire dalla data della redazione delle graduatorie regionali e provinciali, all'invio di una relazione mensile contenente "il numero di beneficiari, suddivisi per età, fascia ISEE e territorio di residenza". (N.T.)

NOVITÀ LEGISLATIVE

PER IL BENESSERE DEI CITTADINI PRONTI I MODULI PER CHIEDERE IL BONUS ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PER TUTTI I "SOGGETTI FRAGILI"

a cura di Sue Hellen Alessio

Con decreto dello scorso 5 maggio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità attuative per fruire del credito di imposta relativo alle spese sostenute in relazione all'attività fisica adattata introdotto nell'anno 2022. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2022, stanziava un importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare sotto forma di un credito di imposta in relazione alle spese documentate e sostenute per la fruizione della cosiddetta "attività fisica adattata".

Che cosa è l'attività fisica adattata

Per attività fisica adattata si intende un percorso NON sanitario che prevede una serie di programmi di attività motoria, di gruppo e non, finalizzati a migliorare il benessere della persona e a contrastare le difficoltà di movimento temporaneo o conseguenti a malattie croniche. La tipologia e intensità di questa attività fisica è definita attraverso la consulenza dei medici di medicina generale MMG, o dei pediatri di libera scelta PLS, o anche attraverso medici specialistici.

Sarà quindi necessario calibrare l'attività da svolgere in funzione delle condizioni funzionali dei soggetti a cui questo determinato programma sarà destinato.

I destinatari del bonus

I principali destinatari e fruitori del bonus sono soggetti con patologie croniche, clinicamente controllate e stabilizzate, o anche portatori di disabilità, sia questi minori che soggetti in età adulta. Non vi è infatti alcuna discriminante di età. Inoltre, le attività ritenute agevolabili sono da eseguirsi sia in gruppo che singolarmente, in luoghi o strutture di natura NON sanitaria, come nel caso delle cosiddette "palestre della salute".

Il fine ultimo dovrà essere sempre quello di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita, favorendo quindi anche la socializzazione tra i soggetti interessati.

Il bonus

Come detto, il bonus verrà erogato sotto forma di credito di imposta, e spetta alle persone fisiche, anche minori, che dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti interessati, dovranno inoltrare, esclusivamente in modalità telematica, all'Agenzia delle entrate, apposita istanza.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nel complesso delle istanze pervenute, determinerà la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto, da riconoscere sotto forma di credito di imposta. Tale percentuale sarà comunicata successivamente all'invio delle istanze da parte dei contribuenti, con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: questo credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto le medesime spese.

Il credito di imposta sarà fruibile in dichiarazione dei redditi (sia Modello 730 che Modello Redditi) relativa al periodo di imposta nella quale sono state sostenute le spese agevolabili, e quindi direttamente in diminuzione delle imposte dovute. In caso di incapienza delle imposte da versare, l'eventuale somma non utilizzata, potrà essere utilizzata nel periodo di imposta successivo.

L'Agenzia delle Entrate nel caso in cui accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procederà al recupero delle somme erroneamente detratte.

Il modulo di richiesta

La richiesta del credito di imposta per le spese sostenute per attività fisica adattata, a mezzo dell'apposita istanza, potrà essere inviata dal 15 Febbraio 2023 al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente in possesso di credenziali:

- SPID;
- CIE, Carta d'Identità Elettronica;
- CNS, Carta Nazionale dei Servizi;
- Credenziali Agenzia delle Entrate.

In alternativa, nel caso in cui il contribuente non sia munito di credenziali valide per l'invio dell'istan-

NOVITÀ LEGISLATIVE

PER IL BENESSERE DEI CITTADINI

za, questo potrà delegare un intermediario abilitato. Vediamo ora nel dettaglio l'istanza da compilare e le relative istruzioni.

Come si compila

- **Beneficiario** – nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito.
- **Rappresentante firmatario dell'istanza** – nel riquadro va indicato il codice fiscale del rappresentante legale in caso di minore o interdetto.
- **Credito d'imposta** – qui va indicato l'importo delle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
- **Rinuncia** – se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello e barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario dell'istanza ed

eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato.

N.B.: la rinuncia ha a oggetto l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l'invio dell'istanza.

- **Sottoscrizione** – nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario dell'istanza devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.
- **Impegno alla presentazione telematica** – in questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell'istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrato.gov.it.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FISICA ADATTATA <small>(art. 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)</small>	
BENEFICIARIO	Codice fiscale <input type="text"/>
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale <input type="text"/>
CREDITO D'IMPOSTA	Il beneficiario attesta che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ha sostenuto spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per un importo pari a: <input type="text"/> ,00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'istanza già presentata (in tal caso non va compilato il riquadro "Credito d'imposta") <input type="checkbox"/>
SOTTOSCRIZIONE	Data <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> FIRMA <input type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato <input type="text"/>
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO <input type="text"/>

NOVITÀ LEGISLATIVE

I FURBETTI DEL CARTELLINO

UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE APPROFONDISCE I CASI CHE RENDONO LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO

di Roberto Ferranti

Era l'ottobre del 2015 quando vennero diffuse le immagini di un vigile urbano del Comune di Sanremo che, fruitore di un alloggio di servizio in quanto custode del mercato ortofrutticolo, in abiti discinti timbrava il cartellino ripreso da un video della Guardia di Finanza. In quell'occasione vennero eseguite 43 misure cautelari e il Comune licenziò 32 indagati. Anni dopo il vigile e altri dieci dipendenti vennero, comunque, assolti (il vigile, in quanto custode, doveva provvedere in abiti civili all'apertura del mercato e, solo dopo, era tenuto a indossare l'uniforme), mentre 16 imputati patteggiarono e altri vennero rinviati a giudizio. Ma i "furbetti del cartellino" non hanno cessato i propri comportamenti. È quanto emerge dal caso deciso qualche settimana fa dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza 4.11.2022, n. 32611).

Il caso in esame

Nel caso esaminato, una dipendente di un Comune siciliano impugnava il licenziamento che le era stato intimato, a seguito della sottoposizione a procedimento penale e a una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, con ordinanza motivata in riferimento alle riprese video eseguite e ai pedinamenti da parte della Polizia Giudiziaria e ai dati relativi ai "badge" di numerosi dipendenti.

In particolare, era rimasto accertato che la dipendente aveva "beneficiato" di vari eventi di timbratura in entrata e in uscita da parte di altri colleghi, che utilizzavano il badge che costei lasciava in prossimità dell'apparecchio rilevatore, mentre la stessa entrava e usciva dall'ufficio in orari diversi da quelli per lei così fatti risultare dai colleghi; le indagini consentivano, altresì, di verificare come quella dipendente, a sua volta, "ricambiava il favore" e si prestava ad attestare falsamente, utilizzando il badge altrui, l'entrata o l'uscita di altri colleghi.

I primi gradi di giudizio

Sulla base di questi elementi, il Tribunale e la Corte di Appello avevano confermato il licen-



ziamento, valorizzando l'intenzionalità certa e la gravità della condotta ascritta alla lavoratrice, al punto che tale condotta integrava addirittura fattispecie penalmente rilevante (di falso e truffa ai danni della Pubblica Amministrazione), erano infine ritenute dalla Corte d'Appello ragioni idonee a giustificare la sanzione massima applicata, appunto il licenziamento.

Il ricorso per cassazione

Il ricorso per cassazione proposto dalla dipendente non ha trovato accoglimento. In particolare, con un primo motivo la ricorrente si doleva del fatto che fosse stata attribuita valenza probatoria a un'ordinanza cautelare resa nel corso delle indagini preliminari, senza tener conto delle difese e giustificazioni svolte dalla ricorrente in sede civile; mentre, sosteneva la ricorrente, sarebbe stato più corretto attendere la pubblicazione di una sentenza definitiva (come si dice, "passata in giudicato"), posto che soltanto il giudicato penale, a certe condizioni, può avere efficacia nei giudizi disciplinari o nei giudizi civili, e non certamente un'ordinanza del GIP.

I motivi del ricorso respinto

La Corte ha ritenuto infondata questa doglianza, sotto molteplici profili; da un lato, perché la sentenza di Appello non fondava il proprio giudizio sull'ordinanza cautelare del GIP, e non ha ritenuto quell'ordinanza come decisiva quanto alle decisioni in essa contenute, ma, piuttosto, ha considerato il provvedimento del GIP nella sua valenza di documento ricognitivo e riassuntivo di specifiche e circostanziate risultanze istruttorie (video riprese della dipendente in occasione delle attività di timbratura del cartellino; servizi di pedinamento della medesima, fuori dall'ufficio

I FURBETTI DEL CARTELLINO

nonostante le contrarie risultanze del cartellino di presenza; dati rilevati dai badge della dipendente e di altri colleghi).

Solo alla stregua della disamina di questi elementi, contenuti e illustrati nell'ordinanza del GIP, si è poi sviluppato il ragionamento istruttorio nella sede civile in cui si discuteva del licenziamento della dipendente comunale. In altri termini, all'ordinanza cautelare non è stato attribuito una valenza assimilabile a quella di una sentenza definitiva, ma è stata unicamente utilizzata nella formazione del convincimento del giudice civile, richiamandosi quel documento come fonte di cognizione delle emergenze istruttorie che in esso risultavano illustrate e riepilogate.

L'importanza delle prove "atipiche"

Del resto, nel processo civile vige un principio di valutabilità delle prove documentali cosiddette "atipiche" (così Cass. 10 novembre 2020, n. 25162; e Cass., S.U., 23 giugno 2010, n. 15169), pienamente utilizzabili purché non illecite (Cass. 5 maggio 2020, n. 8459), sicché del tutto ritualmente la Corte d'Appello ha fatto leva su quegli elementi istruttori provenienti dal procedimento penale e desunti attraverso la lettura dell'ordinanza resa in quella sede.

Peraltro, gli elementi di prova che i giudici civili avevano valorizzato nei gradi precedenti erano tutti convergenti verso la fondatezza dell'accertamento disciplinare (del fraudolento comportamento della dipendente), tramite l'acquisizione di dati plausibilmente ritenuti significativi, trattandosi di riscontri di una certa oggettività (appunto: video riprese, relazioni sui pedinamenti, dati dei badge).

Un licenziamento legittimo

Il licenziamento di un dipendente pubblico che abbia commesso le violazioni contestate (e risultate provate) a carico della ricorrente, infine, è pienamente giustificato dal richiamo alla normativa di settore: invero, l'art. 55-quater d.lgs. n. 165 del 2001 ("Licenziamento disciplinare") prevede appunto, alla propria lettera a) il licenziamento quale conseguenza della "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente".

Del resto, il comma 1-bis della medesima norma dispone che "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio

o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta".

Sotto altro profilo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di condividere le decisioni dei giudici di merito, ritenendo che fossero state correttamente ritenute come infondate le contrarie difese della dipendente comunale, che aveva allegato documentazione e articolato talune giustificazioni per l'assenza dal posto di lavoro. I giudici di merito, infatti, avevano affermato che a fronte di una grande molteplicità di circostanze nelle quali erano state tenute le illecite condotte della dipendente, le giustificazioni di quest'ultima potevano, al più, valere per un unico episodio.

In particolare, la sentenza della Corte di Appello aveva evidenziato l'ininfluenza della giustificazione resa dalla lavoratrice rispetto a una sola giornata, stante il reiterarsi della condotta fraudolenta in molteplici altri giorni, individuando una connotazione di "grave illiceità", tanto maggiore ove poi si considerasse anche che la condotta di costei si era concretata anche nell'agevolazione di analoghi illeciti di propri colleghi: in base a ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la Corte di Appello aveva concluso evidenziando l'esistenza di una "certa intenzionalità" e di un carattere di quella condotta "tanto grave da integrare una fattispecie penalmente rilevante".

Un contesto inequivocabile

In un simile contesto, era pienamente giustificato ritenere che l'accaduto fosse qualificabile come di gravità massima, al punto da non consentire l'applicazione di alcuna diversa sanzione conservativa (ossia, che consentisse il mantenimento in servizio della dipendente).

Invero, a fronte di un ampio contesto probatorio, tratto dalle indagini preliminari svolte dalla Polizia Giudiziaria in sede penale, riepilogate dal Giudice per le Indagini Preliminari in occasione dell'applicazione di una misura cautelare alla dipendente, e ripercorse e analizzate dai giudici civili nel procedimento di impugnazione del licenziamento, vi era stata una corretta e completa disamina del fatto, e doveva ritenersi pienamente condivisibile la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto positivamente raggiunta la dimostrazione dell'illecito sulla base degli elementi da essa esaminati, valorizzati e sottoposti a giudizio.

NOVITÀ LEGISLATIVE

FURTO IN HOTEL: COME COMPORTARSI

di Nicola Tallarico

Una delle cose più spiacevoli che può capitare in vacanza è essere derubati nella propria camera di albergo, cioè nel luogo in cui si presume di trovarsi al sicuro. E allora che cosa fare? Come premunirsi? E cosa fare se si rimane vittima?

Assicurazioni e fotografie

Soprattutto per i viaggi all'estero, è utile stipulare, prima di partire, un'assicurazione contro i furti, poiché non è sempre scontato che nel Paese dove andremo a soggiornare ci possano fornire sufficienti tutele. È opportuno anche avvisare l'hotel con una lista dei beni o contanti che si sta portando in camera. Meglio ancora se i beni vengono fotografati all'interno della camera, così che nessuno possa dire che la lista dei beni rubati non è vera.

È bene anche fotografare la camera nello stato in cui si trova a seguito della scoperta del furto e fare attenzione ai dettagli, ad esempio guardare se la serratura della porta o i balconi sono stati forzati. È utile anche fare una ricognizione dei corridoi del piano dell'hotel dove si trova la camera per capire se ci sono telecamere che possono aver ripreso gli eventuali ladri.

Il responsabile è l'albergatore

Se il nostro soggiorno è in Italia, troviamo a garanzia numerose norme del Codice Civile. In particolare gli articoli 1783-1786, che disciplinano il "deposito in albergo". Essi prevedono che l'albergatore è responsabile nel caso in cui avvenga il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose che il cliente ha portato con sé. La regola vale sia se i beni rubati si trovano nella camera dell'hotel, sia se sono stati affidati alla custodia dell'albergatore.

"La direzione non risponde del furto": è falso!

È facile imbattersi, in alcuni hotel, in questo cartello, del tutto infondato sul piano giuridico. In alcuni casi vengono fatte firmare ai clienti delle dichiarazioni preventive, o addirittura delle clausole contrattuali, in cui si esonera l'albergatore da ogni responsabilità di questo tipo. Si tratta, in ambo i casi, di dichiarazioni prive di efficacia, come chiarisce l'art. 1785-querter del Codice Civile.

Cosa fare se subisco il furto?

Se si è vittima di un furto in hotel, la prima cosa da fare è denunciarlo, comunicandolo alla direzione e alle forze dell'ordine locali. In seguito, con l'assi-

stenza di un legale, è necessario presentare richiesta di risarcimento danni all'hotel, per iscritto, tramite raccomandata A/R, o PEC, nella quale inserire copia della denuncia presentata alla Polizia o ai Carabinieri, la lista dei beni rubati e il loro valore, specificando i dettagli di come si sarebbe consumato il reato.

Fino a che cifra posso essere risarcito?

La denuncia alle forze dell'ordine attiva le indagini, ma, in attesa che gli inquirenti facciano il loro lavoro, può andare avanti la richiesta risarcitoria in sede civile, formulata nei confronti della società di gestione dell'hotel. Il Codice Civile prevede infatti che l'albergatore debba rispondere per i danni del furto subito dal cliente per un valore che può arrivare fino a 100 volte il prezzo di un pernottamento. Se, ad esempio, il costo di una notte è di € 50, il risarcimento potrà arrivare a € 5.000 (ricordando che il valore del risarcimento non può superare il valore di quanto è stato rubato).

E se ho consegnato i beni all'hotel?

Il Codice Civile prevede l'ipotesi che il cliente consegni in custodia all'albergatore alcuni dei propri beni, che magari ritiene particolarmente preziosi o importanti. In questo caso, la responsabilità dell'albergatore è illimitata, cioè non si limita al valore del pernottamento moltiplicato per 100. Ciò avviene anche nel caso che l'albergatore si sia rifiutato, per qualunque ragione, di ricevere i beni in custodia.

A questo proposito può esser utile far dichiarare per iscritto all'albergatore che sta rifiutando la consegna in custodia. Bisogna sapere che l'albergatore è obbligato ad accettare la custodia dei beni che il cliente gli intende fornire, in particolare nel caso di carte di credito, denaro e oggetti preziosi. Può rifiutarsi solo nel se i predetti beni sono pericolosi, eccessivamente ingombranti, o nel caso che presentino un valore davvero eccessivo.

Quando l'hotel non è responsabile?

Ci sono casi in cui l'hotel non può rispondere del furto subito dal cliente, in particolare se questo è dipeso da un'azione sprovveduta del cliente stesso (se, ad esempio, ha lasciato la porta aperta della stanza o ha lasciato incustodito il portafoglio su una poltrona della hall). Ci possono anche essere i casi di forza maggiore che esonerano l'hotel da responsabilità (ad esempio situazioni estreme come terremoti o incendi). In via generale, se l'hotel vuole svincolarsi dalla responsabilità per il furto, dovrà provare che è stato il cliente ad assumere condotte non idonee, mentre spetta al cliente dimostrare l'entità del furto subito. Per questo, come dicevamo all'inizio, è essenziale fare le foto dei beni che siano materialmente presenti nella camera.

NOVITÀ LEGISLATIVE

COME FUNZIONANO I CONTRATTI "RENT TO BUY"

Domande e risposte su un tipo di contratto, introdotto dalla legge 164/2014 per il rilancio dell'edilizia, sempre più utilizzato, per facilitare l'acquisto e la vendita di immobili.

Cosa sono i "rent to buy"?

Sono quei contratti che consentono a un soggetto (il conduttore e promissario acquirente) di godere di un immobile, pagando il canone (proprio come in un affitto), ma di poter esercitare successivamente il diritto di acquisto del medesimo, entro un termine prefissato nel contratto, scontando dal prezzo di acquisto quanto già pagato con il canone.

Conviene?

Conviene per chi vuole acquistare un immobile, ma non dispone nell'immediato del denaro necessario per formalizzare l'acquisto. Ricordiamo che alla scadenza del termine prefissato, se il conduttore lo vorrà, potrà ottenere l'acquisto e formalizzare la compravendita, ma il concedente non può obbligare il conduttore a comprare l'immobile.

Com'è composto il canone?

Vi è una duplice componente: una relativa al pagamento del godimento dell'immobile, un'altra è in conto di vendita, e quindi è da imputare al prezzo finale nel caso in cui il conduttore decida di esercitare il suo diritto all'acquisto.

ATTENZIONE: la legge prevede che in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto dell'immobile, la quota del canone imputata al prezzo di vendita deve essere restituita dal concedente.

Va trascritto?

Sì. L'articolo 23, comma 1, della legge 164/2014 prevede l'obbligo della trascrizione. Gli effetti sono due: il primo è l'opponibilità ai terzi della concessione di utilizzo dell'immobile, anche se la durata del contratto è inferiore ai nove anni; il secondo è quello "prenotativo", simile a quanto avviene nei contratti preliminari. Per questo, se si arriva all'acquisto, gli effetti della trascrizione dell'atto di compravendita saranno retroattivi al momento della trascrizione del "rent to buy".

Cosa deve fare il conduttore?

Gli obblighi del conduttore sono prendere in custodia l'immobile nello stato in cui si trova,

redigere l'inventario dei beni, dare una valida garanzia, sostenere le spese relative alla conservazione, gestione e mantenimento dell'immobile e infine restituirlo se decide di non esercitare il diritto di acquisto.

Cosa deve fare il concedente?

Al concedente spetta consegnare l'immobile e individuare nel contratto, insieme al conduttore, il tipo di garanzia che questi dovrà prestare. Deve eseguire le riparazioni straordinarie e vendere l'immobile al conduttore se intende acquistarlo, avendo esercitato il diritto di acquisto nei tempi stabiliti. Spetta invece sia al conduttore che al concedente l'obbligo di sostenere le spese per le liti e corrispondere gli eventuali contributi condominiali.

Se il conduttore non paga il canone?

Se non viene pagato il canone, il concedente può recuperare le somme tramite un procedimento esecutivo. Se l'inadempimento del conduttore riguarda altri doveri, il concedente può richiedere l'esecuzione della prestazione non adempiuta, sempre mediante procedimento esecutivo, ma in forma di esecuzione specifica, non potendo tale prestazione sostituirsi con altre di diversa natura.

Il conduttore moroso dovrà a questo punto restituire l'immobile e questi potrà far proprio l'intero importo dei canoni pagati sino a quel momento, anche per la parte relativamente al trasferimento della proprietà, a titolo di risarcimento del danno subito.

E se il concedente non vuole più vendere?

Se il concedente non intende più procedere alla vendita dell'immobile, nonostante sia stato esercitato il diritto di acquisto da parte del conduttore, quest'ultimo potrà chiedere al giudice che vengano prodotti gli effetti della vendita non conclusa mediante sentenza. Il conduttore pregiudicato dal mancato acquisto può anche proporre la risoluzione del contratto e costringere il concedente a trattenere i soli canoni relativi all'utilizzo del bene e a rimborsare quelli pagati in conto di vendita, con maggiorazione per gli interessi legali. (N.T.)

NOVITÀ LEGISLATIVE

COMPRAVENDITA CON ABUSI EDILIZI QUANDO IL CONTRATTO È NULLO E QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE E DEL NOTAIO

di Nicola Tallarico

Non è infrequente che un immobile contenga abusi e che, nonostante ciò, lo si venda. Cosa può fare l'acquirente che ha comprato in buona fede? E se il venditore riesce a provare che l'acquirente ne era a conoscenza già al momento della stipula dell'atto? E qual è l'eventuale responsabilità del notaio? Esaminiamo insieme questa delicata questione...

Quali sono i principali titoli edilizi?

Il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) menziona i seguenti titoli:

- il permesso di costruire, che occorre per ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, tra cui le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie;
- la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che serve per gli interventi che riguardano le parti strutturali dell'edificio, nello specifico la manutenzione straordinaria e il restauro o il risanamento conservativo;
- la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), che serve ad effettuare lavori che non sono classificabili come edilizia libera, ma neppure soggetti a SCIA o a permesso di costruire;
- l'edilizia libera, che comprende tutti quegli interventi che possono essere effettuati senza che ci sia il bisogno di alcuno degli altri titoli abilitativi.

A chi spettano i controlli?

Solitamente è l'acquirente che ha l'onere di effettuare i controlli urbanistici prima della stipula del contratto, per assicurarsi che la compravendita sia perfettamente valida. Per la verità, non si tratta di un onere stabilito dalla legge, tuttavia la giurisprudenza lo ha posto come principio di ragionevolezza e autotutela dell'acquirente, affinché possa garantirsi dalla presenza di vizi edilizi che l'atto di compravendita potrebbe contenere, determinandone la nullità. Se difatti l'immobile ha delle difformità edilizie, difficilmente l'atto potrà costituire un valido atto traslativo della proprietà.

Compravendita nulla senza il permesso di costruire

L'art. 46, comma 1, del Testo Unico dell'Edilizia prevede che "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica,



sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione [...] di diritti reali, relativi a edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria".

Quindi, di nullità si parla solo riguardo a immobili, pubblici o privati, costruiti dopo l'85, quando manchi nel contratto di acquisto l'indicazione del permesso di costruire o delle eventuali sanatorie. L'obiettivo della legge è colpire con la nullità solo le ipotesi più gravi di abusi, quindi i casi in cui manchino i titoli fondanti la costruzione dell'immobile. Nulla ci dice invece la legge sulle difformità di minore entità o di carattere secondario.

Che accade agli abusi edilizi di minore entità?

La giurisprudenza ha tentato di distinguere la cosiddetta "difformità primaria", che riguarda, come detto, l'assenza dei titoli edilizi idonei a costruire un immobile o a regolarizzarlo (quali il permesso di costruire o il permesso in sanatoria) dalla "difformità secondaria", che fa riferimento a semplici modifiche dell'immobile rispetto ai progetti originali. Nel primo caso avremo come effetto la nullità della compravendita, nel secondo si va a configurare solo una responsabilità amministrativa, che non compromettere il rogito notarile.

Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, con la circolare n. 3138/1994, chiariva che "gli abusi di minore gravità possono determinare sanzioni di altro genere, ma continuano a non incidere as-

NOVITÀ LEGISLATIVE

COMPRAVENDITA CON ABUSI EDILIZI

solutamente sull'attività negoziale". Anche in precedenza, nel lontano 1985, una vecchia circolare sempre del CNN, aveva affermato che "al di fuori delle ipotesi di assenza di concessione, o licenza, e del vizio di totale difformità, gli altri abusi non impediscono la valida circolazione giuridica degli edifici o delle loro parti". Pertanto, possiamo ritenere che, sebbene la legge non lo preveda espressamente, il rogito è sempre da considerarsi valido se ci troviamo dinanzi a un immobile con difformità del tutto lievi e non incisive rispetto all'originaria documentazione.

Quando è responsabile il notaio?

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 22200/2017, ha dichiarato l'assoluzione di un notaio che era stato imputato di "falso ideologico", per aver omesso di menzionare nel rogito le difformità edilizie riguardanti un immobile oggetto di compravendita. La Suprema Corte, sul punto, afferma che il notaio non può essere condannato nei casi in cui non è previsto uno specifico "obbligo (per il notaio) di attestare la realizzazione di interventi edilizi cosiddetti minori, in quanto si tratta di interventi insuscettibili di determinare la nullità dell'atto traslativo, sia per l'epoca della costruzione dell'immobile, sia per la consistenza delle opere realizzate".

Secondo l'orientamento della Cassazione, si giunge alla conclusione che gli "interventi edilizi minori" non determinano la nullità dell'atto di compravendita, il quale resta valido, quand'anche l'immobile dovesse avere lievi difformità edilizie che esulano dal permesso di costruire o dal permesso in sanatoria.

Contratto valido se indica il titolo edilizio

Una più recente sentenza, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2019, ha previsto che "la nullità comminata dal DPR 380 del 2001, art. 46, e dalla l. 47 del 1985, artt. 17 e 40, [...] deve qualificarsi come nullità *testuale*, con tale espressione dovendo intendersi una fattispecie di nullità volta a sanzionare la mancata inclusione negli atti di acquisto degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile". La Cassazione precisava inoltre che, se nell'atto di compravendita il venditore menziona gli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è da ritenersi valido, anche a prescindere dalla conformità o dalla non conformità della costruzione rispetto al titolo menzionato.

Colpevole il venditore se non dichiara gli abusi al notaio

Il notaio si limita a recepire, in merito alla documentazione immobiliare fornitagli, ciò che le parti private deducono e allegano. È difficile immaginare che il notaio possieda quelle competenze tecniche tali da discernere, sulla base della documentazione cartacea in suo possesso, necessaria per la stesura del rogito, quando si verificano fenomeni di abusivismi edilizi di natura lieve.

La stessa Cassazione ha ritenuto che il notaio non è chiamato a effettuare alcuna attività di accertamento sulle dichiarazioni del privato, che egli dovrà solo recepire per poi darne conto nell'atto. Piuttosto, ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale, vi sarebbe una responsabilità penale del venditore, che potrebbe essere imputato del reato di "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

Secondo la Suprema Corte, infatti, "è corretta l'esclusione dell'obbligo a carico del notaio di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore e, nel caso di specie, della conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici". Pertanto, il notaio può limitarsi a verificare la sola presenza degli estremi urbanistici riguardanti il permesso di costruire o la concessione rilasciata a seguito di sanatoria. Solo se non attende a simili incombenze potrà ritenersi responsabile.

L'accettazione dell'immobile "nello stato in cui si trova"

Se l'acquirente viene a sapere, dopo la stipula del rogito, che sussistono delle difformità edilizie di lieve entità, potrebbe far valere nei confronti del soggetto venditore una richiesta risarcitoria per i danni subiti per aver dovuto successivamente provvedere a regolarizzare l'immobile acquistato.

Se invece l'acquirente era consapevole dell'esistenza delle difformità edilizie, o se anche lo stesso ne poteva venire a conoscenza usando l'ordinaria diligenza, la responsabilità del venditore non potrà invocarsi. Spesso accade infatti che il venditore scaltro fa firmare un foglio all'acquirente, con cui lo mette al corrente delle difformità e fa precisare al notaio nel contratto che la parte acquirente ha visionato l'immobile e che lo accetta nello stato in cui esso si trova. Così facendo, qualsiasi difformità edilizia di tipo lieve che dovesse eventualmente gravare in capo al bene oggetto di compravendita immobiliare, non potrà inficiare la validità del rogito notarile.

SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI

DICEMBRE	
1	Giovedì
2	Venerdì
3	Sabato
4	Domenica
5	Lunedì
6	Martedì
7	Mercoledì
8	Giovedì
9	Venerdì
10	Sabato
11	Domenica
12	Lunedì
13	Martedì
14	Mercoledì
15	Giovedì
16	Venerdì
17	Sabato
18	Domenica
19	Lunedì
20	Martedì
21	Mercoledì
22	Giovedì
23	Venerdì
24	Sabato
25	Domenica
26	Lunedì
27	Martedì
28	Mercoledì
29	Giovedì
30	Venerdì
31	Sabato

Venerdì 16**SCADENZE A SEGUITO DECRETO RILANCIO**

Versamento della 24^a di 24 rate del 50% degli importi dovuti, in relazione ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 maggio 2020, per:

- i soggetti con calo del fatturato del 33% e volume d'affari inferiore a 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- i soggetti con calo del fatturato del 50% e volume di affari oltre i 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- tutti gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno iniziato la propria attività dopo il 1° aprile 2019;
- i soggetti con calo del fatturato del 33% che hanno la residenza o la sede nelle Province che all'inizio dell'emergenza Covid-19 sono risultate particolarmente colpite, ossia Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a prescindere dal volume di affari.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti tributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta a febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;
- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta a febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;
- IVA mensile di febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;
- IVA prima rata saldo da dichiarazione annuale;
- versamento degli importi richiesti a seguito

controllo automatizzato dell'AdE, in scadenza a marzo, aprile e maggio.

Titolari di partita IVA: IVA novembre

Liquidazione e versamento IVA di novembre 2022, senza maggiorazione, codice 6011 – sezione erario – anno 2022.

Titolari di partita IVA: RA novembre

Versamento delle ritenute d'acconto operate a novembre 2022. Codice tributo 1040 – mese 11 – anno 2022 – sezione erario.

IMU: versamento saldo

Termine versamento saldo IMU. In sede di versamento del primo acconto 2022, il contribuente ha versato il 50% dell'importo totale del versamento effettuato nell'anno di imposta 2021, a prescindere dalle modifiche intervenute nel primo semestre 2022. In sede di versamento del saldo IMU 2022, il contribuente provvederà quindi al conguaglio dell'imposta dovuta, tenuto bene a mente l'aliquota deliberata dal Comune di appartenenza per l'anno di imposta 2022. Il versamento deve essere effettuato a mezzo F24 – Sezione IMU – utilizzando i seguenti codici tributo:

- 3912 – IMU per abitazione principale e relative pertinenze;
- 3914 – IMU per terreni;
- 3916 – IMU per aree fabbricabili;
- 3918 – IMU per altri fabbricati;
- 3925 – IMU per immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato;
- 3930 – IMU per immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune.

ATTENZIONE: per aggiornamenti sull'IMU 2022, invitiamo i lettori interessati a consultare l'apposito articolo presente da pagina 24.

LE SCADENZE FISCALI

DICEMBRE	
1	Giovedì
2	Venerdì
3	Sabato
4	Domenica
5	Lunedì
6	Martedì
7	Mercoledì
8	Giovedì
9	Venerdì
10	Sabato
11	Domenica
12	Lunedì
13	Martedì
14	Mercoledì
15	Giovedì
16	Venerdì
17	Sabato
18	Domenica
19	Lunedì
20	Martedì
21	Mercoledì
22	Giovedì
23	Venerdì
24	Sabato
25	Domenica
26	Lunedì
27	Martedì
28	Mercoledì
29	Giovedì
30	Venerdì
31	Sabato

Martedì 27

Titolari di partita IVA: Modello INTRASTAT mensile

Termine di presentazione Modello INTRASTAT mensile relativo al mese precedente in relazione alle operazioni per cessione di beni o prestazione di servizi effettuate nei confronti dei soggetti UE. Per i titolari di partita IVA la presentazione del Modello INTRASTAT mensile è obbligatoria solo per chi ha effettuato un ammontare di operazioni superiori a € 50.000 nel mese precedente, relativamente a cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno Stato membro UE.

ATTENZIONE: la scadenza per i mesi di giugno e luglio era stata prorogata al giorno 30 di ogni mese, ma in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, è stata nuovamente fissata al giorno 25 di ogni mese.

Titolari partita IVA: versamento acconto IVA 2022

Termine scadenza versamento acconto IVA per l'anno di imposta 2022. L'importo dovuto deve essere calcolato sulla base delle risultanze

dell'ultimo trimestre dell'anno precedente. Tenuto a mente il risultato dell'ultimo trimestre dell'anno prima, il contribuente può provvedere al conteggio dell'acconto secondo tre distinti criteri:

- metodo storico, pari all'88% dell'importo risultante a debito dal IV° trimestre dell'anno precedente;
- metodo analitico, sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In questo caso l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante dalla liquidazione dell'imposta IVA effettuata fino alla data del 20 dicembre;
- metodo previsionale, pari all'88% delle operazioni che si ritiene di effettuare fino alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Facciamo presente che l'acconto IVA non deve essere versato nel caso in cui l'importo risulti inferiore a 103,29 euro. Ai fini del versamento il codice tributo da utilizzare è il:

- 6013 – sezione erario – anno di imposta 2022, per i contribuenti mensili;
- 6035 – sezione erario – anno di imposta 2022, per i contribuenti trimestrali.

Sabato 31

ISEE: termine efficacia attestazione

Perde efficacia oggi l'attestazione ISEE ottenuta nell'anno 2022; la stessa non potrà più essere presentata per certificare la situazione economica del nucleo familiare e sarà quindi necessario ottenere dal 1° gennaio 2023 una nuova certificazione.

GENNAIO	
1	Domenica
2	Lunedì
3	Martedì
4	Mercoledì
5	Giovedì
6	Venerdì
7	Sabato
8	Domenica
9	Lunedì
10	Martedì

Domenica 1

Dichiarazione ISEE

Da oggi si può richiedere la nuova attestazione ISEE da presentare per ottenere prestazioni sociali agevolate. La certificazione ha valore sino al 31 dicembre 2023. Per ottenere l'ISEE il richiedente può rivolgendosi a un CAF, a un commercialista o compilare telematicamente l'ISEE online presente sul sito dell'INPS. Per ulteriori informazioni, si veda lo speciale presente in questo numero di «le leggi illustrate».

SCADENZARIO

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

DICEMBRE	
1	Giovedì
2	Venerdì
3	Sabato
4	Domenica
5	Lunedì
6	Martedì
7	Mercoledì
8	Giovedì
9	Venerdì
10	Sabato
11	Domenica
12	Lunedì
13	Martedì
14	Mercoledì
15	Giovedì
16	Venerdì
17	Sabato
18	Domenica
19	Lunedì
20	Martedì
21	Mercoledì
22	Giovedì
23	Venerdì
24	Sabato
25	Domenica
26	Lunedì
27	Martedì
28	Mercoledì
29	Giovedì
30	Venerdì
31	Sabato

Lunedì 5**Libretto di famiglia**

Comunicazione all'INPS delle prestazioni occasionali usufruite nel mese precedente da parte delle famiglie. La comunicazione potrà essere effettuata accedendo al sito dell'INPS con le credenziali SPID. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto di famiglia composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in € 10, destinati a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora. Il libretto può essere finanziato dagli utilizzatori mediante versamento tramite F24 – Elide con causale LIFA, oppure tramite il sito dell'Ente tramite il portale dei pagamenti. Ogni mese la famiglia utilizzatrice è tenuta a comunicare all'INPS le ore usufruite e il codice fiscale dell'utilizzatore. L'ente, entro il 15 del mese successivo, provvede al pagamento delle prestazioni per un corrispettivo pari a 8 euro l'ora. Infatti la famiglia a fronte del pagamento dei 10 euro, corrisponderà la somma pari a 8 euro netti al lavoratore occasionale. I 2 euro di differenza sono trattenuti dall'ente ai fini assicurativi, contributivi e gestionali.

Venerdì 16**SCADENZE PREVIDENZIALI A SEGUITO DECRETO RILANCIO**

Versamento della 24^a di 24 rate del 50% degli importi dovuti in relazione ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 maggio 2020, per:

- i soggetti con calo del fatturato del 33% e volume d'affari inferiore a 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- i soggetti con calo del fatturato del 50% e volume di affari oltre i 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- tutti gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno iniziato la propria attività dopo il 1° aprile 2019;
- i soggetti con calo del fatturato del 33% che hanno la residenza o la sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dal volume di affari.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti tributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020:

- contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da versare da parte del sostituto di imposta in relazione ai lavoratori dipendenti in forza;
- contributi previdenziali in scadenza a maggio 2020 da versare dai titolari di partita IVA esercenti attività di impresa iscritti negli elenchi previdenziali INPS – Sezione AGO – Artigiani e Commercianti;
- premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da versare da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione e al versamento del premio INAIL.

Datore di lavoro: versamento ritenute e contributi

Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali e contributi previdenziali trattenuti dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, contestualmente alla quota a carico del datore di lavoro. Il versamento avviene mediante Modello F24, compilato con gli estremi del sostituto e gli estremi della matricola INPS del sostituto, in relazione al mese di novembre 2022.

Datori di lavoro agricoli: versamento contributi dipendenti

Entro oggi i datori di lavoro agricolo devono versare i contributi dovuti all'INPS per i dipendenti in relazione al trimestre 2022. Il pagamento avviene tramite il Modello F24. Le informazioni per la compilazione del modello sono rinvenibili nel proprio Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati.

Datori di lavoro: versamento imposta rivalutazione TFR

Termine versamento da parte dei sostituti d'imposta, del saldo dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni 2022 dei fondi per il trattamento di fine rapporto accantonati a tutto il 31 dicembre 2022. Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica. 1712 è il codice tributo da indicare.

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

GENNAIO	
1	Domenica
2	Lunedì
3	Martedì
4	Mercoledì
5	Giovedì
6	Venerdì
7	Sabato
8	Domenica
9	Lunedì
10	Martedì

Lunedì 2

Datori di lavoro: UNIEMENS

Entro oggi i datori di lavoro devono comunicare la denuncia, relativa al mese di ottobre, delle retribuzioni e dei relativi contributi corrisposti a ogni lavoratore dipendente o collaboratore. La mancata comunicazione entro i tempi determina un reato di evasione contributiva.

Martedì 3

Libretto di famiglia

Comunicazione all'INPS delle prestazioni occasionali usufruite nel mese precedente da parte delle famiglie (per maggiori informazioni vedi anche la voce "Libretto di famiglia" alla data del 5 dicembre in questa stessa pagina).

Martedì 10

Lavoro domestico: versamento contributi INPS per datori di lavoro domestico

Termine per il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli a carico della colf o badante in relazione al IV° trimestre 2022.

È possibile provvedere al pagamento:

- utilizzando i bollettini MAV inviati dall'INPS (per chi ne avesse fatto richiesta in sede di iscrizione del rapporto di lavoro dipendente domestico);
- tramite i soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (sportelli postali, tabaccherie con il logo Servizi INPS, sportelli bancari Unicredit Spa, sito internet Unicredit Spa per chi è titolare del servizio di banca online), fornendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro;
- via internet (www.inps.it, Portale dei pagamenti – Pagamento immediato PagoPA), su apposito modello predisposto dall'INPS, tramite carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto corrente.

L'importo proposto è calcolato in base ai dati forniti al momento dell'assunzione o successivamente variati con apposita comunicazione; prima di confermarlo, si può chiedere la modifica degli elementi: automaticamente viene rideterminato l'importo da versare. Sul sito dell'INPS è anche disponibile un simulatore online per il calcolo dei contributi e una guida per il calcolo della tredicesima e delle ferie.

LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

Tra le lettere ricevute, ci ha colpito la seguente missiva, giunta dalla Sardegna: "Dopo 44 anni di attività ho deciso di chiudere il mio negozio. Gentilmente vi chiedo quali adempimenti dovrò sostenere in relazione alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, alla Camera di Commercio, all'Ufficio IVA e al Comune. Nella dichiarazione fiscale, oltre alla denuncia del reddito, come devo comportarmi in riferimento alle merci residue, ai beni strumentali come la scaffalatura e a una cella frigorifera, della quale ho detratto l'ultima quota nel 2018? Il locale commerciale è di mia proprietà, tenuto fuori dalla contabilità, non iscritto nel registro beni ammortizzabili e quindi non considerato bene strumentale per cui vi chiedo se sia giusto escluderlo dai conteggi fiscali".

GLI ADEMPIMENTI PER CHIUDERE UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE • DEBITI E CREDITI RESIDUI • CHE FARE CON LE RIMANENZE DI MAGAZZINO • LA CHIUSURA DELL'IVA • COME TRATTARE I BENI STRUMENTALI

a cura di Sue Hellen Alessio

La comunicazione di cessazione di attività

Sappiamo che tanti in questo momento sono in difficoltà è poiché nella lettera ricevuta non è stato specificato il tipo di "negozio", abbiamo considerato opportuno rispondere in modo generico – ma approfondito – affrontando in generale il tema della cessazione di attività di una ditta individuale iscritta in Camera di Commercio

Come primo passo alla decisione definitiva di cessare la propria attività, è necessario che l'imprenditore si assicuri che la comunicazione di cessazione dell'attività raggiunga tutti gli uffici interessati. Nel dettaglio:

- Agenzia delle Entrate;
- INPS;
- INAIL, nel caso di attività in forma artigianale o nel caso in cui la ditta in questione abbia aperte le posizioni INAIL per i propri lavoratori dipendenti;
- Camera di Commercio di appartenenza;
- Comune competente.

Sarà quindi necessario comunicare:

- la cessazione della propria attività come partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate.



Ricordiamo che se si cessa l'attività nel mese di dicembre 2022, sarà necessario soddisfare tutti gli adempimenti previsti dal sistema fiscale per l'anno di imposta 2022; nel caso in cui invece continui la propria attività fino al mese di giugno 2023, anche se per una frazione di anno, bisognerà adempiere a tutti gli adempimenti fiscali previsti e quindi, ad esempio, presentare il Modello IVA e il Modello Redditi nel mese di novembre dell'anno 2024, come anche la presentazione di eventuale Modello 770 e CU. Ai fini quindi degli adempimenti fiscali risulta del tutto indifferente scegliere di cessare la propria attività nel mese di dicembre o nel mese di giugno dell'anno successivo.

- la cessazione della posizione INPS, ovvero della propria contribuzione previdenziale.

Ricordiamo che la contribuzione previdenziale per gli artigiani e i commercianti è richiesta con cadenza trimestrale posticipata, pertanto nel caso in cui si cessi la propria attività nel mese di dicembre, si è tenuti al pagamento della rata dei contributi fissi in scadenza al 16 febbraio dell'anno successivo per poi procedere al conguaglio in sede di presentazione del Modello Redditi; nel caso invece si cessi l'attività nel mese di giugno, si è tenuti al pagamento della rata trimestrale di riferimento nel mese di agosto, e anche in questo caso procedere poi al conguaglio di redditi imponibili ai fini della contribuzione considerando la frazione di anno relativa ai mesi in cui si è svolta l'attività. Si dovrà quindi ragguagliare il reddito imponibile ai mesi di attività, al fine di verificare se sono dovuti o meno contributi eccedenti la soglia del minimale;

- la cessazione della propria posizione INAIL, ovvero del versamento dei contributi dovuti in tema di assicurazione per infortuni sul lavoro, solo nel caso di personale dipendente.

Ricordiamo che l'imprenditore commerciale, che svolge la propria attività in forma individuale, non è tenuto al versamento dei contributi INAIL e pertan-

IL FISCO SI SPIEGA

to, in assenza di dipendenti, non sarà tenuto alla comunicazione della cessazione della propria attività all'ente;

- la cessazione dell'attività presso la Camera di Commercio di riferimento.

Anche in questo caso specifichiamo che il versamento del diritto camerale della Camera di Commercio di appartenenza è dovuto fino alla data in cui si comunica la cancellazione. Per esempio, nel caso si intenda cessare l'attività a dicembre 2022 ma si provveda agli adempimenti previsti nel mese di gennaio 2023, allora si è tenuti al versamento del contributo annuale della Camera di Commercio di appartenenza anche per l'anno 2023; tale contributo annuale per il 2023 andrà ovviamente versato nel caso che si cessi l'attività – e si comunichi tale cessazione – in un qualsiasi mese del 2023. Si ricorda che la comunicazione di cessazione e cancellazione della propria posizione dalla Camera di Commercio di riferimento va effettuata entro 30 giorni dalla chiusura;

- la cessazione della propria attività, depositando la propria licenza al Comune di appartenenza.

A seconda del regolamento comunale, sono previste diverse modalità di adempimento. Ci sono Comuni che necessitano del deposito della comunicazione a mezzo di apposito portale predisposto, Comuni che invece richiedono il deposito del modello firmato digitalmente dall'imprenditore, o da un suo delegato e trasmesso a mezzo PEC, o in alternativa Comuni che a oggi accettano ancora il deposito del modello in formato cartaceo, presso l'apposito ufficio protocollo. Si rende necessario quindi verificare presso il proprio Comune di appartenenza le modalità operative richieste per il deposito del modello di cessazione della propria attività commerciale;

- la defiscalizzazione del registratore di cassa ove presente.

Ricordiamo infatti che ormai dall'anno 2020 è stato introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per gli esercenti commerciali. Pertanto, nel caso di cessazione della propria attività commerciale, sono previsti appositi adempimenti ai fini della comunicazione di distacco dell'apparecchio elettronico al sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate. Gli adempimenti da eseguire comportano l'invio da parte dell'utente al competente ufficio IVA dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell'apparecchio, di apposita dichiarazione di distacco e defiscalizzazione dell'apparecchio. Il tecnico preposto alla manutenzione

dell'apparecchio dovrà quindi eseguire le stampe integrali del contenuto dell'apparecchio e provvedere alla loro conservazione.

Il registratore di cassa dovrà quindi essere defiscalizzato entro il giorno successivo a quello a cui viene dismesso, nel caso in cui non si adempia a tale obbligo, verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro. Anche in questo caso però è ammessa l'applicazione del ravvedimento operoso, da applicare alla sanzione minima di 250 euro, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, da versare con Modello F24 con codice tributo 8911 – anno di riferimento, l'anno in cui viene commessa la violazione.

Ricordiamo che il registratore di cassa invia con cadenza giornaliera i dati in esso contenuti in Agenzia delle Entrate in formato elettronico, pertanto il contribuente accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o credenziali Agenzia Entrate al sito Fatture e Corrispettivi, potrà consultare tutti i dati trasmessi dal proprio registratore di cassa al sistema SDI.

La "Comunicazione Unica"

Tenuto conto delle molteplici comunicazioni che devono essere fatte dall'imprenditore, il sistema fiscale ha ideato la cosiddetta COMUNICAZIONE UNICA, ovvero un modello UNICO che permette di chiudere tutte le posizioni in un'unica e sola comunicazione. L'adempimento denominato "COM-UNICA", acronimo appunto di "comunicazione unica", dovrà essere inviato a mezzo Portale del Registro Imprese competente.

Con l'inoltro di tale Comunicazione Unica, sarà possibile compilare tutti i campi previsti per informare tutti gli uffici sopra elencanti. Pertanto a seguito inoltro della COM-UNICA, verranno chiuse anche le posizioni INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Sono infatti previsti tanti allegati quanti sono gli uffici interessati destinatari della comunicazione. Come sopra evidenziato, andrà verificato che il Comune di appartenenza abbia aderito al sistema COM-UNICA e che quindi il modello di cessazione della propria attività possa essere trasmesso tramite tale procedura.

ATTENZIONE: nel caso di NON iscrizione in Camera di Commercio, il soggetto interessato non potrà effettuare la Comunicazione Unica da predisporre dai sistemi messi a disposizione delle Camere di Commercio di tutta Italia. In questo caso infatti il soggetto è tenuto a comunicare la propria cessazione all'albo di appartenenza.

Portiamo ad esempio i professionisti non tenuti

LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

all'iscrizione in Camera di Commercio, ma bensì tenuti all'iscrizione nel proprio albo di appartenenza. Tali soggetti inoltre, solitamente NON sono tenuti all'iscrizione degli elenchi INPS. Anche in questo caso, ai fini della comunicazione della cessazione della propria attività, occorrerà rivolgersi alla specifica cassa di previdenza, a cui andrà notificata la cessazione della propria partita IVA effettuata presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di confermare l'effettiva cessazione dell'attività.

La comunicazione COM-UNICA potrà essere compilata esclusivamente on line, accedendo ai servizi telematici della Camera di Commercio di appartenenza. Evidenziamo che ogni Camera di Commercio d'Italia ha predisposto un proprio sistema e modulistica per l'invio della Comunicazione Unica.

Una procedura più rapida

È indubbio il vantaggio di questo nuovo sistema. Compilare un unico modello invece di rivolgersi alle singole amministrazioni è certamente un progresso nell'intasamento burocratico delle nostre vite di cittadini. Riteniamo però opportuno evidenziare che, nel caso in cui il contribuente volesse, per sua scelta, predisporre diverse comunicazioni per ciascuna amministrazione interessata, gli sarebbe comunque concesso e alla fine avrebbe i medesimi risultati ottenuti dall'invio della Comunicazione Unica a mezzo Camera di Commercio.

Resta quindi possibile ad esempio presentare disgiuntamente la comunicazione SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentare al Comune di appartenenza, indicando la cessazione della propria attività, anche questa a mezzo servizio telematico messo a disposizione dal Comune di appartenenza.

Poi, entro 30 giorni dalla comunicazione di cessazione di attività trasmessa al Comune di appartenenza, l'imprenditore è tenuto a comunicare, pena una sanzione amministrativa, la cessazione della propria attività presso la Camera di Commercio di appartenenza, sempre a mezzo servizi messi a disposizione dall'amministrazione di riferimento.

Parimenti, sempre entro 30 giorni dalla comunicazione di cessazione di attività presentata al Comune di appartenenza, il contribuente sarà tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate e all'ente previdenziale INPS, per ciascuna amministrazione, apposita comunicazione con la puntuale indicazione della data di cessazione della propria attività già comunicata al Comune di appartenenza.

I costi previsti

I costi previsti in sede di inoltro di comunicazione COM-UNICA a mezzo servizi on line della Camera di Commercio di appartenenza sono pari a:

- diritto camerale annuale: 44 euro annui da versare annualmente;
- diritti di segreteria: 18 euro;
- imposta di bollo: 17,50 euro;

Ricordiamo inoltre che l'imprenditore che intende trasmettere la Comunicazione Unica dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità e indirizzo PEC regolarmente registrato. In alternativa potrà optare per dare delega alla trasmissione della Comunicazione Unica a un intermediario abilitato.

La chiusura della partita IVA

C'è poi da tenere ben presente quali sono i tempi e le regole per la chiusura della partita IVA. Ricordiamo infatti che nella circolare 11/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione conferma la necessità di mantenere aperta la partita IVA fino al momento in cui tutti i rapporti debitori e creditori vengano chiusi.

La partita IVA deve quindi rimanere aperta fino al momento in cui l'imprenditore abbia risolto e/o incassato tutti i crediti e tutti i debiti derivati dalla propria attività. È importante sottolinearlo perché, nella realtà, spesso avviene che la partita IVA dell'imprenditore che sta chiudendo la propria attività, venga cessata prima che si siano incassati tutti i crediti o pagati tutti i debiti.

Nel caso dei debiti, questi non rilevano ai fini fiscali, ma nel caso invece di crediti, una volta cessata la partita IVA, non sarà più possibile emettere regolare fattura e pertanto sarà necessario indicare tali somme al quadro RL del Modello Redditi, tra i redditi diversi.

Le rimanenze in magazzino

In riferimento invece al tema della presenza di rimanenze finali per la ditta che intende cessare la propria attività, facciamo presente che nel caso di rimanenze di merci invendute in magazzino, queste devono essere obbligatoriamente alienate prima di cessare la propria attività.

Sarà possibile quindi vendere a terzi le merci residue, ed emettere regolare documento di vendita o corrispettivo elettronico, e indicare la relativa IVA a debito nella dichiarazione IVA all'anno di imposta in questione. In alternativa sarà possibile emettere un'autofattura, a se stessi, per il cosiddetto "autoconsumo", che parimenti espone un'IVA a debito da

IL FISCO SI SPIEGA

indicare nella dichiarazione IVA relativa al periodo in questione.

Sarà quindi necessario comunque dimostrare che l'imprenditore, prima che abbia definitivamente cessato la sua attività si sia liberato di tali rimanenze di merci.

ATTENZIONE: sarà possibile alienare le merci finali anche in esenzione IVA nel caso in cui siano effettuate delle cessione a titolo gratuito a favore di enti pubblici, ONLUS, fondazioni e associazioni riconosciute, che operano esclusivamente ai fini assistenziali.

Per fare in modo che la cessione sia esente da IVA occorre:

- comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ente beneficiario, la data, l'ora e il luogo dove si verificherà la cessione a titolo gratuito, il luogo della destinazione e il valore complessivo dei beni ceduti al costo storico;
- esibire un documento di trasporto per la consegna;
- produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'imprenditore, ove venga attestata l'avvenuta cessione della merce, con indicazione della quantità e qualità dei beni oggetto della cessione.

Facciamo presente inoltre che nel caso in cui si tratti di beni deperibili, sarà possibile procedere alla loro distruzione, nel limite massimo di 10 mila euro. Anche in questo caso sarà necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di carattere autocertificatorio, sottoscritta dall'imprenditore al fine di certificare la distruzione dei beni deperibili. Anche in questo caso andrà indicato:

- il luogo, la data e l'ora della distruzione delle merci;
- le modalità utilizzate per la loro distruzione;
- la natura dei beni distrutti;
- l'ammontare complessivo dei beni distrutti;
- il potenziale valore ottenibile dalla loro distruzione.

La comunicazione dovrà essere inviata, almeno 5 giorni prima del giorno in cui si è prevista la distruzione di tale merce, sia all'amministrazione finanziaria che al locale comando della Guardia di Finanza.

Cosa fare con i beni strumentali?

Anche in riferimento agli eventuali beni strumentali presenti nell'azienda e iscritti nel Registro dei

cespiti, questi prima della cessazione definitiva della propria attività dovranno essere alienati. La dismissione dei beni strumentali potrà essere eseguita o stabilendo un prezzo di cessione o a titolo gratuito. Nel caso quindi di dismissione dietro corrispettivo, questo potrebbe generare una plusvalenza o una minusvalenza rispetto al valore indicato nel Registro cespiti.

Infatti nel caso in cui la cessione avvenga a un prezzo superiore a quello risultante dal Registro dei cespiti, questo genera una plusvalenza, imponibile ai fini delle imposte. Nel caso in cui invece il prezzo della cessione sia inferiore al valore del bene risultante dal Registro dei cespiti, allora questo genererà una minusvalenza, deducibile ai fini delle imposte. Ovviamente nel caso in cui i cespiti iscritti in bilancio siano interamente ammortizzati, e quindi con valore residuo pari a zero, qualunque sia il prezzo di vendita di questi beni provocherà una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte. Ricordiamo infine che la cessione dovrà avvenire a seguito emissione di regolare documento di vendita.

Cessione per autoconsumo

Anche nel caso di cessione per autoconsumo, dovrà essere emessa regolare fattura di vendita per autoconsumo. La fattura ovviamente è il documento fiscale che serve per attestare il valore del bene, al fine del pagamento delle imposte e l'IVA. La cessione può essere fatta anche a titolo gratuito, ma ai fini delle imposte va attribuito un valore. Ricordiamo che una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16419 del 2016, sottolinea come l'imprenditore è tenuto a versare l'eventuale IVA anche se la vendita del bene strumentale sia stata fatta dopo la chiusura della partita IVA.

L'immobile commerciale

Infine, relativamente all'ultima questione posta dalla lettera che ci è pervenuta, nel caso in cui l'immobile commerciale di proprietà sia stato acquistato come privato, assoggettato quindi a imposta di registro o IVA nel caso di acquisto direttamente dal costruttore entro 4 anni dalla sua costruzione, questo non sarà rilevante in caso di cessazione della propria attività commerciale.

In tale ipotesi infatti, in sede di atto NON si è usufruito di alcuna agevolazione fiscale tale da dovere comportare una rettifica o una valutazione in sede di chiusura della propria attività commerciale. Pertanto, riguardo l'immobile, non saranno necessari ulteriori adempimenti.

PROBLEMI FISCALI

SALDO IMU 2022

LE PROCEDURE, I CASI PARTICOLARI, LE NUOVE ESENZIONI E I RIMBORSI PREVISTI DALLA LEGGE

SCADE IL
16
DICEMBRE

a cura di Sue Hellen Alessio

Rimane confermato anche per quest'anno il versamento del saldo IMU alla data del 16 dicembre. Successivamente alla modifica avvenuta nell'anno di imposta 2020, la disciplina IMU nel corso dell'anno 2021 non ha subito variazioni rispetto a quello già stabilito nel corso dell'anno precedente, ma a distanza di neanche un anno di imposta, ecco che la disciplina subisce ancora una volta una variazione per cui il contribuente deve prestare particolare attenzione. Sarà dunque necessario, tenuto conto di quanto già versato come acconto nel giugno scorso, che il versamento del saldo dovuto per il 2022 tenga conto delle variazioni intervenute durante l'anno. Vediamo meglio nel dettaglio...

La situazione di partenza

Ricordiamo che la disciplina IMU vigente prevede il versamento dell'acconto entro la data del 16 giugno sulla base del 50% di quanto versato nell'anno precedente, tenuto bene a mente che il contribuente dovrà versare il saldo di quanto dovuto congruando le eventuali somme entro il 16 dicembre.

A questo fine, i Comuni, entro la data del 14 ottobre, sono tenuti alla trasmissione, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, della delibera di approvazione delle aliquote e dei regolamenti in vigore per l'anno di imposta 2022. Successivamente, ed entro il 28 ottobre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione di tale delibera sul sito internet www.finanze.gov.it, ove sono tutte consultabili.

ATTENZIONE: tale termine di pubblicazione costituisce condizione essenziale alla efficacia del regolamento per l'anno di imposta, pertanto in assenza di pubblicazione, le aliquote e il regolamento applicabili per l'anno di imposta 2022 si ritengono essere quelli applicabili per l'anno di imposta 2021, ovvero dell'anno precedente.

Versamento con F24

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato a mezzo F24 - Sezione IMU, barrando la casella "Acconto" e/o "Saldo" a seconda del caso, indicando



il numero degli immobili per i quali si sta versando l'imposta e riportando il codice IRPEF del Comune di ubicazione dell'immobile. Evidenziamo che è tenuto al versamento dell'imposta il soggetto titolare del diritto reale sull'immobile, e pertanto, in generale, il proprietario o l'usufruttuario, compilando il modello di pagamento F24 con i propri dati anagrafici.

I principali codici tributi da utilizzare sono i seguenti:

- 3912 - IMU per abitazione principale e relative pertinenze;
- 3914 - IMU per terreni;
- 3916 - IMU per aree fabbricabili;
- 3918 - IMU per altri fabbricati;
- 3925 - IMU per immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato;
- 3930 - IMU per immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune.

Le esenzioni

Rimangono confermate le esenzioni dell'imposta già in essere per il 2021. Inoltre non si è provveduto a modificare la norma in tema di esenzioni in relazione all'abitazione principale. Pertanto viene confermata l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le abitazioni ricadenti della categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 se adibite ad abitazione principale dal titolare del diritto reale sull'abitazione, proprietari e usufruttuari, titolari di diritto di abitazione o in caso di abitazione assegnata al coniuge che la adibisce ad abitazione principale.

Si conferma anche l'abbattimento dell'imposta del 50% in caso di immobile concesso in uso gratuito, con apposito contratto di comodato registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, in favore di genitori o figli.

SALDO IMU 2022

L'aliquota base

Rimane fissata all'8,60 per mille l'aliquota base dell'imposta. Sarà poi a discrezione del singolo Comune, sulla base delle proprie esigenze, aumentare questa aliquota fino a 0,28 punti percentuali, raggiungendo il massimo previsto con l'applicazione di un'aliquota unica fissata al 11,40 per mille, oppure in senso opposto, approvare la sua graduale riduzione, fino anche a deliberare un totale azzeramento dell'imposta.

È doveroso quindi fare presente nuovamente che, in riferimento all'aliquota unica stabilita, questa non trova alcuna differenza in relazione alla vecchia tipologia di prelievo utilizzata precedentemente, con la disciplina che prevedeva la suddivisione del tributo tra IMU e TASI. Il carico fiscale per il contribuente rispetto agli anni passati resta immutato. Si continuano ad avere infatti due distinte rate, una nel mese di giugno, definita "acconto" e una nel mese di dicembre, definita "saldo", entrambe scadenti il 16 del rispettivo mese.

Casi particolari da tenere presente:

Tenuto bene a mente quanto premesso, il contribuente a giugno si trova a versare le somme sulla base della situazione dei propri immobili così come nell'anno precedente, poi a dicembre si provvede al corretto conteggio di quanto dovuto, e quindi a conguagliare gli importi. Ricordiamo però che è nelle possibilità del contribuente, in sede del versamento dell'acconto dell'imposta tenere bene a mente le seguenti casistiche, e quindi versare importi differenti dal 50% dell'importo versata nell'anno precedente.

- 1. Cessione di immobile nel corso dell'anno 2021.**
In tale evenienza, seppur la cessione dell'immobile sia avvenuta nell'anno 2021, e pertanto non ci sarebbe presupposto impositivo nell'anno 2022, il contribuente sarebbe comunque tenuto al versamento dell'imposta in acconto, così come conteggiata nell'anno 2021, ma al fine di scongiurare un inutile aggravio di oneri a suo carico, oltre che un successivo lavoro a carico delle amministrazioni in tema di un eventuale rimborso, deve ritenersi applicabile la soluzione che tenga conto del versamento dell'imposta sulla base della reale situazione al momento del versamento.
- 2. Acquisto di immobile nel primo semestre del 2022.**
In tale situazione, il criterio stabilito per l'applicazione della nuova Super IMU prevede che, nel caso di acquisto di un immobile durante il primo

semestre 2022, il contribuente in sede di versamento dell'acconto il 16 giugno, non sarà tenuto al versamento di alcuna somma in riferimento a tale nuovo immobile acquistato. Tale criterio si basa sul principio prima citato, per cui se per l'anno di imposta 2021 non vi era alcun presupposto impositivo, il contribuente non è tenuto, in sede di versamento dell'acconto, a versare alcuna somma a riguardo. Tuttavia, sembra doveroso evidenziare che in caso di acquisto di un nuovo immobile durante il primo semestre 2022, il contribuente, in sede di versamento dell'acconto alla data del 16 giugno, tenendo conto dell'aliquota fissata dal Comune di appartenenza per l'anno 2021, possa provvedere al versamento contestuale della quota parte riferita all'immobile acquistato, considerando però solo i giorni di possesso dello stesso, contati dal giorno dell'acquisto e fino al giorno del versamento dell'imposta.

- 3. Cessione e contemporaneo acquisto di un immobile nelle annualità 2021 e 2022.**
Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia venduto un immobile nel 2021 e acquistato un altro immobile nel 2022, dovrà scegliere le modalità di versamento dell'acconto sulla base di quanto su evidenziato. Pertanto, potrà scegliere se:
 - versare l'acconto sulla base della norma a oggi in vigore, e quindi calcolare l'acconto dell'imposta sulla base di quanto versato complessivamente nell'anno 2021, senza tenere conto della cessione dell'immobile nell'anno 2021 né dell'acquisto nell'anno 2022. Provvederà poi al calcolo a saldo dell'imposta nel mese di dicembre;
 - versare l'acconto tenendo a mente i giorni di possesso del nuovo immobile acquistato nell'anno 2022, calcolando l'imposta in acconto sulla base dell'aliquota stabilita per l'anno 2021. Contestualmente non verserà imposta in relazione all'immobile venduto, invece, nell'anno 2021. Al pari della situazione di cui sopra, il contribuente dovrà poi provvedere nel mese di dicembre a calcolare l'imposta a saldo considerate le aliquote stabilite per l'anno in corso.
- 4. Immobile tenuto a disposizione nel 2021 e divenuto abitazione principale nel 2022.**
In tale evenienza, nell'anno 2022 viene meno il presupposto impositivo (sempre ricordando le categorie di immobili che rientrano nell'esenzione per abitazione principale: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7). Pertanto, in tale evenienza, il contribuente non sarà tenuto a versare alcuna imposta.
- 5. Immobile abitazione principale nel 2021, locato nel 2022.**
In tale evenienza, nell'anno 2021 il contribuente

PROBLEMI FISCALI

SALDO IMU 2022

non era tenuto al versamento di alcuna imposta, pertanto a giugno dell'anno 2022, sopraggiunto il presupposto impositivo, sarà tenuto al versamento dell'imposta in acconto sulla base delle aliquote stabilite per l'anno 2021. Provvederà al conteggio del saldo nel mese di dicembre sulla base delle aliquote stabilite per l'anno in corso.

6. *Immobile per il quale nel 2022 è variata la quota di possesso.*

In tale prospettiva, la circolare pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenzia come il contribuente possa optare per il versamento a giugno dell'acconto, sulla base dell'effettiva quota di possesso per l'anno 2022, calcolando l'imposta sull'aliquota di riferimento dell'anno 2021, per procedere poi al conteggio del saldo da versare a dicembre sulla base dell'aliquota stabilita per l'anno 2022.

7. *Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione in assenza di figli.*

In riferimento a tale fattispecie, nulla è cambiato rispetto alla disciplina applicata fino all'anno 2021, così come specificato nella circolare in oggetto. Rimane pertanto esclusa dall'applicazione dell'imposta Super IMU la casa coniugale assegnata con provvedimento del giudice, già adibita ad abitazione principale dai coniugi prima della separazione. Evidenziamo che il Giudice, con apposito provvedimento, potrebbe assegnare al coniuge anche un immobile non di proprietà dei coniugi, ma immobili intestati ad altri soggetti, quali ad esempio i genitori dei coniugi. In tale evenienza l'abitazione viene comunque assimilata ad abitazione principale, e pertanto esente da imposta. Sottolineiamo poi che tale fattispecie di esenzione può essere applicata anche nel caso di assegnazione di casa familiare, seppur in assenza di un rapporto coniugale, a condizione che l'abitazione venga adibita ad abitazione principale del compagno in presenza di figli minorenni o non autosufficienti.

Sotto i 12 euro non si paga

Rimane fissata la soglia dei 12 euro per il versamento minimo. Significa che in caso di imposta dovuta annualmente inferiore a tale soglia, il contribuente viene esonerato dal versamento.

Attenzione alla dichiarazione IMU

In tema di presentazione di dichiarazione IMU, la disciplina rimane invariata rispetto agli anni precedenti. Varia eccezionalmente per l'anno 2022 la data di presentazione di detta dichiarazione. Infatti in caso di variazioni relative all'uso, alla quota di

possesso, all'acquisto o alla cessione di immobili, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU, solitamente entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a cui si è verificato il presupposto impositivo, o nel caso in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Eccezionalmente, invece, per l'anno di imposta 2021, il termine di presentazione della dichiarazione IMU è stato fissato alla data del 31 dicembre.

I soggetti iscritti AIRE pensionati

Rimane invariata la disciplina IMU per l'anno 2022, per i soggetti iscritti AIRE titolari di pensione estera. Ricordiamo che gli iscritti AIRE, sono coloro i quali essendo cittadini italiani o non, hanno trasferito la propria residenza fiscale fuori dal territorio italiano, cancellandosi dagli elenchi dell'anagrafe cittadina.

A partire dall'anno 2021, confermata anche per l'anno 2022, viene riconosciuta una riduzione del 50% dell'imposta dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da un soggetto non residente, titolare di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. L'agevolazione si applica quindi, esclusivamente, ai pensionati, cittadini italiani e non, possessori di un immobile sul territorio italiano, che risiedono all'estero a condizione che questi percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale. Ovvero redditi da pensione, erogati da Stato estero che ha sottoscritto apposita convenzione con lo Stato italiano.

Una novità per tutti: la piattaforma PagoPA

In ultimo, riportiamo una novità che riguarda tutti i contribuenti tenuti al versamento dell'imposta. Dall'anno 2022 è possibile versare l'imposta municipale unica – IMU anche attraverso la piattaforma PagoPA, accessibile per tutti i contribuenti in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi – CNS o in alternativa di Carta d'Identità Elettronica – CIE, attivata con apposito PIN da richiedere al Comune che ha rilasciato il documento di identità.

LE NOVITÀ

L'esenzione IMU a seguito della sentenza della Corte Costituzionale

Nel scorso numero di novembre di «le leggi illustrate» abbiamo già avuto modo di illustrare compiutamente il contenuto della sentenza n. 209 della

SALDO IMU 2022

Corte Costituzionale depositata in data 13 Ottobre 2022, grazie alla quale viene ora consentito a due coniugi, o a due soggetti che abbiano costituito una unione civile, che siano possessori di due diversi immobili, presso i quali l'uno e l'altro abbiano rispettivamente fissato la propria residenza o la dimora abituale, di godere per intero, entrambi, della esenzione IMU.

La portata innovativa di tale sentenza ha creato grandi aspettative; del resto il fatto di non dovere più pagare l'imposta per un immobile di proprietà di uno dei due coniugi/compagni e poter riottenere le somme già versate, può fortemente incidere nel budget familiare. Non ci si deve, tuttavia, far prendere dall'entusiasmo, ma agire con cautela, assicurandosi di possedere tutti i requisiti per beneficiare della esenzione come prevista alla luce della sentenza della Consulta.

Le cose da controllare

La Corte Costituzionale, più di preciso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore E IL SUO NUCLEO FAMILIARE dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

La Consulta ha sottolineato che in realtà con l'esenzione dell'imposta IMU si vuole concedere un beneficio fiscale al possessore, ovvero proprietario, titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o diritto di superficie, di un immobile in cui ha la residenza e la dimora abituale senza il bisogno che ivi, oltre al soggetto passivo dell'IMU abbia posto la residenza ANCHE il suo nucleo familiare.

Nel recente passato ai contribuenti veniva negata l'esenzione IMU se il nucleo familiare non aveva ivi posto la residenza anagrafica; si arrivava così a negare ai coniugi, non legalmente separati, con residenza in due Comuni diversi il beneficio fiscale dell'abitazione principale anche per entrambi gli immobili. Si pensi ad esempio al caso di due coniugi, proprietari ciascuno di un immobile in un Comune diverso, che hanno ciascuno la residenza nel proprio immobile di proprietà per ragioni lavorative.

Ma con questa sentenza della Corte Costituzionale tutto cambia: in caso di comprovate esi-

genze, i coniugi con residenza anagrafica in due diverse abitazioni potranno beneficiare dell'esenzione IMU: e ciò teoricamente sia che i due immobili si trovino in due Comuni diversi che in un unico Comune. Sorgono però nella pratica dubbi in questo ultimo caso, in quanto appare più difficile provare l'esistenza di esigenze che portino due coniugi o componenti di un'unione civile a dimorare abitualmente in due diversi immobili siti all'interno dello stesso Comune. Su questo si attendono dunque circolari chiarificatrici da parte del Ministero.

La prima pronuncia a seguito della sentenza della Consulta

La Suprema Corte di Cassazione invero ha già fatto proprio il provvedimento della Consulta, infatti con ordinanza numero 32339/2022 pubblicata in data 3 novembre 2022, la Corte di Legittimità ha accolto il ricorso di una cittadina contro il mancato riconoscimento della agevolazione IMU per i due coniugi.

La ricorrente, più in particolare, era residente in un Comune e qui aveva posto l'abitazione principale, mentre il coniuge aveva mantenuto la residenza in un differente Comune e per questo non aveva, secondo la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale competenti, i requisiti per accedere all'esenzione. La Commissione aveva infatti ritenuto che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali non può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili ancorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi.

La Cassazione, riprendendo la sentenza della Consulta, ha accolto il ricorso del contribuente ribaltando le precedenti pronunce che in primo e secondo grado avevano visto la ricorrente soccombente.

Doppia residenza, stesso Comune

Attenzione però, come detto, non viene ancora sciolto il nodo di due coniugi o di soggetti uniti in unione civile, residenti nel medesimo Comune, con dimore abituali disposte in due immobili differenti. Come prima sottolineato, sebbene possa essere verificabile la condizione per cui due coniugi o due soggetti uniti civilmente, per ragioni lavorative possano essere residenti e domiciliati in due differenti Comuni, la sussistenza dell'esenzione nel caso di medesimo Comune è assai più ostica da dimostrare.

PROBLEMI FISCALI

SALDO IMU 2022

In ogni caso, è pur sempre possibile, vista la vastità di territorio di alcuni Comuni italiani, che ci sia la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo Comune. Per questo, per quanto tale evenienza rappresenti un'ipotesi del tutto eccezionale e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali, resta comunque un evento che non può essere escluso a priori, anche per non discriminare questi coniugi rispetto ad altri che abbiano invece fissato le proprie residenze in due Comuni contigui – magari piccolissimi Comuni – e che per poche decine di metri godono di un privilegio di cui altri, invece, distanti chilometri ma nello stesso grande Comune, non possono usufruire.

Ricapitolando

Eliminato il riferimento al nucleo familiare da parte della Corte Costituzionale, l'esenzione IMU per abitazione principale nel caso di due coniugi ora compete al verificarsi di due condizioni fondamentali, ovvero che per entrambi l'abitazione per la quale si chiede l'esenzione IMU rappresenti:

- la dimora abituale;
- la residenza anagrafica.

Essendoci entrambi questi presupposti per entrambi i membri della coppia coinvolti, se sono state versate quote IMU, in particolare l'ultimo acconto del giugno scorso, si apre ora la possibilità di chiedere il rimborso di quanto pagato erroneamente. Prima, però, occorre approfondire il concetto di dimora abituale.

Il concetto di "dimora abituale"

La sentenza n. 8627 del 28 marzo 2019 della Corte di Cassazione ribadisce che "se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta".

Da un lato, quindi, il contribuente deve provare di aver adibito l'immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi, come luce, acqua e gas, o esibendo contratti di utenze o altri elementi utili a comprovare la reale dimora nell'abitazione e non l'utilizzo occasionale o stagionale dell'immobile, come nel caso di seconde case per vacanza o villeggiatura. Dall'altro lato, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire

la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria nel caso in cui voglia disconoscere il beneficio fiscale al soggetto. In altre parole: se il Comune nega il beneficio, deve avere le prove che tale beneficio non sia dovuto.

Gli strumenti di controllo dei Comuni

Nella sentenza la Corte Costituzionale ha fatto presente che i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio. Sono questi gli elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale. È infatti evidente che nel caso in cui l'immobile sia adibito a seconda casa per vacanza e villeggiatura, si avrà un innalzamento dei consumi solo in determinati periodi dell'anno, coincidenti con i giorni festivi o nei periodi di vacanza.

In base a questa disposizione, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate da parte dei Comuni, oltre che incentivare la partecipazione degli stessi all'attività di accertamento tributario, i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria relativi a:

- contratti di locazione nonché ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
- somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
- soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
- soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

Si stabilisce inoltre che i Comuni hanno accesso anche alla banca dati pubblica, relativamente agli immobili e ai soggetti aventi domicilio fiscale nel Comune al fine di poter accertare eventuali evasori di imposta.

Come funziona il rimborso dell'IMU

Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributo locale, e pertanto, anche per l'IMU, dovrà essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a

SALDO IMU 2022

effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non è previsto un rimborso su iniziativa diretta del Comune.

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Evidenziamo che l'istanza dovrà essere debitamente motivata e documentata dal contribuente, a comprova di quanto detto sopra, ovvero che l'immobile costituisce, oltre che la residenza, anche la dimora abituale del contribuente.

Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto di recente un avviso bonario per la richiesta dell'imposta comunale IMU non versata in precedenza, nel caso in cui ci siano i presupposti – ossia se ha diritto all'esenzione, in base a quanto fin'ora esposto – potrà presentare al Comune di riferimento un'apposita richiesta di autotutela. La richiesta anche in questo caso dovrà essere debitamente motivata e documentata.

Se poi al contribuente è stato notificato di recente un avviso di accertamento da parte del Comune, per la richiesta dell'imposta comunale IMU non versata, allora, anche in questo caso, il contribuente potrà presentare istanza di autotutela al Comune di riferimento, debitamente motivata e documentata, o nel caso in cui non siano decorsi i termini per impugnare l'atto, presentare apposito ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di riferimento.

Nel caso in cui invece sia già stato presentato un ricorso tributario pendente presso la Commissione tributaria di primo grado, allora sarà necessario che il contribuente depositi apposita memoria debitamente motivata e documentata, riproponendo l'accoglimento del ricorso già presentato.

In attesa di ulteriori sviluppi...

Tutto questo, ovviamente, sempre e comunque in attesa di ulteriori sviluppi. Come sempre, sarà impegno e cura della redazione restare aggiornati e informare prontamente i lettori di tutte le eventuali novità. In particolare, nei prossimi numeri, appena ci saranno gli opportuni chiarimenti, torneremo a parlare delle richieste di rimborso delle somme versate sebbene non dovute.

L'ANGOLO DEL SUDOKU


n. 1

2				9			4
	8		3 4				5
		5		8 3			
4		7 8		5			9
9		4 6 2				3	
1	8		9 3			2	
		1 6		9			
	2		1 7			4	
9			8				2

n. 2

1	8		3 9				
	5	4			1		
4			1	8		7	
	4 3		7		9		1
6			9	3			5
2	7		1	6 3			
	1		6	5			2
		5		1	6		
			7 9		5	4	

QUESTI GIOCHI SONO OFFERTI DA SETTIMANA SUDOKU



SETTIMANA SUDOKU

Sudoku

INOIZNTO

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

a cura di Sue Hellen Alessio

Lettere dall'AdE senza timbro o data

Vi scrivo perché ci sono delle cose che non riesco più a capire sul funzionamento della macchina fiscale italiana. In particolare, le lettere che arrivano dall'Agenzia delle Entrate, sia raccomandate semplici che lettere per posta ordinaria, che adesso vengono consegnate senza nessun timbro o altra indicazione di data. Noi contribuenti che riceviamo le lettere, come dobbiamo contare i 30 o i 60 giorni di tempo per rispondere e/o pagare? Sulle raccomandate, il postino dice che comunque il sistema tiene memoria della data di consegna (ma è vero? E che si fa in caso di discrepanze tra la data da loro memorizzata e quella in cui l'utente ha effettivamente ricevuto la missiva?), e per le lettere ordinarie? Ultimamente ho ricevuto – il 3 luglio scorso – una lettera con controlli sul Modello Unico dell'Agenzia delle Entrate che è datata 13 giugno e alla quale mi si chiede di rispondere entro 30 giorni, ma a partire da quando? Considerando appunto che non ci sono timbri sulla busta e non ho nessun modo per provare che sia giunta il 3 luglio?

Stefano C. – Roma

Intanto, in merito a questo tipo di comunicazioni, confermiamo che sono a disposizione dai 30 ai 60 giorni per il pagamento delle eventuali somme a debito del contribuente. Detto questo, confermiamo che Poste Italiane tiene nota della data di notifica della comunicazione, sia essa una lettera ordinaria sia questa una raccomandata. Nel caso di raccomandata semplice, è inoltre presente un servizio on line messo a disposizione da Poste Italiane, attraverso il quale, inserendo i dati della raccomandata, il contribuente potrà risalire alla corretta data di notifica.

Occorre inoltre tenere conto di un termine moderatamente lungo per far sì che una comunicazione, predisposta il 13 giugno, possa essere effettivamente inviata e successivamente notificata al contribuente. Pertanto appare del tutto coerente che la sua comunicazione sia stata notificata in data 3 luglio, ovvero a distanza di 20 giorni dalla sua predisposizione. In ogni caso, i 30 giorni decorrono come detto dalla data di notifica. Ricordiamo anche che le lettere di irregolarità notificate, a cui il contribuente ha tempo 30 giorni per rispondere o pagare, godono anche della sospensione feriale estiva prevista dal sistema fiscale italiano, che opera dal 1° agosto al 4 settembre. Quindi un avviso notificato al contribuente il giorno 13 luglio, tiene conto di 18 giorni fino alla data del 1° agosto e ancora 12 giorni di settembre



per arrivare al termine previsto dei 30 giorni. In questo caso specifico, quindi, la scadenza reale era entro il 16 settembre (ma siamo certi che nel frattempo avrà già provveduto).

Immobile strumentale con o senza IVA?

Vi ringrazio per la risposta fornita a un mio precedente quesito, nonostante l'incertezza sui contenuti. Voglio specificare che la mia domanda riguardava l'assoggettabilità o meno all'IVA per un immobile strumentale assegnato ai soci. Il bene a suo tempo era stato acquistato da privati quindi senza applicazione IVA. Approfitto per chiedere: l'esenzione IVA deve essere documentata da emissione di fattura o ha valore l'atto notarile?

Mario Bertossi – Udine

Come già evidenziato nella nostra precedente risposta, la cessione di beni, da parte della società, è soggetta a imposta sul valore aggiunto, ma nel caso in cui all'atto di acquisto non sia stata applicata l'IVA allora non sarà prevista nell'atto di vendita, come nel caso da lei esposto. Sono sottoposte a IVA le operazioni di cessioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente l'IVA, addebitata in sede di acquisto, sono invece escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA tutte le assegnazioni di beni in relazione alle quali sia stata preclusa la detrazione dell'IVA all'atto di acquisto.

Tanto premesso, evidenziamo che sia nel caso in cui la cessione sia soggetta a IVA che nel caso in cui si tratti di cessione in esenzione IVA, comunque sarà necessario che l'atto sia redatto e sottoscritto di fronte a un notaio rogante. Successivamente, nel caso in cui ci sia la presenza di IVA, sarà necessario emettere regolare fattura così che questa venga annotata nei registri IVA della società.

Detrazione interessi passivi di un mutuo

Cosa fare per l'eventuale richiesta di detrazione degli interessi passivi di un mutuo, contratto nell'a-

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

gosto 2011 e finito di pagare nel settembre 2021? Tali interessi non sono mai stati detratti dalle mie annuali dichiarazioni di reddito, in quanto la mia ex commercialista mi aveva indicato la non fattibilità.

Giusy Speranza

Non conosciamo le ragioni che hanno portato la sua consulente a ritenere non fattibile la detrazione degli interessi passivi del suo mutuo, non siamo quindi in grado di rispondere con certezza. Evidenziamo però di seguito le condizioni che permettono la detrazione degli interessi passivi del mutuo contratto per abitazione principale.

In linea generale possono essere detratti gli interessi passivi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale (ossia quella nella quale il contribuente dimora abitualmente). La detrazione spetta quindi al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, per un importo massimo di 4 mila euro annui. Nel caso di mutuo cointestato con un soggetto fiscalmente a carico, come ad esempio un coniuge, chi sostiene interamente la spesa potrà fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Attenzione: la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Nel caso in cui sia stato acquistato un immobile locato, allora la detrazione spetta a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per fine locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile, questo sia adibito ad abitazione principale.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, questo allora potrà fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere dal mese in cui l'immobile è nuovamente adibito ad abitazione principale.

Le condizioni di cui sopra rappresentano in linea generale i presupposti per la detrazione degli interessi passivi pagati. Pertanto, nel caso in cui, considerata la sua situazione, ritenga di poter detrarre tali interessi, le consigliamo di sottoporre nuovamente la questione alla sua consulente ed eventualmente valutare la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a correzione della mancata detrazione degli interessi erroneamente non indicati.

Donazione immobile ai figli, no alla moglie

Sono vedovo e risposato civilmente in regime di separazione dei beni. Vorrei donare con atto notarile la mia casa di abitazione, bene personale edificato nel 1980, ai miei figli con riserva di usufrutto. Chiedo di conoscere se vi sono impedimenti stante la presenza della nuova moglie.

Vincenzo P. – Prov. di Potenza

Non vi è alcun impedimento alla donazione di un'immobile ai figli. Deve solo tenersi conto del fatto che la nuova moglie, se sopravvive al coniuge, avrà diritti successori sul patrimonio relitto (ossia, ciò che questi avrà lasciato al momento del decesso), in quanto il coniuge – così come i figli – è un erede "legittimario", ossia ha SEMPRE diritto a una quota a lui riservata di patrimonio.

Nella situazione descritta, alla moglie spetterà necessariamente una quota pari a un quarto dell'asse ereditario (ossia il patrimonio relitto). Ma come si calcola il patrimonio relitto? Secondo l'art. 737, del Codice Civile: "I figli e i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati", e la dispensa può essere contenuta anche nell'atto di donazione; tuttavia, secondo il secondo comma della norma appena citata "La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile", ossia nel caso descritto dal lettore (concorso di coniuge, cui spetta la riserva di un quarto del patrimonio, e di due figli, cui spetta complessivamente la metà del patrimonio) la quota disponibile totale dell'eredità sarà pari a un quarto (25%) del valore dell'asse.

Detto in altre parole: sommando il valore totale dei beni lasciati dal defunto – compresa la casa in donazione – alla moglie spetterà il 25%. Detto questo, i figli potranno decidere se restituire l'immobile ovvero conferire nella massa ereditaria, in vista della divisione, il valore intrinseco del bene immobile da essi ricevuto (attenzione: si dovrà tenere conto del valore dell'immobile al momento del decesso del soggetto della cui eredità si tratta, come disposto dall'art. 747, CC). Quindi, se l'immobile vale, per esempio, 100 euro, alla moglie ne spetteranno 25, somma che potrà essere raggiunta senza inficiare la donazione ma anche, semplicemente, attingendo agli altri beni componenti il patrimonio complessivo lasciato in eredità (gioielli, conti correnti, arredi di pregio ecc.).

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI PREVIDENZIALI

a cura della Redazione

Errore nell'Estratto Conto dell'INPS


Ho saputo di un contribuente che ha avuto dall'INPS un estratto contributivo errato. Al momento di andare in pensione, pur essendosi già licenziato, gli hanno detto che mancavano 33 settimane perché il certificato aveva attribuito per errore il totale di 85 settimane (anziché 52) per l'anno 2009, che sono la somma dei due lavori part-time all'epoca svolti come dipendente. L'ECOCERT non dovrebbe essere un punto fermo al quale si può solo successivamente aggiungere gli ulteriori contributi anche da parte dell'INPS? Si può fare ricorso?

Francesco Cattani
Prov. di Bologna

Occorre premettere che l'Estratto Conto Certificativo (ECOCERT o ECOMAR per i lavoratori marittimi) è un documento che attesta i contributi che un lavoratore ha versato nella sua vita, e può essere richiesto da tutti i lavoratori iscritti a gestioni INPS. L'Estratto Conto Certificativo si differenzia dalla stampa e dalla consultazione dell'Estratto conto contributivo/previdenziale (disponibile online) per la sua natura certificativa e, al contrario di quest'ultimo, è necessaria una verifica da parte degli operatori prima del suo rilascio.

Nel caso prospettato dal nostro lettore, evidentemente la necessaria attività di verifica da parte degli operatori INPS non c'è stata, oppure è stata condotta con superficialità. È evidente infatti, che, se il certificato ha indicato, per l'anno 2009, un periodo contributivo utile di 85 settimane (a fronte di un numero massimo di settimane per anno di 52), il certificato contiene un errore, diremmo anche facilmente riconoscibile. Anche perché l'aver svolto (contemporaneamente) due lavori, ancorché part-time, non attribuisce al lavoratore il computo per due volte di quella stessa settimana lavorativa, ma, al più, il cumulo dei contributi versati (dai due datori di lavoro) per quella settimana, e dunque un montante superiore ai fini della liquidazione della pensione finale (in altre parole: la pensione sarà "più ricca").

Il lavoratore può certamente rivolgersi a un avvocato per verificare in concreto, e attraverso l'analisi della documentazione e delle condizioni soggettive del lavoratore, se vi siano margini per un'azione risarcitoria o anche solo indennitaria. È stato affermato in giurisprudenza che "Ai sensi dell'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88 è fatto obbligo agli enti previdenziali di co-



municare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica e gli errori commessi in tale attività possono costituire presupposto di domande risarcitorie a titolo di responsabilità contrattuale" (Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 22.7.2021, n. 2435); tuttavia, è stato precisato che "La responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee informazioni fornite all'assicurato può configurarsi soltanto ove queste [...] inducano l'interessato in errore scusabile [...]" (Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 10.3.2020, n. 19).

Orbene, per valutare correttamente in cosa consista l'errore scusabile, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di prestazioni previdenziali, l'erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato [...] circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell'ente, poiché il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della legge n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie che rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità" (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 9.3.2020, n. 6643).

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI PREVIDENZIALI

Calcolo della probabile pensione futura

Sono nato in data 22.7.1957, e ho circa 23 anni di contributi versati; prevedo di andare in pensione in data 1.8.2024. Desideravo sapere se rivolgendovi a voi posso ricevere un calcolo sulla somma che potrò percepire.

V. Maggio

Desideriamo precisare al lettore che ci ha posto il quesito, e comunque a tutti i nostri lettori, che la nostra rivista si pone l'obiettivo di spiegare in parole semplici le questioni giuridiche che possono apparire complesse, così da aiutare i nostri lettori nella comprensione dei testi normativi e nell'acquisire piena consapevolezza dei propri diritti. In particolare, benché i collaboratori della nostra rivista siano tutti professionisti esperti e regolarmente iscritti nei relativi albi, essi non possono, per molte ragioni, tra cui principalmente quelle di carattere deontologico, fornire consulenze personali e specifiche ai singoli lettori, ma piuttosto si incaricano di illustrare la norma potenzialmente applicabile alla questione e indicare in concreto come ciascuno possa tutelare i propri diritti.

Ebbene, nonostante la nostra impossibilità a fornire la risposta precisa al lettore, vorremmo invitarlo ad approfittare del servizio che gratuitamente è posto a sua disposizione da parte dell'INPS per il calcolo della possibile pensione futura, denominato proprio "La mia pensione futura: simulazione della propria pensione".



Come abbiamo già illustrato in altri precedenti numeri della rivista, il "preventivatore" della pensione si trova sul sito internet dell'INPS, alla pagina: <http://tinsy.me/Pe6J8j>

Cliccando sul pulsante rosso "ACCEDI AL SERVIZIO", in basso nella pagina; si accede al servizio mediante identificazione individuale del soggetto richiedente, per mezzo del PIN (rilasciato dall'INPS, presso qualsiasi sede territoriale), ovvero tramite il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero tramite la CIE (Carta di Identità Elettronica), ovvero infine tramite la CNS (Carta Nazionale dei Servizi, ossia la tessera sanitaria evoluta).

Possono usufruire del servizio: i lavoratori con contribuzione versata al Fondo pensioni

lavoratori dipendenti; i lavoratori con contribuzione versata alla Gestione Separata; gli iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali; i lavoratori con contribuzione versata agli altri fondi e gestioni amministrate dall'INPS.

Il servizio permette di: controllare i contributi che risultano essere stati regolarmente versati all'INPS e comunicare all'Istituto i periodi di contribuzione mancanti, tramite la specifica funzionalità di segnalazione contributiva (così da poter verificare se si tratta di un errore del sistema, oppure se vi sia stata una vera e propria omissione contributiva del datore di lavoro); conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata; calcolare l'importo stimato della pensione "a moneta costante", cioè a prescindere dall'andamento dell'inflazione; ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio (tasso di sostituzione: ossia, ad esempio, "la mia pensione futura sarà circa il 60% dell'ultimo stipendio"); ipotizzare la sospensione del lavoro, inserendo la data in cui interrompere l'attività lavorativa; modificare la previsione del PIL futuro (+1,5% oppure +1% di incremento annuo nel medio-lungo termine) e il proprio andamento retributivo/reddituale annuale (da 0% - assestato a 5% - brillante); e infine scegliere il fondo corretto (quello di effettiva iscrizione dell'interessato) su cui basare la simulazione.

Il servizio consente inoltre di costruire la propria futura pensione confrontando diversi scenari ed effettuando delle simulazioni. È possibile: verificare l'incidenza di retribuzioni diverse modificando la retribuzione dell'anno in corso e l'andamento percentuale annuo; stimare l'effetto economico di un posticipo variando la data di pensionamento; combinare le variabili della retribuzione e della data di pensionamento.

Infine, qualora il nostro lettore non intenda procedere personalmente all'inserimento dei propri dati nel sistema gratuito di calcolo dell'INPS, potrà alternativamente rivolgersi a un professionista (commercialista, avvocato, consulente del lavoro), ovvero rivolgersi a un CAF chiedendo a costoro di volere procedere a quanto necessario per il calcolo di cui il lettore avrà bisogno.

GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

a cura di Nicola Tallarico

I debiti del condominio

Nel mio condominio sono stati fatti lavori di manutenzione ma alcuni condòmini non hanno pagato. La ditta minaccia di fare causa a tutti. È giusto chiedere che a pagare siano solo i morosi?

Ludovico – Roma

Sì, il Codice Civile prevede che i creditori del condominio debbano trovare soddisfazione in primo luogo nei confronti dei condòmini morosi. A stabilirlo è l'art. 63, comma 2, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il quale recita: "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini". La giurisprudenza a lungo ha dibattuto circa la natura solidale o parziale delle obbligazioni condominiali, interrogandosi se, per il pagamento delle spese di manutenzione o per prestazioni rese da fornitori esterni, i singoli condòmini fossero da considerarsi responsabili solo per la propria quota o anche per quella dei condòmini morosi.

Le più recenti pronunce sostengono che le obbligazioni condominiali hanno natura parziale, aspetto che garantisce maggiormente i condòmini, che sono chiamati a pagare solo la loro quota e non a farsi carico dei debiti di chi non ha pagato. In una recente sentenza si è statuito infatti che "i creditori del Condominio, prima di richiedere il pagamento a coloro che hanno già versato la propria quota, devono, previo ottenimento della lista dei morosi da parte dell'Amministratore, procedere con le azioni di recupero verso ciascun debitore, in ragione della loro quota".

Nuove scale: al piano terra si paga di meno

Abito in un condominio al piano terra e sono stati fatti dei lavori alle scale. L'amministratore insiste affinché paghi le spese anche io. Lui dice che siccome potrei fare visita a uno dei condòmini dei piani alti devo pagare. Allora, provocatoriamente rispondo che, per lo stesso motivo, dovrebbero pagare anche gli ospiti del condominio? Cosa dice la legge?

Gianni F. – Provincia di Napoli

La ripartizione delle spese all'interno del condominio deve essere effettuata rispettando alcuni criteri previsti dalla legge. Anzitutto, è bene appurare che il regolamento condominiale non contenga specifiche disposizioni a riguardo. Accade spesso infatti che il regolamento preveda apposite tabelle che devono essere utilizzate per ripartire alcune spese particolari, e ciò a prescindere dai millesimi di



proprietà delle abitazioni, come accade ad esempio per il riscaldamento, dove si tiene conto dei metri cubi riscaldati.

Alcuni amministratori erroneamente addebitano a tutti i condòmini l'intera spesa, seguendo i millesimi delle varie unità immobiliari, anche se la spesa riguarda beni a utilizzo differenziato, come le scale, e così contravvenendo a più norme. Ad esempio, è violato l'art. 1223 del Codice Civile, che al comma 2 specifica che, in caso di beni a utilizzo differenziato, le spese vanno ripartite "in proporzione all'uso che ciascuno può farne", cioè in base alla possibilità che ciascun condomino ha di utilizzare effettivamente quel determinato bene.

Ricordiamo anche l'art. 1124 CC, che regola la manutenzione specifica di scale e ascensori, stabilendo che questi siano mantenuti solo dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è così ripartita: per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano. Chi sta al piano terra paga meno rispetto a chi abita all'ultimo piano.

Alberi da tagliare o da proteggere?

Nel mio giardino si trova un pino secolare, collocato a meno di due metri dal terreno del mio vicino, che mi chiede di abbatterlo perché le radici danno fastidio al muro di confine e perché, secondo lui, viola la norma sulle distanze. Vorrei evitare di farlo perché è un albero antico, ricordo dei miei genitori.

Annalisa – Provincia di Cosenza

Il Codice Civile prevede che la distanza dal confine per gli alberi di alto fusto, come un pino, sia di 3 metri. Se la distanza è inferiore, il suo vicino potrà chiederne l'estirpazione (art. 894 CC), sempre che non vi siano regolamenti locali che dicano il contrario, e ciò a prescindere dai danni che l'al-

GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

bero può generare. Bisogna tuttavia considerare la possibilità che l'abbattimento violi il vincolo di bellezza panoramica cui lei potrebbe aver diritto, specie in zone montane o marittime, o anche nel caso in cui si possa ravvisare un interesse artistico. In questi casi, il vicino non potrà pretendere la rimozione dell'albero, tantomeno chiedere la rigida osservanza delle distanze legali e neppure chiederle il risarcimento del danno per mancata rimozione. Si rischierebbe infatti di integrare il reato di "distruzione o deturpamento di bellezze naturali".

Discorso diverso riguarda il danno causato dalle radici. È utile, a tal fine, la consulenza di un agronomo, che valuti effettivamente se ci sono danni diretti delle radici dell'albero sul muro di confine o sulla sua proprietà. Solo se accertato dalla relazione dell'esperto che i danni al muro sono conseguenza delle radici del pino, il vicino potrebbe chiedere un risarcimento. A ogni modo, c'è da dire che se le radici invadono la proprietà del vicino, questi potrà reciderle autonomamente, però senza creare un danno all'equilibrio dell'albero.

Recupero dei mobili dopo uno sfratto

Sono stata sfrattata, ma per le difficoltà economiche che attraverso non sono riuscita a portare subito via i miei beni, mobili, vestiti ecc. Il locatore non vuole più darmeli, perché dice che è scaduto il termine. Posso denunciarlo per appropriazione indebita?

M. F. – Roma

Secondo una recente sentenza della Cassazione, in caso di sgombero di un immobile, il locatore può commettere il delitto di "appropriazione indebita" se la sottrazione dei predetti beni mobili è massiccia, nel senso che si è provveduto a trattenere, disperdere o sottrarre una serie innumerevole di beni. Se dunque nel trasloco effettuato successivamente all'uscita di casa dell'ex conduttore, quest'ultimo non rinviene, ad esempio, un piatto o un bicchiere, di sicuro non potrà immaginare che il proprietario della casa venga condannato per condotte giudicabili penalmente rilevanti.

Secondo la Suprema Corte, il reato si consuma se i beni mobili trattenuti sono molti, e – cosa ancora più importante – si andrebbe incontro alle conseguenze di un reato anche se l'ex conduttore non fornisce la prova specifica di quali siano i beni effettivamente sottratti, dispersi, distrutti o alienati. La norma del Codice Penale di riferimento, l'art.

646, è molto chiara e afferma che il reato di "appropriazione indebita" si configura solo quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o, come nel caso della domanda, di una cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. In questo caso, l'autore del reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a 3.000. Pertanto, v'è da verificare quanti beni sono stati trattenuti per verificare se vale la pena sporgere denuncia.

Assemblea in un "condominio minimo"

Nella mia casa al mare siamo due proprietari di unità immobiliari in un unico edificio. È configurabile un condominio? Per prendere le decisioni come facciamo se uno non è d'accordo?

Sandro S. – Bari

Nel suo caso siamo in presenza di un "condominio minimo", che è formato da almeno 2 proprietari e non più di 4 (a differenza del "condominio piccolo", che prevede più di 4 unità ma non più di 8). Sia per il condominio minimo che per quello piccolo, non v'è l'obbligo di nominare un amministratore, ma per il resto si seguono le stesse norme che regolano tutti i condomini, anche per quanto riguarda la convocazione dell'assemblea, le delibere e le maggioranze.

Ad esempio, le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione delle parti comuni dovranno essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea, per la quale valgono le stesse regole del condominio circa la maggioranza necessaria. Se i proprietari del condominio minimo sono soltanto due, laddove il Codice Civile prescrive la regola della maggioranza per le delibere assembleari, sarà indispensabile raggiungere l'unanimità.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione, nel 2017, stabilendo che quando si parla di "decisione unanime" si intende una decisione frutto della partecipazione di entrambi i comproprietari alla discussione. Se non si riesce a raggiungere l'unanimità, sarà necessario fare ricorso al tribunale. L'art. 1105 CC, infatti, stabilisce che "se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria".

PROBLEMI DEL LAVORO

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA APPROVATA LA RIFORMA PER AGEVOLARE LE CONCILIAZIONI NELLE CAUSE DI LAVORO

di Sergio Merlina

Che i giudizi in Italia non abbiano tempi di risoluzione brevi è cosa nota. In alcuni casi potremmo definire i tempi di un processo quasi "generazionali", ma al netto delle facili battute, i tempi della giustizia italiana sono un problema reale, da anni sul tavolo del legislatore anche europeo, tanto che una fetta consistente dei fondi previsti dal Next Generation EU (e quindi per l'Italia dal PNRR), sono destinati proprio alla riforma della Giustizia.

La situazione attuale

Già prima del PNRR il legislatore ha intrapreso molte strade per snellire il lavoro dei Tribunali e la durata dei processi, con risultati ondivaghi. Tra le ipotesi di soluzione, oltre allo strumento della mediazione, il legislatore ha previsto, dal 2014, lo strumento della negoziazione assistita.

La negoziazione assistita era stata però espressamente esclusa per le questioni attinenti il rapporto di lavoro, per il quale rimanevano a disposizione esclusivamente gli strumenti già previsti dalla normativa giuslavoristica, in particolare la conciliazione innanzi alla commissione costituita presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, la conciliazione sindacale, le conciliazioni previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la conciliazione davanti al Collegio di conciliazione e arbitro irrituale.

La sua esclusione all'epoca della introduzione dello strumento per la generalità delle controversie era stata criticata, anche duramente. Adesso, con l'attuazione della cosiddetta "Riforma Cartabia" (decreto legislativo 149 del 17 ottobre 2022) tale esclusione è sostanzialmente venuta meno.

Le novità della Riforma Cartabia

Dalla lettura del testo normativo, si evince che la procedura di negoziazione assistita, costituirà, a decorrere dal 30 giugno 2023, uno strumento di risoluzione alternativo delle controversie di lavoro, che si affiancherà – senza abrogarle – alle altre forme di conciliazione nelle cosiddette sedi protette, che continueranno così a svolgere la propria attività senza modifiche di alcun tipo.

Così come già avviene oggi per le controversie civili, la procedura prenderà avvio con la sottoscrizione, a opera delle parti, di una convenzione, ossia di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

- I contenuti della convenzione dovranno essere:
- il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, tempo che in ogni caso non sarà inferiore a un mese né superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
 - l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

La procedura può essere avviata anche a istanza di una sola delle parti, mediante invio a controparte dell'invito a stipulare la convenzione, con l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio.

L'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che le assistono, che ne certificano l'autografia e la conformità alle norme imperative all'ordine pubblico, avrà valore definitivo e titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

È una possibilità, non un obbligo

Il ricorso alla procedura di negoziazione assistita resta una facoltà e non un obbligo per le parti, non costituendo il ricorso alla procedura stessa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nella procedura di negoziazione, la norma stabilisce che ciascuna delle parti dovrà essere assistita da un proprio avvocato oppure da un consulente del lavoro. L'eventuale accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita dovrà poi essere trasmesso, a cura di una delle due parti, a una Commissione di Certificazione, entro i dieci giorni successivi.

I professionisti individuati dalla norma vengono dunque legittimati a ricoprire quel ruolo di

PROBLEMI DEL LAVORO

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

garanzia della genuinità e veridicità della volontà espressa dalle parti coinvolte nella vertenza, ruolo che, finora, era stato riservato esclusivamente ad apposite figure individuate dalla legge.

La validità dell'accordo

Importantissima novità è l'equiparazione dell'eventuale accordo raggiunto tra le parti nell'ambito della procedura di negoziazione assistita agli accordi raggiunti nell'ambito di conciliazioni sottoscritti dinanzi ad una delle cosiddette "sedi protette", ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile. L'accordo, così raggiunto, sarà dunque inoppugnabile e godrà del medesimo regime di stabilità previsto dalla sopracitata norma.

Il nodo cruciale della protezione dei lavoratori

Si tratta ora di misurarsi con alcuni aspetti che potrebbero fare la differenza tra il nuovo istituto lavoristico e le rinunce e le transazioni sottoscritte presso le attuali "sedi protette", considerate idonee a garantire la tutela del lavoratore, soggetto debole del rapporto di lavoro, in quanto escluderebbero condizioni di soggezione o inferiorità nei confronti del datore di lavoro.

Rispetto a tali contesti, si tratterà ora di vedere come i giudici si pronunceranno nei casi di impugnazione degli accordi raggiunti nella nuova sede conciliativa e, in particolare, come applicheranno il criterio della "effettiva assistenza del lavoratore", protagonista indiscusso nei giudizi aventi a oggetto le conciliazioni raggiunte in sede sindacale.

Viene da chiedersi a quale tipo di controllo verrà sottoposta l'attività resa dall'avvocato difensore del lavoratore. In tale prospettiva, dovrebbe essere tenuto in debito conto il fatto che l'avvocato è sottoposto a precisi doveri deontologici (il codice deontologico prescrive il dovere di competenza, diligenza e fedele patrocinio, oltre che sanzionare la relativa violazione; l'infedele patrocinio è oltretutto un reato) sul rispetto dei quali l'Ordine di appartenenza vigila incessantemente.

I professionisti devono essere assicurati

Sempre in tale prospettiva, non appare affatto secondario il fatto che l'avvocato sia obbligatoriamente assicurato per i danni che potrebbe arrecare al suo cliente.

La questione non è diversa per il caso dell'assistenza da parte del consulente del lavoro, anch'esso assoggettato all'obbligo di assicurazione

per la responsabilità professionale nonché tenuto al rispetto delle norme del codice deontologico di categoria (è vero, però, che il consulente del lavoro non è espressamente richiamato dall'articolo 5, comma. 4, legge 162/2014 in virtù del quale "costituisce illecito deontologico per l'avvocato" l'impugnazione dell'accordo al quale ha partecipato).

C'è bisogno di saperne di più

Al momento, il carattere necessariamente sintetico di questo articolo impedisce di approfondire ulteriormente i tratti distintivi del nuovo istituto conciliativo rispetto a quelli già esistenti. In particolare restano dubbi sulle prospettive di impugnazione dei relativi accordi. Appare quindi utile una precisazione sulla procedibilità dell'azione.

Fermo restante che l'esperimento del tentativo di conciliazione è pacificamente facoltativo, rimesso alla libera iniziativa dei litiganti, l'istanza di negoziazione assistita di cui al nuovo articolo 2 ter, inserito nella più ampia legge 162/2014, potrebbe ritenersi assoggettata alla previsione dell'articolo 4 ("Non accettazione dell'invito e mancato accordo") della stessa legge.

Si tratta di una lettura certamente in linea con la "ratio" della Riforma Cartabia, tesa a incentivare l'adesione al nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. In tale prospettiva, al contrario di quanto previsto per la mancata adesione alla procedura di cui all'articolo 410 Codice di Procedura Civile, in caso di mancata risposta o di rifiuto all'invito ex articolo 2 ter, il giudice potrebbe valutare il comportamento della parte ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 Codice di Procedura Civile (nel caso dell'articolo 411 Codice di Procedura Civile, invece, il giudice potrà tenere conto in sede di giudizio solo dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa della commissione, proposta che può essere formulata solo nel caso di adesione del convenuto alla procedura).

In conclusione

Appare evidente che la novità sopra esaminata costituisca ulteriore elemento di semplificazione delle procedure di conciliazione già in atto, offrendo una soluzione alternativa agli strumenti conciliativi già esistenti e oggi, in ogni caso, già molto diffusi nell'ambito delle controversie di lavoro, consentendo ai professionisti investiti dei relativi incarichi di assistenza di poterne validare e rendere definitivi e non più impugnabili i contenuti.

ISTAT – COSTO DELLA VITA

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l'assegno dovuti al coniuge separato o divorziato, si utilizza il cosiddetto indice della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Per l'adeguamento degli assegni di mantenimento e/o divorzili la variazione ISTAT si applica per intero; per l'adeguamento dei canoni di locazione, invece, si applica in ragione del 75% della sua misura originaria. Nella tabella allegata pubblichiamo entrambi i valori: al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti

(anche già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili).

- **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA OTTOBRE 2021 A OTTOBRE 2022:**
+ 11,5% (ridotto al 75%: 8,625%).
- **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA OTTOBRE 2020 A OTTOBRE 2022:**
+ 14,9% (ridotto al 75%: 11,175%).

INDICI ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEgni DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):

Mese	Variazione annuale al 100%	Variazione annuale al 75%	Variazione biennale al 100%	Variazione biennale al 75%
NOVEMBRE 2021	3,600%	2,700%	3,300%	2,475%
DICEMBRE 2021	3,800%	2,850%	3,600%	2,700%
GENNAIO 2022	4,700%	3,525%	4,900%	3,675%
FEBBRAIO 2022	5,600%	4,200%	6,100%	4,575%
MARZO 2022	6,400%	4,800%	7,100%	5,325%
APRILE 2022	5,800%	4,350%	7,000%	5,250%
MAGGIO 2022	6,800%	5,100%	8,100%	6,075%
GIUGNO 2022	7,800%	5,850%	9,300%	6,975%
LUGLIO 2022	7,800%	5,850%	9,800%	7,350%
AGOSTO 2022	8,100%	6,075%	10,400%	7,800%
SETTEMBRE 2022	8,600%	6,450%	11,400%	8,550%
OTTOBRE 2022	11,500%	8,625%	14,900%	11,175%

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

ULTERIORE
SCONTO DEL 20%

Siete Professionisti che lavorano in grandi studi professionali, associazioni dicategoria o studi di amministrazione condominiale?

PER VOI UN'OFFERTA
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

- Da 5 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 20%

Per usufruire ed attivare
l'offerta chiamaci allo
02.87168197

UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare anche ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo deciso di ampliare e potenziare l'attività di supporto e assistenza telefonica. Per informazioni relative allo stato dell'abbonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per informazioni relative alle modalità di pagamento e per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

Telefonare al numero **02.87168197**
in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

leggi
illustrate

PERIODICO MENSILE

Direttore responsabile: **Mario Spreafico**

Realizzazione editoriale a cura di:
Contents S.r.l.s.

Direzione: **Francesco Coniglio**
Coordinamento editoriale: **Vincenzo Perrone**
Supervisione e coordinamento tecnico:
Avv. **Roberto Ferranti**

Hanno collaborato: **Dott.ssa Sue Hellen Alessio;**
Avv. **Maria Ciampani;** Avv. **Sergio Merlina;**
Avv. **Nicola Tallarico.**

Vignette: **Francesco Schietroma**
Impaginazione: **Massimiliano D'Affronto – 8x8 S.r.l.**

www.leggiillustrate.it

E-mail: redazione@leggiillustrate.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano
n. 337 del 2 maggio 2005 – ISSN 1591-0466



Spree S.p.A.
Sede Legale: Via Torino, 51 20063
Cernusco sul Naviglio (Mi) - Italia
PI 12770820152 - Iscrizione camera Commercio
00746350149
Per informazioni, potete contattarci allo **02 924321**

Presidente: Luca Spree

CDA: Luca Spree (Presidente), Alessandro Agnoli
(Amministratore Delegato), Giulia Spreafico (Divisione
digital), Stefano Pernarella (ADV & PR)

Stampa: Arti Grafiche Boccia Via Tiberio Claudio Felice
7 – 84131 Salerno

Distributore per l'Italia: Press-Di Distribuzione stampa
e multimedia s.r.l. - 20090 Segrate

Distributore per l'Estero: SO.DI.P S.p.A. Via Bettola, 18 -
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +390266030400 - Fax +390266030269 - sies@sodip.it -
www.sodip.it

Pubblicità: www.spree.it - Tel. 02 92432244

pubblicita@spree.it

Copyright: Spree S.p.A.

Informativa su diritti e privacy

La Spree S.p.A. titolare esclusiva della testata Leggi Illustrate di tutti i diritti di pubblicazione e di diffusione in Italia. L'utilizzo da parte di terzi di testi, fotografie e disegni, anche parziale, è vietato. L'Editore si dichiara pienamente disponibile a valutare - e se del caso regolare - le eventuali spertanze di terzi per la pubblicazione di immagini di cui non sia stato eventualmente possibile reperire la fonte. Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy d.lgs. 196/03). Nel vigore del D.lgs. 196/03 il Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 28 D.lgs. 196/03, è Spree S.p.A. (di seguito anche "Spree"), con sede legale in Via Torino, 51 Cernusco sul Naviglio (MI). La stessa La informa che i Suoi dati, eventualmente da Lei trasmessi alla Spree, verranno raccolti, trattati e conservati nel rispetto del decreto legislativo ora enunciato anche per attività connesse all'azienda. La avvisiamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati (sempre nel rispetto della legge), anche all'estero, da società e/o persone che prestano servizi in favore della Spree. In ogni momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei Suoi dati ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del D.lgs. 196/03 mediante comunicazione scritta alla Spree e/o direttamente al personale incaricato preposto al trattamento dei dati. La lettura della presente informativa deve intendersi quale presa visione dell'Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/03 e l'invio dei Suoi dati personali alla Spree varrà quale consenso espresso al trattamento dei dati personali secondo quanto sopra specificato. L'invio di materiale (testi, fotografie, disegni, etc.) alla Spree S.p.A. deve intendersi quale espressa autorizzazione alla loro libera utilizzazione da parte di Spree S.p.A. Per qualsiasi fine e a titolo gratuito, e comunque, a titolo di esempio, alla pubblicazione gratuita su qualsiasi supporto cartaceo e non, su qualsiasi pubblicazione (anche non della Spree S.p.A.), in qualsiasi canale di vendita e Paese del mondo. Il materiale inviato alla redazione non potrà essere restituito.



Certificato PEFC
Questo prodotto è
realizzato con materia
prima da foreste gestite in
maniera sostenibile e da
fonti certificate
www.pefc.it

NOI RISPETTIAMO L'AMBIENTE!
Leggi Illustrate è stato stampato su
carta certificata PEFC, proveniente
da piantumazioni a riforestazione
programmata e perciò gestite in
maniera sostenibile.

**le leggi
illustrate**

INSERTO

DICEMBRE 2022

L'ISEE 2023

Tutto quello che c'è da sapere sull'ISEE 2023: i documenti necessari per la compilazione del nuovo ISEE e le istruzioni per la procedura di precompilazione dell'ISEE ordinario online, direttamente da casa

a cura di Maria Ciampani e Sue Hellen Alessio

L'ISEE 2023

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ISEE 2023: I DOCUMENTI NECESSARI E, PASSO PER PASSO, LE ISTRUZIONI PER LA PRECOMPILAZIONE DEL NUOVO ISEE ORDINARIO ONLINE, DIRETTAMENTE DA CASA

Dal 1° gennaio 2023 è necessario richiedere una nuova attestazione ISEE da presentare per ottenere le prestazioni sociali agevolate in vigore nel nostro ordinamento (bonus, prestazioni e servizi sociali o assistenziali, vedi box in coda al presente inserto) per l'anno 2023. La certificazione può essere chiesta nel corso di tutto l'anno 2023 e ha valore sino al 31 dicembre del 2023.

Per ottenere l'ISEE il richiedente può rivolgersi a un CAF, a un commercialista, a un patronato o compilare in modo autonomo per via telematica l'ISEE online presente sul sito dell'INPS.

Una ipotesi di riforma del calcolo e delle scadenze ISEE?

Se ne è parlato sulla stampa e nei telegiornali. Dunque che cosa sta accadendo? In realtà, per il momento, niente. Al momento, infatti, la riforma dell'ISEE "dovrebbe" rientrare nella più grande "riforma del fisco" che il Governo Meloni intende compiere.

Intanto, ovvero per l'anno 2023, NON si parla assolutamente di abolizione dell'ISEE, ma oltre a questo indice, si parla dell'introduzione del "Quoziente Familiare," che dovrebbe viaggiare parallelamente all'ISEE e SOLO per precisi e determinati BONUS (ad esempio il Superbonus per abitazioni NON in condominio).

L'ISEE al momento (anno 2023) dovrebbe rimanere come misura necessaria per fruire di tutte le agevolazioni previste in tema fiscale, proprio come il Superbonus (si stanno in effetti ipotizzando classi di detrazione e agevolazione fiscale sulla base del Quoziente Familiare). Il Quoziente Familiare influenzerà, dunque, almeno per ora, solo il campo fiscale e non quello sociale.

Realisticamente non sembra praticabile una abolizione dell'ISEE in favore di un Quoziente Familiare per l'anno 2023. In ogni caso, come sempre, sarà premura e cura della redazione informare tempestivamente i lettori di ogni variazione e novità sull'argomento.

Cosa sono l'ISEE e la DSU

Il valore ISEE fornito viene consultato dagli Enti erogatori, tramite il Sistema Informativo ISEE (SII), per verificare il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti per ottenere, a condizioni agevolate, le prestazioni sociali o i servizi di pubblica utilità richiesti.

Con l'acronimo "ISEE" si intende l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Lo stesso è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza che lo stesso INPS riporta sul proprio sito e che qui riproduciamo in tabella 1.

Tabella 1 - Scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE

Componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

La scala di equivalenza prevede anche delle maggiorazioni di:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli;
- 0,35 in caso di quattro figli;
- 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno

sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

La DSU

Con l'acronimo DSU si intende la "Dichiarazione Sostitutiva Unica", un atto in cui il cittadino riporta i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali propri e del nucleo familiare di cui il richiedente fa parte; la dichiarazione è propedeutica al calcolo e all'ottenimento dell'ISEE. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere.

Più in particolare la DSU è composta da:

- **Modulo MB.1** che va compilato da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI);
- **Modulo MB.2** da compilare solo in caso di:
 - prestazioni per il diritto allo studio universitario;
 - prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro;
- **Modulo MB.3** da compilare solo in caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali (es.: ricovero presso RSSA, residenza protetta e simili);
- **Modulo MB.1rid** da compilare, in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce fare riferimento a un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di:
 - prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni;
 - prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca;
- **Modulo FC.1** da compilare da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI);
- **Modulo FC.2** da compilare solo in caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- **Modulo FC.3** da compilare solo in caso di presenza nel nucleo di persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e prive della Certificazione Unica o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
- **Modulo FC.4** da compilare solo per il calcolo della "componente aggiuntiva" in caso di:
 - prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario);
 - prestazioni per minorenni o universitari in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio).

In molti casi è sufficiente compilare il **Modello MINI** (composto esclusivamente dai moduli MB.1 e FC.1).

Vi sono casi in cui non è possibile ricorrere alla DSU Mini ma è necessario compilare la DSU nella versione estesa (integrale); si tratta dei casi di:

- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

La validità dell'ISEE

Il legislatore, con il Decreto Crescita (all'articolo 7 del decreto legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019), ha voluto disciplinare anche la data di scadenza del documento ISEE (precompilato e non precompilato) che, per prassi, prima era fissata al 15 gennaio successivo all'ottenimento del documento.

Fino all'anno 2019, infatti, la DSU e quindi l'ISEE avevano validità a partire dal 15 gennaio di ogni anno e fino alla scadenza del 14 gennaio dell'anno successivo. Con l'avvio del reddito e della pensione di cittadinanza (benefici per il cui ottenimento è necessario presentare l'ISEE), più in particolare, il Governo ha deciso che la scadenza per la validità dell'ISEE coincidesse con la fine dell'anno solare; chi ha interesse a ottenere l'ISEE ha l'obbligo di rinnovare la dichiarazione a inizio anno (di ogni anno) presentando nuovamente tutti i documenti necessari.

In sostanza, dall'anno 2020 la DSU e quindi l'ISEE hanno validità dal momento della presentazione e **fino al 31 dicembre**.

A partire dal 2020 quindi la DSU e l'ISEE hanno validità già a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso e fino alla scadenza del 31 Dicembre dell'anno medesimo in modo da allineare la validità temporale della Dichiarazione presentata.

Ciò vuol dire che nel caso in cui una famiglia presentasse documentazione ISEE nel mese di dicembre, la stessa avrebbe validità fino al 31 dicembre dello stesso anno e NON per un anno dalla data di presentazione della documentazione.

Va anche detto che la presentazione dell'ISEE sarà di anno in anno più facile, grazie alla nuova modalità precompilata, in quanto i dati precaricati saranno sempre più spesso già presenti nel sistema e al dichiarante, con pochi *click*, arriverà la nuova attestazione ISEE senza dover faticare a reperire di volta in volta tutta la documentazione necessaria.

I documenti che servono per ottenere l'attestazione ISEE

Sia che si intende ricorrere a un professionista che ottenere l'ISEE precompilato online in maniera autonoma, i richiedenti devono reperire la seguente documentazione:

- codice fiscale di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. Sono necessari i dati anagrafici anche del coniuge non residente e del figlio a carico non convivente purché non coniugato, senza figli e di età inferiore a 26 anni (vedi box "nucleo familiare");
 - stato di famiglia per la verifica della composizione del proprio nucleo familiare;
 - documento di identità del richiedente;
 - redditi che si riferiscono all'anno 2021 (Modello 730 e/o Modello Redditi 2022 e Modello CU 2022);
 - patrimonio mobiliare e immobiliare al 31.12.2021. È necessaria dunque la documentazione attestante:
 - il saldo e la giacenza media ai fini ISEE dei conti correnti, libretti di risparmio, carte di debito, carte di credito di tutti i componenti della famiglia al 31.12.2021;
 - libretti di deposito;
 - titoli di stato;
 - obbligazioni;
 - azioni;
 - BOT;
 - CCT;
 - buoni fruttiferi;
 - fondi di investimento;
 - forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare;
 - certificati catastali e atti notarili di compravendita degli immobili come anche ogni altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili).
- Attenzione:** in relazione al patrimonio immobiliare non vanno dichiarati gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali. In caso di immobili detenuti all'estero occorre allegare anche la documentazione attestante il valore ai fini IVIE.
- certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;
 - il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato o somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti nel caso di lavoratori autonomi;
 - targa o estremi di registrazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e/o al RID (Registro Imbarcazioni da Diporto) di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, di navi e imbarcazioni da diporto;
 - contratto di locazione con i relativi dati di registrazione se la famiglia è in affitto;

- eventuale certificazione della disabilità ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e/o per l'assistenza personale.

ATTENZIONE: in caso di coniugi separati, con sentenza di separazione e assegno di mantenimento ai figli, in sede di predisposizione della documentazione necessaria ai fini ISEE è essenziale avere copia di tale sentenza. Infatti nella compilazione della dichiarazione ISEE andrà indicato al Quadro FC5 l'importo dell'assegno di mantenimento spettante al figlio. Non andrà indicato invece l'assegno di mantenimento al coniuge, in quanto questo rappresenta un reddito per lo stesso e pertanto già rientrante nel Modello 730 o nel Modello Redditi.

L'ISEE precompilato

Dal 3 febbraio 2020 è online, presso il sito dell'INPS, il nuovo Modello ISEE precompilato che permette di ottenere l'attestazione comodamente da casa e senza ricorrere a professionisti. Il servizio ha subito ottenuto un grande successo e si è rivelato molto utile durante il periodo dell'emergenza Covid-19.

Un ulteriore vantaggio del servizio online è indubbiamente dato dal fatto che non è necessario reperire la documentazione utile all'attestazione, in quanto il servizio risale autonomamente alle informazioni già in possesso dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS (ad esempio: canone di locazione della casa di abitazione, patrimoni mobiliari, patrimoni immobiliari, redditi ai fini IRPEF, trattamenti erogati dall'INPS esenti ai fini IRPEF, nucleo familiare convivente). Peraltro confermando i dati in possesso delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS l'utente evita di incorrere in eventuali segnalazioni di omissioni o difformità.

Il messaggio del 13 gennaio 2020 n. 96 dell'INPS ha fornito agli utenti tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accesso e di precompilazione della DSU e la formazione dell'ISEE *on line*. Queste informazioni possono essere rinvenute all'indirizzo web: <http://tinsy.me/TncRNE>




La procedura

Innanzitutto è necessario recarsi sul sito dell'INPS www.inps.it e procedere all'autenticazione tramite le credenziali digitali:

- l'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione digitale;
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- la Carta d'Identità Elettronica 3.0 (CIE).

Una volta autenticato con le proprie credenziali, al cittadino basterà recarsi nella sezione "prestazione e servizi", scendere nel menù a tendina sino a "tutti i servizi" e infine cliccare su "ISEE precompilato".



Per aiutare i richiedenti, l'INPS ha anche pubblicato nella sezione "Come fare?", tre diversi tutorial con le istruzioni da seguire fase per fase per portare a termine con successo la nuova procedura.



Ecco i link per ciascuno dei tutorial:
1. Il processo della DSU precompilata;
<http://tinsy.me/5U5Mpv>



2. Acquisizione della DSU precompilata – Fase 1 Sottoscrizione del nucleo e richiesta dei dati precompilati;
<http://tinsy.me/6QMsPw>



3. Acquisizione della DSU precompilata – Fase 2 Conferma o Modifica dei dati precompilati e rilascio dell'Attestazione; <http://tinsy.me/wN5XsC>

Come ottenere l'ISEE precompilato

Il primo passaggio: acquisire la DSU precompilata

Al richiedente che ha avuto accesso al servizio viene chiesto innanzitutto di dichiarare di avere letto e accettato l'informativa sui dati personali. Una volta barrata la casella il dichiarante potrà iniziare l'acquisizione della DSU.

Il sistema avverte automaticamente l'utente (vedi la sezione "Dichiarazione da completare") nel caso in cui lo stesso abbia in corso di acquisizione un'altra DSU sia nella modalità precompilata che nella modalità non precompilata.

Serve la delega di tutti i maggiorenni della famiglia

Il richiedente deve autodichiarare di essere munito di delega da parte di ogni componente

maggiorenne del proprio nucleo familiare e indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza; sarà poi l'Istituto a verificare la correttezza dei dati presso il Sistema Tessera Sanitaria.

ATTENZIONE: se le informazioni relative al nucleo familiare sono già disponibili negli archivi dell'INPS, la composizione del nucleo risulterà precompilata e non dovrà essere autodichiarata.

Con messaggio n. 171 del 13.1.2022 l'INPS ha comunicato di aver reso disponibile una nuova funzionalità che permette di registrare la delega online per conto di un figlio minorenni.

Il servizio "Autorizza la precompilazione"

In alternativa l'INPS permette a ogni componente maggiorenne del nucleo familiare di accedere al sistema ISEE con la propria identità digitale e fornire l'autorizzazione alla precompilazione dei dati; tale scelta indubbiamente rende più agevole determinare il nucleo familiare.



Ogni componente maggiorenne per autorizzare la precompilazione dei propri dati nella DSU presentata da altro dichiarante può recarsi all'indirizzo:
<http://tinsy.me/p5bKv3>

Qui deve cliccare su "Autorizza la precompilazione" e inserire le proprie credenziali digitali. Se è presente una DSU in attesa di autorizzazione la funzionalità proporrà in automatico la DSU da autorizzare rendendo ancora più semplice l'autorizzazione.

ATTENZIONE: la funzionalità è riservata esclusivamente all'utente cittadino; il CAF o gli Enti non possono accedervi.



Lista delle dichiarazioni

Il servizio "Lista delle dichiarazioni" consente all'utente di consultare tutte le DSU in cui è presente come componente del nucleo familiare e/o come componente aggiuntivo. Più propriamente, il soggetto, deve accedere con le proprie credenziali digitali all'indirizzo: <http://tinsy.me/v4Xgdz>



Qui può visualizzare una tabella in cui sono riportate tutte le DSU di interesse. Selezionando la singola DSU è possibile scaricare la relativa stampa. L'INPS fa presente che "il tipo di stampa dipende essenzialmente da due aspetti: lo stato della DSU e il tipo di partecipazione del soggetto al nucleo familiare della DSU".

In ogni caso per ogni DSU è possibile richiedere il PDF della ricevuta di presentazione:

- della dichiarazione;
- dell'attestazione;
- della componente aggiuntiva;
- del modello integrativo e sostitutivo.

I dati autodichiarati e i dati precaricati

Il richiedente compila la DSU inserendo in primo luogo alcune informazioni che vanno autodichiarate (i cosiddetti "dati autodichiarati"). Si fa riferimento in particolare ai dati relativi alla composizione del nucleo familiare e altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi; gli stessi sono contenuti in appositi moduli (moduli MB). Come detto, il nucleo familiare da dichiarare è quello al momento della compilazione del modello.

Se il dichiarante ha già compilato una precedente DSU, anche in modalità non precompilata ma che sia stata acquisita nel Sistema Informati-

vo ISEE, invece di compilare i dati, può richiedere all'INPS di precaricare le informazioni lì contenute ("dati precaricati"). Il sistema infatti è in grado di riproporre i dati utili alla compilazione, già forniti dal richiedente nella precedente DSU compilata.

In tal modo il processo si semplifica in quanto l'INPS infatti potrebbe essere già in possesso dei seguenti Quadri:

- Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
- Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
- Quadro FC5: assegni periodici, da indicare solo nel caso in cui il dichiarante sia in possesso di apposita sentenza che stabilisce l'importo di tale assegno periodico, sia in favore del coniuge che quello stabilito in favore dei figli;
- Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
- Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.

Se i dati della precedente DSU precaricati sono cambiati rispetto all'anno precedente, il dichiarante ha l'onere di rettificarli compiendo le opportune modifiche o integrazioni.

Gli elementi di riscontro

Il richiedente deve poi inserire gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali per ogni componente maggiorenne (escluso il dichiarante medesimo). Se l'accesso alla DSU precompilata avviene tramite un CAF, gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante. Tali elementi vengono poi validati dall'Agenzia delle Entrate.

Con il messaggio n. 96/2020 l'INPS ha chiarito che "la fornitura degli elementi di riscontro

IL NUCLEO FAMILIARE PER IL CALCOLO ISEE: CONIUGI CON RESIDENZE ANAGRAFICHE DIVERSE

Si ricorda che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. I coniugi o le parti unite civilmente che hanno diversa residenza anagrafica, ai fini ISEE, rientrano comunque nello stesso nucleo familiare. Questo avviene anche nel caso di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): in questo caso il coniuge all'estero è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.

Vi sono casi, però, in cui i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti, ovvero casi in cui:

- è stata pronunciata sentenza di separazione dei coniugi (consensuale, giudiziale o nel corso del giudizio di nullità del matrimonio) e gli stessi non risiedono nella stessa abitazione;
- la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal Presidente in sede di udienza di

comparizione dei coniugi ex articolo 708 del Codice di Procedura Civile;

- uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 CC;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Fanno parte del nucleo familiare anche i figli:

- minorenni che convivono con il genitore (a meno che non sia coniugato);
- maggiorenni di età inferiore a 26 anni a carico dei genitori a fini IRPEF (con redditi inferiori a 2.840,51 euro) non coniugati e senza figli. Se i genitori appartengono a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

è posta a garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro dell'avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano".

Il richiedente deve compilare sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscon-

tro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (si tratta quindi dei dati del 2021).

Per l'elemento di riscontro relativo al reddito si deve indicare alternativamente:

- o l'importo esposto al rigo "differenza" nella



dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730 (Modello 730-3) o dal quadro RN del Modello Redditi Persone fisiche;

- o l'assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.

Se per l'anno reddito di riferimento, è presente solo la CU, il dichiarante deve barrare la casella "assenza di dichiarazione".

Per l'elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare ci sono due casi da dover prendere in considerazione:

- a. se al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare del singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro era inferiore a € 10.000 il dichiarante deve indicare:
 - o l'esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia;
 - o l'assenza di rapporti;
- b. se al 31 dicembre del secondo anno precedente (e quindi il 2021 per le DSU da compilarsi per il 2023) il valore complessivo del patrimonio mobiliare del singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro, è pari o superiore a € 10.000 il dichiarante deve indicare:
 - o il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell'annualità rilevante ai fini dell'ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU;
 - o il valore alla stessa data di una delle "altre forme di patrimonio mobiliare" di cui al Quadro FC2, sez. II.

ATTENZIONE: il valore inserito deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento, per eccesso o per difetto alle unità di euro (50 o più centesimi diventano 1 euro; 49 o meno centesimi diventano zero).

Nel caso in cui il componente maggiorenne ha un conto cointestato con il dichiarante oltre a un conto non cointestato dovrà essere indicato, quale elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare del componente, obbligatoriamente il valore di quest'ultimo.

È importante che le informazioni siano fornite in modo corretto per ottenere il riscontro positivo da parte dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti la DSU non porterà all'attestazione ISEE. Si ha un riscontro positivo quando l'Agenzia delle Entrate riconosce che vi è piena corrispondenza tra tutti i componenti indicati dal dichiarante e i dati in possesso dell'Agenzia stessa; in questo caso i dati reddituali e patrimoniali vengono trasmessi all'INPS e risultano precompilati.

Il riscontro negativo avviene quando anche solo uno dei componenti tra i dati reddituali e patrimoniali non corrisponde a quanto già in possesso dell'Agenzia delle Entrate; in questo caso il dichiarante non potrà accedere alla DSU precompilata.

In caso di non corrispondenza

Il richiedente può reinserire, per un massimo di due volte, gli elementi di riscontro che sono stati segnalati come non corrispondenti e richiedere l'accesso alla precompilazione della DSU (all'INPS infatti la procedura iniziata risulta ancora "protocollata") senza perdere tutti i dati già indicati.

Se con il nuovo inserimento il riscontro degli elementi risulta positivo, il richiedente potrà proseguire con la procedura precompilata. Se invece anche con il secondo inserimento il riscontro risulta negativo la DSU protocollata non potrà più essere oggetto di modifiche e quindi precompilata; l'INPS dunque non fornirà alcun indicatore ISEE e non si avrà alcuna attestazione.

Si fa presente tuttavia che il cittadino che non può più presentare una nuova richiesta in modalità precompilata potrà pur sempre presentare una nuova DSU con la vecchia modalità non precompilata.

La sottoscrizione

Se tutto è andato bene, a questo punto il richiedente sottoscrive quanto dichiarato. Si conclude così il primo step della procedura e viene generata una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'Ente acquirente; ma attenzione, questo non comporta ancora il calcolo dell'ISEE.

Verifica lo stato della tua Precompilata

Il servizio "Verifica lo stato della tua Precompilata" presente nel portale INPS permette al cittadino di monitorare la propria procedura e verificare lo stato della stessa, nonché controllare l'esattezza dei dati di riscontro e l'avvenuto caricamento dei dati precompilati. L'utente così può sapere in tempo reale se i dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS sono stati reperiti e se i dati di riscontro forniti risultano corretti.

L'esito del controllo e i dati precompilati

I dati elaborati sono trasmessi al Sistema Informativo ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione degli stessi, richiede all'Agenzia delle Entrate l'esito del controllo sugli elementi di riscontro. Come detto, se il riscontro è positivo per tutti i componenti, l'AdE procede alla trasmissione dei dati in proprio possesso (dati cosiddetti "precompilati").

Questi dati sono rinvenuti tra le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché tra le informazioni comunicate dagli intermediari finanziari sui saldi e sulle giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare; lo scambio degli stessi avviene mediante servizi anche di cooperazione applicativa (ovvero interoperabilità tra sistemi informatici).

Il dichiarante beneficia così della precompilazione dei dati relativi ai componenti reddituali e patrimoniali che, più specificatamente, sono:

- i redditi e alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all'AdE che vengono inseriti nel Quadro FC8 alla sez. II e III;
- i trattamenti erogati dall'INPS che vengono inseriti nel Quadro FC8 alla sez. III;
- il patrimonio mobiliare detenuto in Italia che viene inserito nel Quadro FC2.

ATTENZIONE: sono esclusi dalla precompilazione le partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali (articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 lettere e), g) e h));

- il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (che viene inserito nel Quadro FC3);
- il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).

L'eventuale rettifica dei dati precompilati

Il richiedente a questo punto ha TRE MESI DI TEMPO per accettare, modificare o integrare i dati precompilati (ad esempio se non è indicato un fabbricato o un rapporto finanziario); se i dati non vengono né accettati né modificati entro il termine fissato, l'INPS provvede alla loro cancellazione impedendo così il completamento della procedura di rilascio dell'ISEE precompilato. A questo punto il richiedente, se ancora interessato a ottenere l'attestazione ISEE, dovrà ricominciare da capo l'intera procedura.

Il messaggio dell'INPS n. 96 precisa, inoltre, che non tutte le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate e modificate: il dichiarante non può modificare i dati relativi ai trattamenti erogati dall'INPS e le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (voci inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8) anche se incomplete o non corrette; il dichiarante per la rettifica deve compilare il Modulo FC.3 (Modulo integrativo) chiedendo la rettifica delle inesattezze e autodichiarando le componenti per cui si necessita una precisazione.

La compilazione degli ulteriori dati

Una volta accettati o modificati i dati, il dichiarante deve indicare e autodichiarare i dati richie-

sti nei seguenti Quadri del Foglio componente:

- Quadro FC1 (dati del componente);
- Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari);
- Quadro FC5 (assegni periodici per coniuge e figli);
- Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli);
- Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza).

Se ricorre la fattispecie della "componente aggiuntiva" il Quadro FC9 è autodichiarato dalla stessa.

In questa fase si autodichiarano anche le seguenti fattispecie di dati reddituali e patrimoniali:

- il patrimonio mobiliare detenuto all'estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 nel Quadro FC2. Rientrano in tale ambito ad esempio le partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, gli altri strumenti e rapporti finanziari e il valore del patrimonio per le imprese individuali;
- il patrimonio immobiliare detenuto all'estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo, nonché l'indicazione della casa di abitazione del nucleo nel Quadro FC3.
- il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali nel Quadro FC8 sez. II (tale reddito è normalmente dichiarato all'Agenzia delle Entrate).

Portata a termine questa ulteriore attività l'ISEE viene calcolato e reso disponibile.

Inibizione al trattamento dei dati da parte dei componenti del nucleo familiare

Nell'area personale dell'INPS e dell'AdE dei cittadini maggiorenni che compongono il nucleo familiare del dichiarante (che dovrebbe aver avuto apposita delega al trattamento dei loro dati personali) verrà data la notizia del trattamento dei propri dati personali ai fini di una DSU precompilata.

Coloro che non hanno fornito la delega, in qualsiasi momento possono inibire l'utilizzo dei propri dati presenti nella DSU. Tale facoltà può essere esercitata dal soggetto maggiorenne a prescindere dalla modalità scelta per la compilazione della DSU dal richiedente (che potrebbe non aver optato per la modalità precompilata).

Per esercitare l'inibizione, impedendo così l'uso dei propri dati, il cittadino può alternativamente:

- presentarsi presso le sedi dell'INPS e rilasciare apposita dichiarazione;

- accedere nell'area MYINPS (www.inps.it), autenticarsi con le proprie credenziali e rendere la dichiarazione nella apposita funzionalità;
- accedere dal portale dell'Agenzia delle Entrate che rimanda alla apposita pagina dell'INPS.

Se il cittadino manifesta l'inibizione PRIMA della richiesta di accesso alla DSU precompilata, l'INPS non trasmette neppure i dati all'Agenzia delle Entrate per la verifica degli elementi di riscontro. Se l'inibizione è esercitata DOPO la richiesta di accesso e di verifica all'AdE ma PRIMA del rilascio dell'attestazione ISEE, la DSU precompilata non è predisposta e i dati che non fossero stati ancora elaborati vengono cancellati.

Il messaggio INPS n. 96/2020 rassicura il soggetto maggiorenne che vede lesa il proprio diritto di privacy precisando che "in tutti i casi in cui il cittadino esercita l'inibizione e questa sia stata regolarmente registrata sul sistema INPS, a decorrere dalla registrazione dell'inibizione non sarà più possibile acquisire una DSU per il nucleo al quale appartiene il componente che ha esercitato l'inibizione (né in modalità precompilata, né in modalità non precompilata)".

Omissioni o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare

Sui dati autodichiarati relativi al patrimonio mobiliare riportati nel Quadro FC2 della DSU, l'Agenzia delle Entrate effettua un controllo automatico comparando tali dati con le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti in suo possesso.

ATTENZIONE: a partire da gennaio 2020, le verifiche per tutti i richiedenti l'ISEE saranno eseguite non solo sul numero dei conti correnti e dei rapporti finanziari posseduti dal richiedente e dai componenti del suo nucleo familiare ma anche verificando il saldo e le giacenze degli stessi.

Laddove vengano rilevate omissioni e difformità le stesse saranno indicate nella sezione delle annotazioni dell'attestazione ISEE.

Il controllo sul valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, più precisamente, avviene prendendo come riferimento il valore della franchigia di cui all'articolo 5, comma 6, del Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica

DAL 2020 LA MODIFICA DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI PATRIMONI

A questo punto ricordiamo che con il messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019 l'INPS ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'anno di riferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE non è più quello dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ma il secondo anno precedente alla presentazione della stessa.

Di fatto, fino all'anno 2019, tutti i soggetti che intendevano presentare dichiarazione ISEE, si trovavano di fronte alla difficoltà di dover predisporre la documentazione necessaria sulla base di tre diverse annualità:

- redditi riferiti ai due anni precedenti alla presentazione della domanda;
- patrimonio e giacenza media dei saldi bancarie e della situazione residua di eventuali mutui, al 31 dicembre dell'anno precedente;
- situazione dei beni mobili e immobili alla data di presentazione della domanda.

Il Decreto Crescita ha dunque uniformato l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU, stabilendo che dal 2020 i redditi e i patrimoni della dichiarazione "sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente" all'anno di presentazione della richiesta; viene così superato il d.lgs. n. 147

del 2017 che faceva riferimento all'anno precedente all'anno di presentazione della richiesta.

A titolo di semplificazione riportiamo un esempio...

Vecchia modalità in vigore fino al 31 Dicembre 2019

Una famiglia che nel 2019 intendeva presentare la documentazione ai fini ISEE avrebbe dovuto predisporre:

- dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2017;
- situazione patrimoniale, saldo dei conti correnti, con giacenza media al 31 dicembre 2018;
- situazione dei beni mobili e immobili alla data di presentazione della domanda.

Nuova modalità valida per il 2023

Una famiglia che nel 2023 intende presentare la documentazione ai fini ISEE deve predisporre:

- dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2021.
- situazione patrimoniale, saldo dei conti correnti, con giacenza media al 31 dicembre 2021.
- situazione dei beni mobili e immobili alla data di presentazione della domanda.

equivalente (DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159). La suddetta franchigia è pari a € 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di € 10.000. La predetta soglia è incrementata inoltre di € 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Se il patrimonio mobiliare complessivo dichiarato è inferiore all'importo della franchigia, ma dai controlli in anagrafe risulta invece superiore, allora l'Agenzia delle Entrate segnalerà la difformità.

Ad esempio:

- nucleo familiare formato da 2 componenti;
- valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato € 7.000;
- franchigia patrimonio mobiliare (6.000+2.000 per il secondo componente)= € 8.000.

Valore patrimonio mobiliare complessivo risultante dall'anagrafe dei rapporti € 9.000. Quindi $9.000 > 8.000$. Poiché dunque € 9.000 sono superiori a € 8.000 si provvederà a esporre l'omissione/difformità.

Se il patrimonio mobiliare complessivo dichiarato è pari o superiore all'importo della franchigia l'Agenzia delle Entrate inserirà l'annotazione che nell'anagrafe dei rapporti risulta un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo di importo pari o superiore a € 5.000 rispetto a quello dichiarato.

Così ad esempio:

- nucleo familiare formato da 2 componenti;
- valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato € 11.000;
- franchigia patrimonio mobiliare (6.000+2.000 per il secondo componente)= € 8.000.

Valore patrimonio mobiliare complessivo risultante dall'Anagrafe dei rapporti € 20.000. Quindi $20.000 - 11.000 \geq 5.000$. Anche in questo caso verrà esposta l'omissione/difformità.

Nelle annotazioni dell'attestazione ISEE, in entrambi i casi, sono riportati:

- i codici fiscali dei componenti per i quali sono state rilevate le omissioni o difformità;
- l'elenco dei rapporti finanziari esistenti nell'Anagrafe dei rapporti;
- il codice fiscale dell'operatore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste italiane ecc.);
- la data di inizio e l'eventuale data di fine dei rapporti finanziari.

Come già anticipato, il dichiarante, nel caso in cui siano rilevate delle omissioni o difformità ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del DPCM n. 159/2013 ha tre opzioni:

1. può presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. L'Ente erogatore richiede al cittadino la idonea documentazione per comprovare la veridicità e la completezza dei dati della dichiarazione; documentazione che deve fornire esclusivamente l'intermediario che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate;
2. può presentare una nuova DSU che comprenda le informazioni che non erano state fornite o espone non correttamente;
3. infine, se la DSU è stata presentata tramite CAF, può anche rivolgersi al Centro di Assistenza Fiscale per rettificarla con effetto retroattivo qualora l'ufficio abbia commesso un errore materiale. Il CAF, che ha compilato e trasmesso la DSU, dovrà semplicemente inserire nell'atto di rettifica la data di iniziale presentazione della DSU nell'apposito campo "data di presentazione".

La simulazione del calcolo ISEE

Nel caso in cui l'utente non sia a conoscenza del proprio ISEE e voglia conoscerlo prima di iniziare la procedura per l'ottenimento della attestazione (e decidere quindi se iniziare la procedura laddove l'ISEE gli permetta di accedere al beneficio che interessa) è possibile ricorrere a un nuovo servizio dell'INPS.



L'Istituto previdenziale infatti fornisce un servizio di simulazione liberamente fruibile all'indirizzo web:
<http://tinsy.me/MRiNuS>

La simulazione è molto semplice: l'utente deve semplicemente compilare i dati del format e alla fine cliccare su "simula ISEE".

Il simulatore permette di calcolare online, in maniera semplificata, il proprio ISEE. La pagina iniziale richiede all'utente di selezionare la tipologia di ISEE che si intende simulare (ISEE ordinario, ISEE minorenni, ISEE università, ISEE socio-sanitario e ISEE dottorato di ricerca, ISEE socio-sanitario residenze).

Il simulatore permette anche di accedere direttamente alla simulazione dei requisiti economici e del beneficio del Reddito di cittadinanza (tramite ISEE ordinario o ISEE minorenni se nel nucleo sono presenti dei minori) e alla simulazione dei requisiti economici e del beneficio della Pensione di cittadinanza (anche qui tramite ISEE ordinario o ISEE minorenni se nel nucleo sono presenti dei minori).

È bene tuttavia sottolineare che la simulazione non è assimilabile a un'attestazione ISEE valida ai sensi del DPCM 159/2013 in quanto tutti i dati utilizzati dalla elaborazione sono autodichiarati e non soggetti alle verifiche dell'INPS con le

informazioni in possesso dell'Istituto e dell'Agenzia delle Entrate. Detto questo, in ogni caso il servizio può comunque fornire una grandezza di misura utile per capire se si possiede il requisito per accedere alla agevolazione desiderata e quindi se vale la pena o no portare avanti la procedura per ottenere una vera attestazione ISEE.

Domande Frequenti



L'INPS ha altresì raccolto le domande che più frequentemente sono state poste all'Istituto fornendo tutte le relative risposte. Il tutto si trova all'indirizzo:

<http://tinsy.me/tA9QDz>

Domande e risposte sono divise per argomenti e riportate in un file PDF liberamente scaricabile.

I modelli a disposizione dell'utente

L'INPS guida l'utente anche nella scelta del modello da compilare in base alle proprie esigenze: il richiedente può scegliere tra il modello da compilare MINI o INTEGRALE a seconda delle prestazioni a cui è interessato (per esempio: minorenni, università, socio-sanitarie residenziali, dottorato di ricerca - vedi box in fondo "prestazioni") e di determinate condizioni dei componenti il nucleo familiare (per esempio: disabilità, ecc...).



Con il messaggio n. 3155 del 21 settembre 2021, l'INPS comunica di aver aggiornato i modelli per la DSU a fini ISEE. I moduli si trovano recandosi

all'indirizzo web <http://tinsy.me/uyNq7C>

Qui sono disponibili 9 moduli (di cui 3 in lingua tedesca) liberamente scaricabili con tutte le informazioni utili all'utente. In particolare:



1. DSU Mini 2021

<http://tinsy.me/yK2yzF>

La DSU Mini, in particolare, è costituita da un modello contenente unicamente la prima parte del Modello Base (MB.1) e la prima parte del Foglio componente (FC.1).



2. DSU Integrale 2021

<http://tinsy.me/KQEa7m>



3. DSU ISEE Corrente 2021

<http://tinsy.me/h2pjFk>



4. Istruzioni alla compilazione 2021

<http://tinsy.me/Hz8tkW>



5. Attestazione ISEE

<http://tinsy.me/YZuquN>



6. ISEE-Erklärung (Attestazione ISEE in lingua tedesca)

<http://tinsy.me/ZepRS>



7. DSU Mini-Fassung 2021 (DSU Mini anno 2021 in lingua tedesca)

<http://tinsy.me/XGDFtC>



8. DSU vollständige Fassung 2021 (DSU Integrale anno 2021 in lingua tedesca)

<http://tinsy.me/7dBiRs>



9. DSU - laufender ISEE-Wert 2021 (DSU ISEE corrente anno 2021 in lingua tedesca)

<http://tinsy.me/uf5Cqw>

Infine, con il medesimo messaggio n. 3155 del 2021, l'INPS comunica che nei modelli per il calcolo dell'ISEE è stata integrata l'informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al riconoscimento automatico dei bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas naturale, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Le diverse tipologie di ISEE

L'INPS fornisce varie tipologie di ISEE a seconda delle esigenze specifiche del richiedente. Si consiglia di scegliere dunque l'attestazione ISEE più adeguata alle proprie esigenze.

ISEE standard o ordinario: contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. È indubbiamente la tipologia di indicatore che può essere utilizzata per la maggior parte delle prestazioni.

ISEE università: è una tipologia di indicatore che può essere utilizzata dagli studenti universitari che vogliono accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Si ricorda che lo studente deve identificare il proprio nucleo familiare e anche se ha una residenza diversa dai genitori (si pensi allo studente fuori sede), nel caso non disponga di adeguata capacità di reddito (non è "autonomo" economicamente) solo per le prestazioni universitarie verrà considerato rientrante nel nucleo familiare dei genitori.

ISEE socio-sanitario: è la tipologia utilizzata per richiedere l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie tra le quali: l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, l'ospitalità alberghiera presso strutture residen-

ziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio.

ATTENZIONE: l'INPS ricorda che le persone disabili maggiorenni possono scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario. Ad esempio, una persona maggiorenne disabile non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, in sede di calcolo ISEE può dichiarare solo i suoi redditi e patrimoni (ottenendo così un nucleo ristretto composto dalla sola persona con disabilità).

ISEE socio-sanitario residenze: è una particolare tipologia di indicatore ISEE utile per ottenere le prestazioni socio-sanitarie residenziali (si pensi alle Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali quali RSA, RSSA, residenze protette); in questo caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale.

Per questo ISEE l'utente può scegliere la dichiarazione del nucleo più ristretto ma è possibile anche indicare la condizione economica dei figli del beneficiario, non inclusi nel nucleo familiare; conseguentemente sarà prevista un'integrazione dell'indicatore con una componente aggiuntiva per ciascun figlio. La componente aggiuntiva non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente.

L'indicazione dei figli del beneficiario è necessaria per consentire di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese del ricovero in una struttura.

ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: è utile per l'accesso alle prestazioni agevolate riservate ai minorenni che abbiano genitori non coniugati tra loro e non conviventi. In questa tipologia di ISEE è necessario indicare anche la condizione economica del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull'ISEE del nucleo familiare del minorenne.

Si riporta l'esempio esplicativo fornito dall'INPS: nel caso di un minorenne, figlio di genitori tra loro non coniugati e non conviventi, se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'ISEE per la retta agevolata per l'asilo nido si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore, che è aggregato al nucleo del figlio. Ma anche quando l'altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio).

ISEE corrente: è una tipologia di ISEE che consente di aggiornare i dati reddituali e patrimoniali posseduti in data successiva ai due anni. Nell'ISEE ordinario, come visto, è richiesta l'indicazione dei redditi e patrimoni dei due anni antecedenti, l'ISEE corrente è particolarmente importante sotto diversi punti di vista, è merita un approfondimento.

L'ISEE corrente e la possibilità di aggiornare i propri dati

Il fatto che l'ISEE sia relativo ai due anni precedenti quello in cui viene richiesto, può provocare un disallineamento con le condizioni reali e attuali di un nucleo familiare rispetto a quanto registrato nel 2021, anno di riferimento per le DSU in corso di validità nel 2023. In questo caso la normativa consente di richiedere il cosiddetto ISEE corrente, più attendibile rispetto a quello ordinario proprio perché più vicino all'attualità.

Di fatto l'ISEE corrente è stato ideato proprio affinché, in presenza di eventi negativi che incidono sulla situazione patrimoniale economica di un soggetto, non si sia costretti ad attendere la dichiarazione fiscale dell'anno successivo ma sia possibile aggiornare l'ISEE in qualsiasi momento dell'anno in corso. In tale modo infatti è possibile calcolare un ISEE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (o come vedremo anche solo degli ultimi due mesi) derogando al meccanismo dell'ISEE ordinario che richiede, invece, di fare riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell'anno precedente.

La normativa interviene quindi a correzione di una situazione economica non più veritiera, permettendo con la richiesta della DSU ISEE corrente, di fotografare in maniera più puntuale possibile l'attuale situazione del nucleo familiare alla data della richiesta della DSU corrente.

Più specificatamente, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità, possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa, una delle seguenti situazioni:

- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per uno o più componenti il nucleo familiare;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

In presenza di tali avvenimenti, ricorrendo all'ISEE corrente si aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi.

Inoltre è possibile, in alternativa, indicare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale. Questa seconda evenienza si verifica nel caso in cui:

- cessi l'erogazione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari per uno o più componenti del nucleo familiare;
- un lavoratore dipendente a tempo indeterminato perda il posto di lavoro, si dimetta dallo stesso o venga sottoposto a una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa.

Accedere al modulo MS e compilare l'ISEE corrente

Per accedere al modulo ISEE corrente ci si deve autenticare con le proprie credenziali nel portale MYINPS. Una volta entrato, al cittadino basterà recarsi nella sezione "prestazione e servizi", scendere nel menù a tendina sino a "tutti i servizi" e ricercare il modello apposito "la DSU ISEE corrente". Di seguito riportiamo le principali indicazioni per la compilazione della DSU corrente:

MODELLO MS QUADRO S1

"Richiesta di ISEE corrente": occorre indicare il codice fiscale del dichiarante della dichiarazione già presentata e gli estremi di quest'ultima.

MODELLO MS QUADRO S2

"Variazioni rilevanti ai fini della richiesta di ISEE corrente": occorre indicare nella prima, seconda e terza colonna della tabella rispettivamente il cognome, il nome, il codice fiscale dei componenti per i quali è intervenuta una variazione della situazione. Le variazioni che vengono considerate ai fini della richiesta e/o aggiornamento dell'ISEE corrente riguardano le categorie di seguito indicate:

- risoluzione o cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti: è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione o cessazione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- sottoscrizione contratto di lavoro: è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- interruzione trattamenti previdenziali, assistenziali: è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- fruizione di trattamenti previdenziali e assistenziali: è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale è

iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

- lavoro a tempo determinato: è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro. È necessario infatti aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili. È possibile inoltre richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;
- lavoro autonomo: è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;
- rilevanti variazioni del reddito complessivo: è possibile richiedere l'ISEE corrente in caso di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Nella quarta colonna e nella quinta colonna devono essere riportati il tipo e la data della variazione.

MODELLO MS QUADRO S3

"Situazione reddituale corrente": occorre indicare il codice fiscale del dichiarante e per ciascun componente indicato nel quadro S2 specificare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi compilando la tabella ivi presente per "redditi e trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi".

Solo nel caso di componenti indicati nella lettera A della tabella del Quadro S2 (cioè componente per il quale si è verificata un'interruzione di trattamenti o lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa) è possibile, alternativamente, compilare la tabella successiva riferita ai medesimi redditi percepiti però solo negli ultimi due mesi. In tal caso i redditi saranno moltiplicati per 6.

In particolare si devono indicare:

- sotto la colonna LD: i redditi da lavoro dipen-

dente, pensione e assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione;

- sotto la colonna LA: i redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell'esercizio dell'attività;
- sotto la colonna TR: i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da pensione (LD).

Sono esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.

Si specifica che gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 cent di euro o per difetto se inferiore a detto limite. L'INPS riporta il seguente esempio:

- 65,50 diventa 66;
- 65,51 diventa 66;
- 65,49 diventa 65.

MODELLO MS QUADRO S4

"Documentazione allegata": occorre indicare il codice fiscale del componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione. Inoltre occorre allegare la documentazione e la certificazione attestante la variazione stessa come ad esempio la lettera di licenziamento, la lettera di assunzione, l'apertura della partita IVA o la cessazione della partita IVA, oltre che le componenti reddituali aggiornate, come ad esempio una busta paga o l'ultima dichiarazione dei redditi in possesso del nucleo familiare presentata durante il corso di validità della DSU.

L'INPS renderà poi disponibile al dichiarante un'attestazione riportante l'ISEE aggiornato e corrente, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti.

L'attestazione, così come aggiornata secondo quanto dichiarato dal nucleo familiare, tenuto conto di tutte le variazioni significative intercorse dalla data di richiesta dell'ISEE ordinario alla data di richiesta dell'ISEE corrente, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare direttamente all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti di centri di assistenza fiscale CAF.

Scadenza ISEE corrente

Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati nel corso dell'anno, il periodo di validità è esteso a massimo sei mesi (in ogni caso la validità dell'ISEE cessa, anche nel caso di ISEE corrente, al 31 dicembre dell'anno corrente).

Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato ENTRO DUE MESI DALLA VARIAZIONE. Viene infatti riconosciuto come in presenza di rilevanti variazioni del reddito del nucleo familiare o in seguito ad avvenimenti avversi, l'attestazione ISEE in possesso delle famiglie non rifletta più la reale situazione economica del nucleo familiare.

In sintesi, l'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, pertanto è essenziale che il nucleo familiare sia già in possesso di una DSU valida al momento della richiesta di aggiornamento della situazione reddituale e che si sia ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale che poi sarà aggiornato.

La scadenza di aprile

Dal 1° aprile di ciascun anno l'ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

APPENDICE

Le agevolazioni che richiedono una attestazione ISEE

Sempre più famiglie italiane e contribuenti sono interessati all'ISEE. Nel 2023 infatti sono tantissimi i bonus e le prestazioni assistenziali a cui i cittadini possono accedere unicamente se rientranti in determinate soglie ISEE.

Tra le principali agevolazioni (ordinarie) che richiedono che sia allegata un'attestazione ISEE vi sono:

- l'Assegno Unico Universale;
- la riduzione della retta per la mensa (costi di servizi scolastici);
- la riduzione della retta per l'asilo nido (costi di servizi scolastici);
- le borse di studio (costi di servizi scolastici);
- la riduzione delle tasse dell'università dei figli;
- il Bonus Gas e Luce (servizi di pubblica utilità);
- la riduzione del canone telefonico (servizi di pubblica utilità);
- le riduzioni per la fruizione di mezzi pubblici;
- la riduzione per la tassa rifiuti;

- i ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali quali RSA, RSSA, residenze protette, ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio (prestazioni residenziali – ISEE socio-sanitario);
- il Reddito di cittadinanza;
- la Pensione di cittadinanza;
- il Bonus Famiglia;
- l'erogazione della social card;
- i servizi socio-sanitari domiciliari;
- il Bonus Casalinghe;

- sussidi assistenziali;
- il Bonus PC e Internet;
- riduzioni bollette domestiche;
- accesso al patrocinio a spese dello Stato;
- esenzioni ticket.

ATTENZIONE: al momento in cui stiamo andando in stampa con questo numero di «Le leggi illustrate» non vi è ancora certezza che il Superbonus e le esenzioni ticket saranno legate a una soglia ISEE. Si consiglia dunque i lettori di seguire le future novità nei prossimi numeri.

IL RINNOVO DELL'ISEE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA E PER L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Come abbiamo già detto l'ISEE ha validità esclusivamente **nell'anno solare in cui è stato ottenuto**. Bisogna tuttavia specificare che, per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, l'ISEE 2023 deve essere rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno. Fino alla mensilità di gennaio il beneficio verrà erogato comunque.

Dalla mensilità di febbraio avverrà l'aggiornamento in base all'ISEE fornito per l'anno 2023: se nell'anno 2022 verrà evidenziato un peggioramento delle condizioni del beneficiario l'importo erogato verrà innalzato; al contrario, se nell'ultimo anno vi è stato un miglioramento delle condizioni del beneficiario, l'importo erogato a titolo di Reddito di cittadinanza verrà ridotto o escluso (il Reddito di cit-

tadinanza è concesso a coloro che presentano un ISEE inferiore a 9.360 euro).

Si avvertono i lettori che il nuovo Governo Meloni potrebbe apportare modifiche alle modalità di erogazione e agli importi della misura in esame; si consiglia dunque gli interessati di seguire tutte le novità che puntualmente riporteremo qui sul giornale.

Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale si evidenzia che l'assegno verrà pagato entro febbraio. La nuova richiesta per beneficiare dell'AUU dovrà essere inviata nel 2023 e l'assegno sarà erogato da marzo 2023. Il deposito dell'ISEE permetterà ai richiedenti di ricevere l'Assegno Unico in misura adeguata alla propria situazione reddituale.

RIEPILOGO DELL'ITER LEGISLATIVO E APPLICATIVO DELL'ISEE PRECOMPILATO

- Il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, all'articolo 10, comma 1, introduce la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata. La stessa, nata per agevolare l'utente nell'inserimento dei dati utili al calcolo ISEE, consiste in una dichiarazione formata da dati autodichiarati dal cittadino e dati precompilati, ovvero dati che sono già in possesso dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e che sono dagli stessi forniti in modo automatico.
- Il parere del 20 giugno 2019 dell'Autorità Garante della privacy ha approvato il meccanismo delineato dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, verificando l'assenza di rischi per la protezione dei dati personali.
- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2019, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» in data 4 ottobre 2019, n. 233, nell'attuare l'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n.

- 147, art. 10, comma 2, disciplina le modalità di accesso alla DSU precompilata, le componenti autodichiarate facenti parte della stessa nonché le omissioni o difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato.
- Il provvedimento congiunto dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e del Garante per la protezione dei dati personali recante data 20 dicembre 2019 disciplina infine le specifiche tecniche per l'accesso alla procedura per la DSU precompilata e l'ottenimento dell'ISEE.
- L'INPS diffonde il messaggio n. 96 in data 13 gennaio 2020 con a oggetto la dichiarazione ISEE precompilata al fine di promuovere la nuova modalità di accesso.
- Il portale INPS dal 3 febbraio 2020 mette online la piattaforma per l'accesso alla DSU precompilata.
- L'INPS diffonde il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020 con le istruzioni per la dichiarazione DSU precompilata.

ABBONATI SUBITO

A **le leggi illustrate**



A SOLO:

39,90€

invece di ~~55,00€~~

**SCONTO
DEL 27%**

**RISPARMI
BEN 15,10€**



L'ABBONAMENTO A LE LEGGI ILLUSTRATE COMPRENDE:

**11 NUMERI DI LEGGI ILLUSTRATE
+ VERSIONE DIGITALE GRATUITA**

PER COMPUTER E SMARTPHONE (LA RICEVI PRIMA CHE LA RIVISTA VADA IN STAMPA)



**SCEGLI IL METODO PIÙ COMODO
PER RINNOVARE O ABBONARTI:**

**QUESTA CAMPAGNA VALE ANCHE
PER CHI NON HA L'ABBONAMENTO
IN SCADENZA: PUOI RINNOVARE IN
ANTICIPO ANCHE DI 10 NUMERI.**

•TELEFONO

Chiamaci e attiveremo insieme a te il tuo abbonamento in 3 minuti al numero N.02 87168197.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Non è un call center, parlerai con Andrea o Paola.

•ONLINE

www.sprea.it/leggi



Scansiona il QrCode per abbonarti oppure contattaci



Telefono
02 87168197



email
abbonamenti@sprea.it



online
www.sprea.it/leggi



WhatsApp
329 3922420
Solo messaggi e foto